La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Dipartimento delle Finanze

Linee guida in materia di imposizione minima globale, introdotta con Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 – Chiarimenti per la compilazione della Comunicazione Rilevante

Premessa - 1. Informazioni sul gruppo multinazionale o nazionale di imprese – 2. Regimi semplificati ed esclusioni giurisdizionali – 3. Calcoli

PREMESSA

Con il decreto ministeriale del 16 ottobre 2025[1] (di seguito Decreto) è stato recepito in Italia il modello standard di Comunicazione Rilevante contenuto nella Direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio del 14 aprile 2025, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (di seguito DAC 9). Lo schema contiene i dati individuati, in materia di imposizione minima globale, dal Quadro Inclusivo sul BEPS il 17 luglio 2023[2], come successivamente modificati ed integrati nel documento pubblicato il 15 gennaio 2025 "*Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – GloBE Information Return (January 2025)*".

Il modello in esame risponde all'esigenza di garantire un set comune di informazioni ed un approccio coerente ed uniforme in tutti i Paesi che hanno implementato la Global minimum tax (di seguito anche GMT) nel loro ordinamento. Il ricorso ad un modello standard di Comunicazione Rilevante facilita l'adempimento dei grandi gruppi multinazionali nei diversi Paesi in cui operano. Per garantire massima coerenza ed uniformità al sistema dell'imposizione integrativa, il legislatore italiano ha deciso di adottare il medesimo modello standard anche per i gruppi nazionali che sono soggetti alle disposizioni del Titolo II del Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (di seguito Decreto Legislativo).

La presente Linea Guida fa riferimento al Modello tipo di cui all'Allegato 1 del Decreto che identifica i dati rilevanti ai fini GMT, ossia i dati e le informazioni di cui un'amministrazione fiscale ha bisogno per eseguire un'adeguata valutazione del rischio e per valutare la correttezza dell'obbligazione tributaria dei gruppi multinazionali o nazionali *in scope*. Dopo una breve descrizione sul funzionamento delle singole sezioni di cui si compone il modello, si forniscono chiarimenti sulle informazioni/dati da inserire nelle tabelle ivi contenute sulla base delle indicazioni riportate dal Quadro Inclusivo sul BEPS nel citato documento di gennaio 2025.

[1] Decreto recante disposizioni attuative degli obblighi informativi in materia di imposizione integrativa e di recepimento della Direttiva Ue 2025/872 del 14 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2025.

[2] Cfr. OECD (2023), *Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – GloBE Information Return (Pillar Two)*, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, OECD, Paris,

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

A tal fine, la numerazione delle note della presente Direttiva segue lo schema delle tabelle dell'Allegato 1 del Decreto: in particolare, ogni nota è numerata in coerenza con la sezione in cui si trova la tabella ad essa inerente, con il riferimento aggiuntivo alla colonna/e e/o alla/e riga /e a cui la stessa si riferisce. Ad esempio, la Nota 3.2.1.2.1 si riferisce alla riga 1 della tabella inserita nella Sezione 3.2.1.2 dell'Allegato 1 del Decreto.

Si fa presente che la Comunicazione Rilevante e le relative note esplicative non costituiscono una modifica o una interpretazione della Direttiva, delle Regole OCSE o del relativo Commentario (come modificato da qualsiasi Guida Amministrativa). I termini utilizzati nella Comunicazione Rilevante e nelle Note esplicative sono definiti nel Decreto Legislativo n. 209/2023 e nei relativi decreti attuativi.

In quasi tutti i casi, gli importi da segnalare nella Comunicazione Rilevante sono importi positivi, anche quando si riferiscono a costi, riduzioni o altri elementi che vengono computati in diminuzione di un altro importo. Eccezionalmente, tuttavia, l'Impresa Dichiarante può indicare un importo negativo e, in tal caso, il numero è da riportare tra parentesi.

Ai fini dell'imposta minima nazionale si utilizzano i dati rilevanti corrispondenti a quelli forniti nella Comunicazione Rilevante. Per quei Paesi che hanno adottato una imposta minima nazionale equivalente con i requisiti del Porto Sicuro, i gruppi seguiranno l'approccio stabilito nella Comunicazione Rilevante per scopi di raccolta e segnalazione delle informazioni (incluso il sistema transitorio di rendicontazione semplificata salvo specifica deroga adottata dal singolo Paese in conformità a quanto previsto nel paragrafo 51 del Capitolo 3 "*QDMTT Safe Harbour*" dell'Allegato A al Commentario OCSE, versione consolidata pubblicata il 9 maggio 2025)[3]. Come eccezione, tuttavia, l'Impresa Dichiarante non deve completare la Sezione 3.4 del GIR salvo che il suo Paese di localizzazione imputi l'importo di imposta minima nazionale equivalente in base al criterio del reddito rilevante.

I gruppi multinazionali e nazionali compilano i dati della Comunicazione Rilevante sulla base delle Regole OCSE e del relativo Commentario. Tuttavia, qualora un solo Paese abbia diritti impositivi secondo le Regole OCSE o laddove si applichi un'imposta minima nazionale o un'imposta minima nazionale equivalente che può considerarsi un Porto Sicuro rispetto al Paese o a un sottoinsieme (o sottogruppo) riportato nella Sezione 1.4.2 o nella Sezione 3 della Comunicazione Rilevante, tali sezioni dovranno essere completate sulla base della normativa interna del Paese avente tali diritti impositivi.

Nel seguito, il termine "esercizio di riferimento" sarà usato per indicare l'esercizio oggetto della Comunicazione Rilevante mentre si farà contestuale riferimento alle imposte italiane e alle corrispondenti imposte estere mediane l'espressione "imposta minima integrativa/equivalente" oppure "imposta minima suppletiva/equivalente" o "imposta minima nazionale/equivalente".

1. INFORMAZIONI SUL GRUPPO MULTINAZIONALE O NAZIONALE DI IMPRESE

[3] Cfr. OECD (2025), *Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Consolidated Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (2025)*: Inclusive Framework on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

La Sezione 1 dell'Allegato 1 del Decreto contiene informazioni generali sul gruppo multinazionale o nazionale nel suo complesso. La Sezione in esame identifica sia l'Impresa Dichiarante sia il gruppo di appartenenza, fornisce informazioni contabili generali sull'esercizio di riferimento e sul bilancio consolidato della controllante capogruppo. Contiene, inoltre, informazioni sulla struttura societaria del gruppo, inclusa una sintesi con informazioni generali sull'applicazione delle regole riguardanti l'imposizione integrativa.

La scheda di sintesi consente a tutti i Paesi di Attuazione (cioè Paesi che hanno implementato l'imposta minima integrativa/equivalente o l'imposta minima suppletiva/equivalente o entrambe le tipologie di imposte) di identificare l'intervallo in cui ricade l'aliquota d'imposizione effettiva (ETR) calcolata per ciascun Paese (l'ETR è suddiviso in incrementi del 2,5% a partire dallo 0% fino al 30%, o altrimenti segnalato come superiore al 30%); se l'ETR non è calcolato rispetto ad un Paese, la scheda prevede l'indicazione dell'eccezione su cui il gruppo ha fatto affidamento (ad esempio, uno dei regimi semplificati o l'esclusione *de minimis*). Queste informazioni di alto livello evidenziano gli importi dovuti a titolo di imposizione integrativa e di imposta minima nazionale/equivalente in relazione a ciascun Paese ed includono un'indicazione di quei Paesi dove il gruppo non ha alcun profitto eccedente perché la riduzione da attività economica sostanziale ha superato il reddito netto rilevante del Paese. Nella sintesi è, altresì, indicata l'esistenza o meno di un'imposizione integrativa da pagare. Laddove esistente, gli importi dovuti sono indicati sulla base delle seguenti grandezze: importi inferiori a 1 milione di euro, inferiori a 5 milioni di euro, inferiori a 25 milioni di euro, inferiori a 50 milioni di euro, inferiori a 75 milioni di euro, inferiori a 100 milioni di euro, inferiori a 250 milioni di euro e pari o superiori a 250 milioni di euro.

La Sezione Informativa riguardante il gruppo sarà fornita dall'Impresa Dichiarante all'amministrazione fiscale di ciascun Paese dove sono localizzate una o più imprese ed entità a controllo congiunto del gruppo. L'Impresa Dichiarante fornirà la Sezione Informativa del gruppo (ad eccezione della sintesi con le informazioni di alto livello contenute nella Sezione 1.4) all'amministrazione fiscale del Paese QDMTT (ossia all'Amministrazione fiscale di un Paese che ha adottato solo un'imposta minima nazionale equivalente):

(i) dove sono localizzate le imprese ed entità del gruppo;

(ii) dove è presente un'entità a controllo congiunto o un membro di un gruppo a controllo congiunto appartenente al gruppo multinazionale o nazionale se l'imposta minima nazionale/equivalente è applicata in relazione a tali entità localizzate nel Paese; o

(iii) in situazioni in cui l'imposta minima nazionale/equivalente è applicata nel Paese nei confronti di una entità apolide o di una entità a controllo congiunto apolide appartenente al gruppo.

1.1. Identificazione dell'Impresa Dichiarante

Nota 1.1.1 e 1.1.2: l'Impresa Dichiarante è il soggetto del gruppo che presenta la Comunicazione Rilevante. In caso di plurime Imprese Dichiaranti, ciascuna di esse presenta una Comunicazione Rilevante separata.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Nota 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 e 1.1.5: queste colonne non devono essere compilate se l'Impresa Dichiarante è la controllante capogruppo.

Nota 1.1.3: l'Impresa Dichiarante indica il suo codice fiscale utilizzato ai fini delle imposte rilevanti nel suo Paese di localizzazione o, laddove non sia disponibile il codice fiscale, un codice con una funzione equivalente come, ad esempio, il numero di registrazione dell'entità.

Nota 1.1.4: deve essere selezionata l'opzione pertinente: • Impresa Designata • Impresa Locale Designata • Impresa o entità.

Nota 1.1.5: l'Impresa Dichiarante riporta il codice paese alfabetico a 2 caratteri basato sullo standard ISO 3166-1 Alpha 2 per il Paese dove la stessa è localizzata.

Nota 1.1.6: l'Impresa Dichiarante identifica i Paesi in cui gli obblighi di presentazione delle imprese ed entità del gruppo sono destinate ad essere soddisfatte attraverso lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 8.1.2 delle Model Rules).

1.2. Informazioni generali sul gruppo

1.2.1. Gruppo multinazionale o nazionale di imprese ed esercizio oggetto della Comunicazione Rilevante

Nota 1.2.1.1: l'Impresa Dichiarante indica il nome del gruppo multinazionale o nazionale che è utilizzato nella preparazione del bilancio consolidato.

Nota 1.2.1.2: l'Impresa Dichiarante indica la data di inizio dell'esercizio di riferimento.

Nota 1.2.1.3: l'Impresa Dichiarante indica la data della fine dell'esercizio di riferimento.

Nota 1.2.1.4: l'Impresa Dichiarante indica "Sì" se si tratta di una modifica della Comunicazione Rilevante già presentata.

1.2.2. Informazioni contabili generali sul gruppo multinazionale o nazionale

Nota 1.2.2.1: l'Impresa Dichiarante segnala la fattispecie (a), (b), (c), (d) della definizione di bilancio consolidato di cui al numero 3) dell'allegato A del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 10.1.1 delle Model Rules) in cui ricade il bilancio consolidato della controllante capogruppo. Quando si applica la lettera (d), l'Impresa Dichiarante usa ragionevole diligenza e buona fede ai fini dell'identificazione della controllante capogruppo.

Nota 1.2.2.2: l'Impresa Dichiarante riporta il principio contabile utilizzato per il bilancio consolidato della controllante capogruppo. Se la controllante capogruppo non prepara il bilancio consolidato,

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

l'Impresa Dichiarante riporta il principio contabile autorizzato che è utilizzato ai fini dell'imposizione integrativa.

Nota 1.2.2.3: l'Impresa Dichiarante riporta il codice ISO della valuta utilizzata per il bilancio consolidato della controllante capogruppo. Se la controllante capogruppo non prepara il bilancio consolidato, l'Impresa Dichiarante riporta il codice ISO della valuta utilizzata ai fini dell'imposizione integrativa.

1.3. Struttura del gruppo

Le informazioni sulla struttura societaria sono rilevanti ai fini della GMT e dell'identificazione delle imprese ed entità a controllo congiunto che potrebbero rientrare nell'ambito applicativo ed essere eventualmente tenute a pagare l'imposizione integrativa. Questa sezione fornisce informazioni sulla controllante capogruppo nella tabella 1.3.1, unitamente alle informazioni sui componenti della struttura societaria e dei membri di eventuali gruppi a controllo congiunto (tabella 1.3.2.1). La tabella 1.3.2.2 richiede l'identificazione di tutte le entità escluse e le motivazioni dell'esclusione. La tabella 1.3.3 richiede la segnalazione di tutte modifiche alla struttura societaria riguardanti le imprese del gruppo (così come delle altre entità del gruppo) nonché dei membri di eventuali gruppi a controllo congiunto che si sono verificate durante l'esercizio di riferimento.

1.3.1 Controllante capogruppo

Nota 1.3.1: le informazioni segnalate nella tabella devono essere aggiornate all'ultimo giorno dell'esercizio di riferimento.

Nota 1.3.1: se il gruppo multinazionale è un gruppo a controllante multipla, l'Impresa Dichiarante completa questa tabella per ogni controllante capogruppo.

Nota 1.3.1.1: l'Impresa Dichiarante riporta il codice paese alfabetico a 2 caratteri basato sullo standard ISO 3166-1 Alpha 2 per il Paese dove è localizzata la controllante capogruppo ai fini dell'imposizione integrativa.

Nota 1.3.1.2: l'Impresa Dichiarante comunica se il Paese della controllante capogruppo ha in vigore un'imposta minima integrativa/equivalente o un'imposta minima suppletiva/equivalente e/o un'imposta minima nazionale/equivalente che siano considerate qualificate nell'esercizio di riferimento. Devono essere selezionate le opzioni rilevanti: (i) imposta minima integrativa equivalente applicabile alle imprese a bassa imposizione localizzate in Paesi diversi da quello della controllante capogruppo (ii) imposta minima integrativa/equivalente applicabile alle imprese a bassa imposizione localizzate sia in altri Paesi sia nel Paese della controllante capogruppo; (iii) imposta minima suppletiva/equivalente; (iv) imposta minima nazionale/equivalente. Se ricorre più di un'opzione pertinente, l'Impresa Dichiarante seleziona tutte le opzioni rilevanti.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Nota 1.3.1.1 e 1.3.1.2: l'Impresa Dichiarante non riporta questa informazione se la controllante capogruppo è un'entità esclusa.

Nota 1.3.1.3: l'Impresa Dichiarante indica il nome della controllante capogruppo.

Nota 1.3.1.4: l'Impresa Dichiarante comunica il codice fiscale della controllante capogruppo utilizzato ai fini delle imposte rilevanti nel suo Paese di localizzazione o, laddove questo non sia disponibile, indica un codice con una funzione equivalente come, ad esempio, il numero di registrazione dell'entità.

Nota 1.3.1.5: l'Impresa Dichiarante comunica il codice fiscale eventualmente rilasciato alla controllante capogruppo dal Paese dove avviene la presentazione della Comunicazione Rilevante ("la giurisdizione di deposito").

Nota 1.3.1.6: devono essere selezionate le opzioni pertinenti:

- impresa
- entità trasparente – fiscalmente trasparente
- entità trasparente – entità ibrida inversa
- entità ibrida
- casa madre
- entità di investimento
- entità assicurativa di investimento
- entità esclusa.

Se ricorre più di un'opzione, l'Impresa Dichiarante seleziona tutte le opzioni pertinenti.

Nota 1.3.1.7: se la controllante capogruppo è un'entità esclusa, l'Impresa Dichiarante indica se la controllante capogruppo è:

(i) un'entità statale;
(ii) una organizzazione internazionale;
(iii) una organizzazione senza scopo di lucro;
(iv) un fondo pensione;
(v) un fondo di investimento che è una controllante capogruppo;
(vi) un veicolo di investimento immobiliare che è una controllante capogruppo.

Nota 1.3.1.8: l'Impresa Dichiarante segnala il Paese che richiede alla controllante capogruppo di applicare l'imposta minima integrativa o l'imposta minima integrativa equivalente ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 10.3.5 delle Model Rules).

1.3.2. Entità del gruppo (diverse dalla controllante capogruppo) e membri dei gruppi a controllo congiunto

1.3.2.1 Imprese e membri dei gruppi a controllo congiunto

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Nota 1.3.2.1: le informazioni riportate nella tabella devono essere aggiornate all'ultimo giorno dell'esercizio di riferimento.

Nota 1.3.2.1.1: l'Impresa Dichiarante indica "No" se le informazioni riportate nelle righe da 1.3.2.1.2 a 1.3.2.1.16 della Comunicazione Rilevante presentata in relazione all'esercizio precedente sono ancora valide e complete per l'esercizio di riferimento. Se la risposta è No, l'Impresa Dichiarante non completa le righe da 1.3.2.1.2 a 1.3.2.1.16. Se la risposta è Sì, l'Impresa Dichiarante completa le suddette righe rispetto a tutte le imprese e ai membri dei gruppi a controllo congiunto.

Nota 1.3.2.1.2: l'Impresa Dichiarante riporta il codice paese alfabetico a 2 caratteri basato sullo standard ISO 3166-1 Alpha 2 del Paese dove l'impresa (diversa dalla controllante capogruppo), l'entità a controllo congiunto o l'entità sussidiaria a controllo congiunto è localizzata ai fini dell'imposizione integrativa. Questa riga potrebbe includere il Paese della controllante capogruppo se l'impresa (diversa dalla controllante capogruppo), l'entità a controllo congiunto o l'entità sussidiaria a controllo congiunto sono localizzate nel medesimo Paese della controllante capogruppo. L'Impresa Dichiarante inserisce "Apolide " per l'entità apolide.

Nota 1.3.2.1.3: devono essere selezionate le disposizioni normative rilevanti nel Paese: (i) imposta minima integrativa/equivalente applicabile alle imprese a bassa imposizione localizzate in Paesi diversi da quello della controllante; (ii) imposta minima integrativa/equivalente applicabile alle imprese a bassa imposizione localizzate sia nel Paese della controllante sia in altri Paesi; (iii) imposta minima suppletiva/equivalente (iv) imposta minima nazionale/equivalente. Se ricorre più di un'opzione, l'Impresa Dichiarante seleziona tutte le opzioni pertinenti. Se l'imposta si applica a tutte le imprese o ai membri di gruppi a controllo congiunto localizzati nel Paese, l'Impresa Dichiarante completa questa riga solo una volta (indipendentemente dal numero delle imprese o dei membri di gruppi a controllo congiunto nel Paese).

Nota 1.3.2.1.4: l'Impresa Dichiarante riporta il nome dell'impresa, dell'entità a controllo congiunto o dell'entità sussidiaria a controllo congiunto.

Nota 1.3.2.1.5: l'Impresa Dichiarante indica il codice fiscale dell'impresa, dell'entità a controllo congiunto o dell'entità sussidiaria a controllo congiunto utilizzato ai fini delle imposte rilevanti nel Paese o, se questo non è disponibile, un codice con una funzione equivalente come, ad esempio, il numero di registrazione dell'entità. Per l'identificazione delle entità apolidi, l'Impresa Dichiarante segnala il codice fiscale o un codice con funzione equivalente, utilizzato ai fini delle imposte rilevanti nel Paese in cui sono costituite.

Nota 1.3.2.1.6: l'Impresa Dichiarante segnala il codice fiscale dell'impresa, dell'entità a controllo congiunto o dell'entità sussidiaria a controllo congiunto (eventualmente) rilasciato in Italia, ossia nel Paese in cui la Comunicazione Rilevante è presentata.

Nota 1.3.2.1.7: devono essere selezionate le opzioni pertinenti tra le seguenti:

- impresa
- entità trasparente che è una entità fiscalmente trasparente

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

- entità trasparente che è una entità ibrida inversa
- entità ibrida
- stabile organizzazione
- casa madre
- impresa partecipante di minoranza
- impresa partecipata in misura minoritaria
- impresa partecipata di minoranza
- entità di investimento
- entità assicurativa di investimento
- veicolo di cartolarizzazione
- entità a controllo congiunto (JV)
- entità sussidiaria a controllo congiunto
- entità non materiale.

Se ricorre più di un'opzione, l'Impresa Dichiarante seleziona tutte le opzioni pertinenti. L'Impresa Dichiarante compila la tabella 1.3.2.1 separatamente in relazione a ciascuna eventuale impresa proprietaria per la quale lo status di impresa, entità a controllo congiunto, entità sussidiaria a controllo congiunto è diverso rispetto allo status riportato nel punto 1.3.2.1.7 (ad esempio se è presente un'entità trasparente che è trattata come un'entità fiscalmente trasparente da parte di una delle sue imprese proprietarie e come un'entità ibrida inversa dall'altra, l'Impresa Dichiarante dovrà completare la tabella 1.3.2.1 due volte rispetto alla medesima impresa trasparente: una volta in relazione ai proprietari che trattano l'entità trasparente come una entità fiscalmente trasparente, una seconda volta in relazione ai proprietari che trattano l'entità trasparente come un'entità ibrida inversa).

Nota 1.3.2.1.8: l'Impresa Dichiarante segnala il tipo di entità che detiene la partecipazione diretta nell'impresa o nell'entità appartenente al gruppo a controllo congiunto o la partecipazione indiretta nell'impresa o nell'entità appartenente al gruppo a controllo congiunto tramite un'entità esclusa o entità non appartenenti al gruppo. Deve essere selezionata l'opzione pertinente (solo una applicabile):

- controllante capogruppo
- imprese
- entità a controllo congiunto
- entità sussidiarie a controllo congiunto
- entità escluse (aggregate)
- entità non appartenenti al gruppo (aggregate).

Le voci "entità escluse (aggregate)" e " entità non appartenenti al gruppo (aggregate)" sono riportate in forma aggregata. Le entità non appartenenti al gruppo sono entità che non sono entità del gruppo multinazionale o nazionale né membri di un gruppo a controllo congiunto.

Nota 1.3.2.1.9: l'Impresa Dichiarante segnala il codice fiscale (o, se questo non è disponibile un codice con una funzione equivalente come, ad esempio, il numero di registrazione dell'entità) delle imprese, delle entità a controllo congiunto o delle entità sussidiarie a controllo congiunto che detengono partecipazioni nell'impresa, nell'entità a controllo congiunto o nell'entità sussidiaria a controllo congiunto. Nessun codice fiscale deve essere segnalato per le entità escluse che non sono

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

controllanti capogruppo né per le entità non appartenenti al gruppo riportate in forma aggregata (vale a dire, "entità escluse (aggregate)" e "entità non appartenenti al gruppo (aggregate)".

Nota 1.3.2.1.10: l'Impresa Dichiarante riporta (in percentuale) le quote delle partecipazioni detenute direttamente nell'impresa, nell'entità a controllo congiunto o nell'entità sussidiaria a controllo congiunto dalle imprese, dalle entità a controllo congiunto, dalle entità sussidiarie a controllo congiunto o dalle entità escluse e nelle entità non appartenenti al gruppo come indicato al punto 1.3.2.1.8. L'Impresa Dichiarante segnala le partecipazioni complessivamente detenute da entità non appartenenti al gruppo. Quando diverse entità escluse detengono partecipazioni dirette in un'impresa, in un'entità a controllo congiunto o in un'entità sussidiaria a controllo congiunto, deve essere segnalato l'importo complessivo detenuto da tutte le entità escluse. Quando un'entità del gruppo, una entità a controllo congiunto o un'entità sussidiaria a controllo congiunto detiene partecipazioni indirette in un'impresa, in un'entità a controllo congiunto, in un'entità sussidiaria a controllo congiunto attraverso una o più entità escluse o tramite soggetti non appartenenti al gruppo, l'Impresa Dichiarante segnala, oltre a qualsiasi quota di partecipazione che tale entità del gruppo, entità a controllo congiunto o entità sussidiaria a controllo congiunto detiene direttamente, anche le partecipazioni detenute indirettamente attraverso le entità escluse o le entità non appartenenti al gruppo. In questo caso, per evitare il doppio conteggio, le partecipazioni detenute direttamente nell'impresa, nell'entità a controllo congiunto o nell'entità sussidiaria a controllo congiunto da tali entità escluse o entità non appartenenti al gruppo, considerate nel calcolo della partecipazione dell'entità del gruppo, non devono essere riportate separatamente. Se l'impresa è una stabile organizzazione, l'Impresa Dichiarante identifica la casa madre al punto 1.3.2.1.8 e dichiara il 100 per cento al punto 1.3.2.1.10.

Nota 1.3.2.1.11 a 1.3.2.1.13: queste informazioni devono essere segnalate solo in relazione all'impresa che è una partecipante parzialmente posseduta o una partecipante intermedia, localizzata in un Paese che applica un'imposta minima integrativa/equivalente. Queste informazioni non devono essere riportate in relazione ai membri di gruppi a controllo congiunto o entità che non detengono partecipazioni (dirette o indirette) in un'altra impresa in quanto tali entità non sono potenziali controllanti.

Nota 1.3.2.1.11: l'Impresa Dichiarante indica la tipologia di controllante. L'opzione pertinente deve essere selezionata (se presente) tra le seguenti:
• partecipante parzialmente posseduta
• controllante intermedia
• controllante tenuta ad applicare l'imposta minima integrativa/equivalente ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 10.3.5 delle Model Rules).
Secondo la definizione di partecipante parzialmente posseduta, questa è un'impresa, diversa dalla controllante capogruppo, dalla stabile organizzazione, dall'entità d'investimento o dall'entità assicurativa di investimento, che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione in un'altra impresa dello stesso gruppo multinazionale o nazionale, i cui diritti agli utili sono detenuti, direttamente o indirettamente, per più del 20 per cento da soggetti terzi ossia da una o più persone fisiche o da una o più entità che non fanno parte del gruppo multinazionale o nazionale.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Nota 1.3.2.1.12: l'Impresa Dichiarante segnala il codice fiscale utilizzato per le imposte rilevanti nel Paese dove la partecipante intermedia è localizzata o, qualora questo non sia disponibile, un codice con una funzione equivalente come, ad esempio, il numero di registrazione dell'entità.

Nota 1.3.2.1.13: ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 2.1.5 delle Model Rules), una partecipante parzialmente posseduta non è tenuta ad applicare l'imposta minima integrativa/equivalente se essa è integralmente posseduta (direttamente o indirettamente) da un'altra partecipante parzialmente posseduta che è soggetta all'imposta minima integrativa/equivalente per l'esercizio di riferimento. Se si applica la suddetta eccezione, l'Impresa Dichiarante deve segnalare il codice fiscale utilizzato per le imposte rilevanti nel Paese dove l'altra partecipante parzialmente posseduta è localizzata o, se questo non è disponibile, un codice con una funzione equivalente come, ad esempio, il numero di registrazione dell'entità.

Nota 1.3.2.1.14 a 1.3.2.1.16: l'Impresa Dichiarante non completa queste righe nel caso in cui siano assenti Paesi con diritti impositivi previsti ai fini dell'imposta minima suppletiva/equivalente in relazione al Paese dove è localizzata l'impresa oppure nel caso in cui, in relazione a tale Paese, si applichi il regime transitorio semplificato per l'imposta minima suppletiva (cfr. articolo 21, comma 9, del Decreto Legislativo e articolo 15 del DM 20 maggio 2024 e A.G. luglio 2023, paragrafo 5.2).

Nota 1.3.2.1.14: se la risposta è "Sì", l'Impresa Dichiarante non completa le righe 1.3.2.1.15 e 1.3.2.1.16.

Nota 1.3.2.1.15: l'Impresa Dichiarante segnala la quota complessiva di partecipazioni (in percentuale) detenute nell'impresa rispetto al totale delle partecipazioni della medesima impresa. Le partecipazioni complessive (dirette e indirette) delle controllanti, rilevanti ai fini dell'imposta minima integrativa/equivalente, è la somma delle partecipazioni detenute da ciascuna controllante tenuta ad applicare un'imposta minima integrativa/equivalente rispetto alle imprese a bassa imposizione. La quota complessiva di partecipazioni (in percentuale) è pari a zero se non esiste alcuna controllante tenuta ad applicare un'imposta minima integrativa/equivalente in relazione al reddito delle imprese a bassa imposizione. Se una controllante (che detiene una partecipazione in un'impresa a bassa imposizione indirettamente tramite una partecipante intermedia o una partecipante parzialmente posseduta che non è idonea per l'esclusione dall'imposta minima integrativa/equivalente ai sensi dell'articolo 14, comma 3 o dell'articolo 15, comma 3, del Decreto Legislativo - corrispondenti agli articoli 2.1.3 e 2.1.5 delle Model Rules) è tenuta ad applicare l'imposta minima integrativa/equivalente, le relative partecipazioni sono conteggiate una sola volta ai fini del calcolo dell'importo complessivo.

Nota 1.3.2.1.15: l'Impresa Dichiarante indica l'importo complessivo dell'imposizione integrativa (in percentuale) relativa al membro del gruppo a controllo congiunto rispetto all'importo totale dell'imposizione integrativa per quel membro del gruppo a controllo congiunto. L'importo complessivo dell'imposizione integrativa attribuito alle controllanti tenute ad applicare l'imposta minima integrativa/equivalente è la somma degli importi dell'imposizione integrativa attribuita a ciascuna controllante tenuta ad applicare l'imposta minima integrativa/equivalente in relazione all'entità a controllo congiunto a bassa imposizione o all'entità sussidiaria a controllo congiunto a bassa imposizione. L'importo complessivo è pari a zero se nessuna controllante è tenuta ad applicare

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

un'imposta minima integrativa/equivalente in relazione al reddito dell'entità a controllo congiunto o dell'entità sussidiaria a controllo congiunto a bassa imposizione. Se una controllante possiede una partecipazione nella suddetta entità a bassa imposizione indirettamente attraverso un'altra controllante che è tenuta ad applicare l'imposta minima integrativa/equivalente, l'importo dell'imposizione integrativa è conteggiato una sola volta ai fini del calcolo dell'importo aggregato.

Nota 1.3.2.1.16: l'Impresa Dichiarante dichiara se le partecipazioni della controllante capogruppo nell'impresa sono detenute direttamente o indirettamente attraverso controllanti tenute ad applicare un'imposta minima integrativa/equivalente in relazione a tale impresa (o se l'importo complessivo dell'imposizione integrativa attribuita alle controllanti tenute ad applicare un'imposta minima integrativa/equivalente per il membro del gruppo a controllo congiunto riduce a zero l'importo della imposizione integrativa relativa al gruppo stesso).

Nota 1.3.2.1.15 e 1.3.2.1.16: l'Impresa Dichiarante non completa le righe qualora la controllante capogruppo sia tenuta ad applicare l'imposta minima integrativa/equivalente rispetto alle pertinenti imprese (che potrebbero anche essere localizzate nel Paese della controllante capogruppo). In tutti gli altri casi, l'Impresa Dichiarante completa queste righe solo qualora una controllante sia tenuta ad applicare l'imposta minima integrativa/equivalente con riferimento a un'impresa della quale detiene una partecipazione inferiore al 100 per cento.

1.3.2.2 Entità escluse

Nota 1.3.2.2: le informazioni riportate nella tabella devono riguardare ogni entità esclusa e devono essere aggiornate all'ultimo giorno dell'esercizio di riferimento. Un'entità esclusa è un'entità appartenente al gruppo definita nell'articolo 11, comma 1, del Decreto Legislativo (corrispondente agli articoli 1.5.1 e 1.5.2. delle Model Rules).

Nota 1.3.2.2.1: l'Impresa Dichiarante segnala "No" se le informazioni riportate ai punti 1.3.2.1.3, 1.3.2.2.2 e 1.3.2.2.3 della Comunicazione Rilevante presentata per l'esercizio precedente sono ancora valide e complete per l'esercizio di riferimento. Se la risposta è No, l'Impresa Dichiarante non compila i punti 1.3.2.2.2 e 1.3.2.2.3. Se la risposta è Sì, l'Impresa Dichiarante compila i suddetti punti rispetto a tutte le entità escluse.

Nota 1.3.2.2.2: l'Impresa Dichiarante indica la denominazione di ciascuna entità esclusa.

Nota 1.3.2.2.3: l'Impresa Dichiarante segnala la tipologia di ciascuna entità esclusa. Deve essere selezionata l'opzione pertinente (solo una applicabile) tra le seguenti:
• entità statale
• organizzazione internazionale
• organizzazione senza scopo di lucro
• fondo pensione
• fondo di investimento che è una controllante capogruppo
• veicolo di investimento immobiliare che è una controllante capogruppo
• entità detenuta dall'entità esclusa di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 1.5.2 (a) delle Model Rules)
• entità detenuta da un'entità esclusa di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 1.5.2 (b) delle Model Rules).

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

1.3.3. Variazioni della struttura del gruppo che si sono verificati durante l'esercizio di riferimento

Nota 1.3.3.a: l'Impresa Dichiarante segnala "Sì" se si sono verificati dei cambiamenti durante l'esercizio cui si riferisce la Comunicazione Rilevante che non sono riportati nella tabella 1.3.3 perché non influenzano il calcolo dell'ETR, il calcolo dell'imposizione integrativa o l'attribuzione dell'imposizione integrativa in qualsiasi momento dell'esercizio di riferimento (ad esempio quando un'impresa, non coinvolta in alcuna attività transfrontaliera di imputazione del reddito o delle imposte, che prima del cambiamento era direttamente e interamente posseduta dalla controllante capogruppo ed è stata in seguito trasferita ad un'altra impresa direttamente e interamente posseduta dalla medesima controllante capogruppo).

Nota 1.3.3: l'Impresa Dichiarante non completa la tabella se nessuna impresa o altra entità del gruppo o se nessun membro di un gruppo a controllo congiunto è stato soggetto a modifiche durante l'esercizio di riferimento. L'Impresa Dichiarante completa questa tabella solo per i cambiamenti verificatosi nel corso dell'esercizio di riferimento che hanno influenzato il calcolo dell'ETR (ad esempio, per le imprese coinvolte nell'imputazione transfrontaliera di reddito o di imposte) o il calcolo o l'attribuzione dell'imposizione integrativa (ad esempio, la misura in cui l'imposta minima integrativa/equivalente si applica a un'impresa).

Nota 1.3.3.1: l'Impresa Dichiarante segnala tutte le imprese (o altre entità del gruppo, ad esempio, le entità escluse) o i membri dei gruppi a controllo congiunto che sono stati soggetti a modifiche riguardanti la loro struttura proprietaria o il loro status durante l'esercizio di riferimento.

Nota 1.3.3.2: l'Impresa Dichiarante segna il codice fiscale utilizzato, ai fini delle imposte rilevanti, nel Paese dove l'impresa (o altre entità) del gruppo o il membro di un gruppo a controllo congiunto è localizzato o, se non è disponibile il codice fiscale, un codice con una funzione equivalente come, ad esempio, il numero di registrazione dell'entità.

Nota 1.3.3.3: l'impresa Dichiarante segnala la data di efficacia (utilizzando il formato gg - mm - aaaa) di qualsiasi modifica nella struttura proprietaria o qualsiasi cambiamento nello status dell'impresa (o altra entità) del gruppo multinazionale o nazionale o del membro di un gruppo a controllo congiunto. Se un'impresa (o altra entità) del gruppo o membro di un gruppo a controllo congiunto è stato soggetto a più di una modifica durante l'esercizio di riferimento, l'Impresa Dichiarante dove compilare una riga separata per ciascuno di tali cambiamenti.

Nota 1.3.3.4: l'Impresa Dichiarante segnala lo status rilevante ai fini dell'imposizione integrativa assunto dall'impresa (o altra entità) del gruppo o membro del gruppo a controllo congiunto il giorno precedente la data della modifica. Selezionare l'opzione /le opzioni pertinenti tra le seguenti:

- impresa
- entità trasparente - entità fiscalmente trasparente
- entità trasparente - entità ibrida inversa
- entità ibrida
- stabile organizzazione
- casa madre
- impresa partecipante di minoranza
- impresa partecipata in misura minoritaria

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

- impresa partecipata di minoranza
- entità di investimento
- entità assicurativa di investimento
- veicolo di cartolarizzazione
- entità a controllo congiunto (JV)
- entità sussidiaria a controllo congiunto
- entità non materiale
- partecipante parzialmente posseduta
- partecipante intermedia
- controllante capogruppo
- controllante tenuta ad applicare l'imposta minima integrativa/equivalente ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 10.3.5 delle Model Rules)
- entità esclusa
- entità non appartenente al gruppo.

Se ricorre più di un'opzione, l'Impresa Dichiarante seleziona tutte le opzioni pertinenti.

Nota 1.3.3.5: l'Impresa Dichiarante segnala lo status rilevante ai fini dell'imposizione integrativa assunto dall'Impresa (o altra entità del gruppo) o dal membro del gruppo a controllo congiunto successivamente alla sua modifica. Selezionare l'opzione /le opzioni pertinenti tra le seguenti:

- impresa
- entità trasparente - fiscalmente trasparente
- entità trasparente - entità ibrida inversa
- entità ibrida
- stabile organizzazione
- casa madre
- impresa partecipante di minoranza
- impresa partecipata in misura minoritaria
- impresa partecipata di minoranza
- entità di investimento
- entità assicurativa di investimento
- entità di cartolarizzazione
- entità a controllo congiunto (JV)
- entità sussidiaria a controllo congiunto
- entità non materiale
- partecipante parzialmente posseduta
- partecipante intermedia
- controllante capogruppo
- controllante tenuta ad applicare un'imposta minima integrativa/equivalente ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 10.3.5 delle Model Rules)
- entità esclusa
- entità non appartenente al gruppo.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Se ricorre più di un'opzione, l'Impresa Dichiarante seleziona tutte le opzioni pertinenti.

Nota da 1.3.3.5 a 1.3.3.8: se un'impresa (o altra entità del gruppo) o un membro di un gruppo a controllo congiunto è liquidato o cessa di essere una entità del gruppo durante l'esercizio di riferimento, l'Impresa Dichiarante segnala, al punto 1.3.3.4, lo status rilevante ai fini dell'imposizione integrativa in essere anteriormente alla sua modifica e, al punto 1.3.3.5, la natura di "entità non appartenente al gruppo". Inoltre, l'Impresa Dichiarante, al punto 1.3.3.6, indica le entità che detengono partecipazioni nell'impresa (o in un'entità del gruppo) o in una entità appartenente a un gruppo a controllo congiunto con riferimento al giorno della modifica ma prima di essa e, al punto 1.3.3.7, segnala le partecipazioni detenute nell'impresa (o in un'entità del gruppo) o in una entità appartenente a un gruppo a controllo congiunto da una qualsiasi di tali entità. L'Impresa Dichiarante non compila il punto 1.3.3.8.

Nota da 1.3.3.6 a 1.3.3.8: l'Impresa Dichiarante non completa le colonne 1.3.3.6 e 1.3.3.7 con riferimento alle entità escluse che erano tali prima della modifica. L'Impresa Dichiarante non completa le colonne 1.3.3.6 e 1.3.3.8 con riferimento alle entità escluse che sono tali dopo la modifica.

Nota 1.3.3.6: se l'Impresa (o altra entità del gruppo) o un membro di un gruppo a controllo congiunto è una stabile organizzazione, l'Impresa Dichiarante indica la sua casa madre nella colonna 1.3.3.6 e segnala il 100% nella colonna 1.3.3.7 o 1.3.3.8.

Nota 1.3.3.6: l'Impresa Dichiarante segnala tutte le imprese, le entità del gruppo, le entità escluse, i membri dei gruppi a controllo congiunto o le entità non appartenenti al gruppo che detengono direttamente partecipazioni nell'impresa (o altra entità del gruppo) o in una entità appartenente a un gruppo a controllo congiunto il giorno precedente la modifica o il giorno della modifica e successivamente alla stessa. Le entità escluse che non sono controllanti capogruppo e le entità che non appartengono al gruppo dovrebbero essere riportate in forma aggregata (ossia: "entità escluse (aggregate)" o "entità non appartenenti al gruppo (aggregate)"). L'Impresa Dichiarante deve segnalare anche qualsiasi entità del gruppo che detiene indirettamente partecipazioni nell'impresa (o in un'altra entità del gruppo) attraverso un'entità esclusa o un'entità non appartenente al gruppo nel giorno precedente la modifica o il giorno della modifica e successivamente alla stessa.

Nota 1.3.3.7: l'Impresa Dichiarante indica (in percentuale) le quote partecipative detenute nell'impresa (o in un'altra entità del gruppo) o in una entità appartenente a un gruppo a controllo congiunto da parte delle imprese, delle entità escluse, delle entità appartenenti a un gruppo a controllo congiunto e delle entità non appartenenti al gruppo indicate nella colonna 1.3.3.6 il giorno precedente la modifica, secondo le istruzioni fornite nella Nota 1.3.2.1.10.

Nota 1.3.3.8: l'Impresa Dichiarante indica (in percentuale) le quote partecipative detenute nell'impresa (o in un'altra entità del gruppo) o in una entità appartenente a un gruppo a controllo congiunto da parte dell'imprese, delle entità escluse, delle entità appartenenti a un gruppo a controllo congiunto e delle entità non appartenenti al gruppo indicate nella colonna 1.3.3.6 il giorno della modifica e successivamente alla stessa, secondo le istruzioni fornite nella Nota 1.3.2.1.10.

1.4. Sintesi delle informazioni di alto livello

Nota 1.4: l'Impresa Dichiarante non compila le colonne da 1.4.2 a 1.4.9 nei casi in cui non c'è un Paese con diritti impositivi (la colonna 1.4.4 è vuota) rispetto al Paese identificato al punto 1.4.1.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Nota 1.4.1: l'Impresa Dichiarante compila la tabella di sintesi per ogni Paese dove il gruppo ha un'impresa o dove si trovano le entità appartenenti a gruppi a controllo congiunto e ciascun sottogruppo per il quale è previsto un calcolo separato dell'ETR o l'applicazione separata dell'imposizione integrativa.

Nota 1.4.1: l'Impresa Dichiarante riporta il codice alfabetico del paese a 2 caratteri, basato sullo standard ISO 3166-1 Alpha 2, per il Paese dove il gruppo ha un'impresa o dove si trovano le entità appartenenti ai gruppi a controllo congiunto.

Nota 1.4.2: se applicabile, l'Impresa Dichiarante identifica ogni sottogruppo, come riportato al punto 2.1.2 e/o 3.1.2.

Nota 1.4.3: l'Impresa Dichiarante indica il codice fiscale dell'entità al vertice della struttura proprietaria di ciascun sottogruppo identificato al punto 1.4.2.

Nota 1.4.4: l'Impresa Dichiarante indica il nome del Paese o dei Paesi con diritti impositivi rispetto al Paese identificato al punto 1.4.1 e, se esistente, il pertinente sottogruppo identificato al punto 1.4.3 sotto forma di codici paese alfabetici a 2 caratteri basato sullo standard ISO 3166-1 Alpha 2. La definizione di "Paese con diritti impositivi" di cui al successivo periodo include un Paese che richiede a una controllante di applicare un'imposta minima integrativa/equivalente ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 10.3.5 delle Model Rules), anche se quella controllante è localizzata in un altro Paese ai fini dell'imposizione integrativa**.** Un Paese ha diritti impositivi nei confronti di un altro qualora, in base all'ordine delle regole OCSE, della Direttiva e del Decreto Legislativo, l'imposizione integrativa calcolata in relazione a quest'ultimo Paese risulterebbe dovuta da un'impresa localizzata nel primo Paese in base alle disposizioni impositive del primo Paese. In particolare, un Paese con un'imposta minima nazionale/equivalente con i requisiti per essere considerata un "porto sicuro" o un Paese con un'imposta minima integrativa che si applica alle entità nazionali, hanno diritti impositivi nei loro confronti. Inoltre, più Paesi possono avere diritti impositivi nei confronti dello stesso Paese. Ciò può accadere, ad esempio, quando sia la controllante capogruppo sia una partecipante parzialmente posseduta sono tenute ad applicare l'imposta minima integrativa/equivalente in relazione a un'impresa localizzata in un terzo Paese. In tal caso, sia il Paese della controllante capogruppo sia quello della partecipante parzialmente posseduta devono essere segnalati al punto 1.4.4. Allo stesso modo, i Paesi tenuti ad applicare l'imposta minima suppletiva/equivalente hanno tutti diritti impositivi in relazione alle giurisdizioni per le quali l'Imposta minima integrativa non è ridotta a zero ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 2.5. delle Model Rules), calcolata in relazione a quest'ultime giurisdizioni.

Nota 1.4.5: l'Impresa Dichiarante segnala se l'imposizione integrativa è stata ridotta a zero rispetto al Paese identificato al punto 1.4.1 o rispetto al pertinente sottogruppo indicato al punto 1.4.3 per effetto dell'applicazione di un Regime semplificato o del regime *de minimis* indicati, rispettivamente, ai punti 2.2.1 e 2.2.2. L'Impresa Dichiarante segnala l'opzione pertinente applicata ai fini del Regime Semplificato in conformità alla Nota 2.2.1.1.1.

Nota 1.4.6: l'Impresa Dichiarante comunica l'intervallo in cui si colloca l'ETR del Paese identificato al punto 1.4.1 o del pertinente sottogruppo indicato al punto 1.4.3 e riportato al punto 3.2.1.e). Le opzioni sono: (a) inferiore al 2,5%; (b) 2,5% o superiore ma inferiore al 5%; (c) 5% o superiore ma inferiore al 7,5%; (d) 7,5% o superiore ma inferiore al 10%; (e) 10% o superiore ma inferiore al

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

12,5%; (f) 12,5% o superiore ma inferiore al 15%; (g) 15% o superiore ma inferiore al 17,5%; (h) 17,5% o superiore ma inferiore al 20%; (i) 20% o superiore ma inferiore al 22,5%; (j) 22,5% o superiore ma inferiore al 25%; (k) 25% o superiore ma inferiore al 27,5%; (l) 27,5% o superiore ma inferiore al 30%; (m) 30% o superiore. L'Impresa Dichiarante non completa questa colonna se il gruppo (o il relativo sottogruppo) ha una perdita rilevante nel Paese. Inoltre, l'Impresa Dichiarante non completa questa colonna per i Paesi (o sottogruppi) rispetto ai quali la sezione 3 della Comunicazione Rilevante non deve essere completata.

Nota 1.4.7: l'Impresa Dichiarante indica se l'applicazione dell'esclusione basata sulla sostanza (SBIE) rispetto al Paese indicato al punto 1.4.1 o al pertinente sottogruppo indicato al punto 1.4.3 ha comportato l'azzeramento dell'imposizione integrativa dovuta per il suddetto Paese o sottogruppo. Se non è stato calcolato alcuno SBIE per il Paese o per il sottogruppo, l'Impresa Dichiarante deve indicare "n/a".

Nota 1.4.8: l'Impresa Dichiarante segnala l'intervallo in cui ricade l'imposta minima nazionale/equivalente dovuta per il Paese di cui al punto 1.4.1 o per il pertinente sottogruppo di cui al punto 1.4.3, come riportata al punto 3.3.1.e). Le opzioni sono: (a) nessuna imposta dovuta; (b) inferiore a 1 milione di euro ; (c) da 1 milione di euro a meno di 5 milioni di euro; (d) da 5 milioni di euro a meno di 25 milioni di euro; (e) da 25 milioni di euro a meno di 50 milioni di euro; (f) da 50 milioni di euro a meno di 75 milioni di euro; (g) da 75 milioni di euro a meno di 100 milioni di euro; (h) da 100 milioni di euro a meno di 250 milioni di euro; (i) 250 milioni di euro o più.

Nota 1.4.9: l'Impresa Dichiarante indica l'intervallo in cui ricade l'imposizione integrativa dovuta rispetto al Paese di cui al punto 1.4.1 o al pertinente sottogruppo di cui al punto 1.4.3, come riportata in 3.3.1.f). Le opzioni sono: (a) nessuna imposizione integrativa dovuta ; (b) inferiore a 1 milione di euro; (c) da 1 milione di euro a meno di 5 milioni di euro ; (d) da 5 milioni di euro a meno di 25 milioni di euro; (e) da 25 milioni di euro a meno di 50 milioni di euro ; (f) da 50 milioni di euro a meno di 75 milioni di euro; (g) da 75 milioni di euro a meno di 100 milioni di euro ; (h) da 100 milioni di euro a meno di 250 milioni di euro; (i) 250 milioni di euro o più. Se al punto 3.1.10 è indicato un importo diverso rispetto a quello del punto 3.3.1.f), l'Impresa Dichiarante indica sia l'intervallo in cui ricade l'imposizione integrativa dovuta, riportata nel punto 3.3.1.f), sia l'intervallo in cui ricade l'importo medio dell'eventuale imposizione integrativa dovuta ai sensi della normativa nazionale di ciascun Paese con diritti impositivi, rispetto al Paese indicato al punto 1.4.1 o al pertinente sottogruppo indicato al punto 1.4.3(eventuale), come riportato al punto 3.1.10 con le opzioni sopra indicate. Ai fini della media, gli importi indicati al punto 3.1.10 sono ponderati in base al pertinente importo della quota di attribuzione dell'imposizione integrativa attribuito al Paese (dopo l'eventuale scomputo previsto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo, corrispondente all'articolo 2.3.2 delle Model Rules) o in base alla percentuale dell'imposta minima suppletiva/equivalente imputabile al Paese e calcolata secondo le Regole OCSE, della Direttiva e del Decreto Legislativo.

2. REGIMI SEMPLIFICATI ED ESCLUSIONI GIURISDIZIONALI

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

L'Impresa Dichiarante completa la Sezione 2 per ciascun Paese rispetto al quale si applicano le eccezioni al calcolo dell'imposizione integrativa previste dalle Regole OCSE, dalla Direttiva e dal Decreto Legislativo. In particolare, questa sezione evidenzia l'applicazione di tali eccezioni.

La sezione 2.1 contiene informazioni di base relative al Paese. Poiché alcune eccezioni si applicano a livello di sottogruppo, la Sezione 2.1 richiede l'identificazione di tali sottogruppi.

La Sezione 2.2 contiene le informazioni rilevanti per le eccezioni al calcolo dell'imposizione integrativa, vale a dire i casi in cui l'imposizione integrativa è ridotta a zero per effetto dell'applicazione di un regime semplificato o dell'esclusione *de minimis*.

La Sezione 2.3 fornisce informazioni che dimostrano che il gruppo è titolato a fruire l'esclusione di cui all'articolo 56 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 9.3 delle Model Rules) o dell'esclusione dall'imposta minima nazionale/equivalente ai sensi del paragrafo 118.51 del Commentario alla QDMTT (fase iniziale dell'attività internazionale).

L'Impresa Dichiarante presenta la sezione "Regimi semplificati ed esclusioni" fruiti in relazione ad un Paese all'amministrazione fiscale del Paese della controllante capogruppo o del Paese che vanta diritti impositivi rispetto al primo Paese. In particolare, l'Impresa Dichiarante presenta la sezione "Regimi semplificati ed esclusioni" all'amministrazione fiscale del Paese in cui un'imposta minima nazionale/equivalente è applicata alle imprese o alle entità a controllo congiunto o alle entità sussidiarie a controllo congiunto del gruppo ivi localizzate.

2.1. Caratteristiche del Paese

Nota 2.1: Impresa Dichiarante comunica le informazioni relative a ciascun Paese in cui sono localizzate le imprese o i membri dei gruppi a controllo congiunto.

Nota 2.1.1: l'Impresa Dichiarante riporta il codice alfabetico del paese a 2 caratteri basato sullo standard ISO 3166-1 Alpha 2 per il Paese. L'Impresa Dichiarante segnala " Apolide " per ogni impresa apolide.

Nota 2.1.2: in questa riga possono essere indicati sottogruppi diversi. Devono essere selezionate le opzioni pertinenti dal seguente elenco:

- impresa
- sottogruppo di minoranza (specificare quale sottogruppo di minoranza)
- singole imprese partecipate in misura minoritaria
- entità di investimento
- gruppo a controllo congiunto (specificare quale gruppo a controllo congiunto)
- entità apolide
- regime transitorio semplificato - impresa
- regime transitorio semplificato - gruppo a controllo congiunto (specificare quale gruppo a controllo congiunto)
- regime semplificato per l'imposta minima suppletiva/equivalente.

Le "singole imprese partecipate in misura minoritaria" sono imprese partecipate in misura minoritaria che non fanno parte di alcun sottogruppo di minoranza.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Le entità di investimento includono anche le entità a controllo congiunto o le entità sussidiarie a controllo congiunto che si qualificano come entità di investimento ma non includono le entità di investimento per le quali è stata effettuata l'opzione di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.5 delle Model Rules). I sottogruppi di minoranza possono essere costituiti da membri di gruppi a controllo congiunto. Le entità apolidi includono anche i membri dei gruppi a controllo congiunto che sono apolidi. L'Impresa Dichiarante riporta le informazioni rilevanti per ogni sottogruppo.

Nota 2.1.3.: l'Impresa Dichiarante indica il codice fiscale dell'entità al vertice della struttura proprietaria di ciascun sottogruppo indicato nella riga 2.1.2.

Nota 2.1.4.: l'impresa Dichiarante indica i nomi del/i Paese/i con diritti impositivi rispetto al Paese indicato in 2.1.1 e, se del caso, al pertinente sottogruppo indicato in 2.1.2 sotto forma di codice paese alfabetico a 2 caratteri basato sullo standard ISO 3166-1 Alpha 2. Un Paese ha diritti impositivi nei confronti di un altro, se, in base alle regole sull'ordine di applicazione dell'imposizione integrativa, l'Imposizione integrativa calcolata in relazione a quest'ultimo Paese risulta dovuta da un'impresa localizzata nel primo Paese in base alle sue disposizioni impositive. In particolare, un Paese che ha implementato un'imposta minima nazionale/equivalente con i requisiti per essere considerata un "porto sicuro" o un Paese con un'imposta minima integrativa/equivalente che si applica alle imprese ed entità nazionali hanno diritti impositivi nei loro confronti. Inoltre, più Paesi possono avere diritti impositivi nei confronti dello stesso Paese. Ciò può accadere, ad esempio, quando sia la controllante capogruppo che una partecipante parzialmente posseduta sono tenute ad applicare l'imposta minima integrativa/equivalente in relazione a un'impresa localizzata in un terzo Paese. In tal caso, sia il Paese della controllante capogruppo, sia quello della partecipante parzialmente posseduta devono essere segnalati al punto 2.1.4. Allo stesso modo, i Paesi cui è imputabile l'imposta minima suppletiva/equivalente hanno tutti diritti impositivi in relazione ai Paesi per i quali l'imposizione integrativa non è ridotta a zero ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 2.5 delle Model Rules). Quando al punto 2.1.4 vengono segnalati più Paesi, l'Impresa Dichiarante compila anche il punto 2.1.5 per ciascuno di essi.

Nota 2.1.5: questa riga deve essere completata separatamente per ciascun Paese avente diritti impositivi che è indicato al punto 2.1.4. L'Impresa Dichiarante segnala "Sì" quando il gruppo ha dichiarato, nella sezione 2 del Modello, di essere idoneo a beneficiare di un regime semplificato o di un'esclusione sebbene non risulti idoneo a beneficiare di tale regime semplificato o di tale esclusione ai sensi della legislazione nazionale del pertinente Paese con diritti impositivi o, al contrario, il gruppo ha dichiarato, nella sezione 2 del Modello, di non essere idoneo a beneficiare di un regime semplificato o di un'esclusione sebbene risulti idoneo a beneficiare di tale regime semplificato o di tale esclusione ai sensi della legislazione nazionale della pertinente giurisdizione con diritti impositivi.
Nel caso in cui l'Impresa Dichiarante dichiari "Sì", deve sia: (i) compilare la Sezione 2 in relazione al regime semplificato o all'esclusione in questione; sia (ii) riportare nella Sezione 3 i calcoli giurisdizionali per quel Paese o sottogruppo.

2.2. Eccezioni applicabili in relazione al Paese (imposizione integrativa ridotta a zero)

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Questa Sezione contiene le informazioni rilevanti per le eccezioni al calcolo dell'imposizione integrativa, vale a dire i casi in cui l'imposizione integrativa è ridotta a zero per effetto dell'applicazione di un regime semplificato o dell'esclusione *de minimis*. La Sezione 2.2.1 richiede che l'Impresa Dichiarante, che ha optato per applicare il regime transitorio semplificato, segnali le informazioni necessarie a dimostrare che il gruppo è idoneo a fruire di tale regime in relazione al Paese. Richiede anche la divulgazione dei dati necessari ai fini della procedura semplificata di calcolo prevista nei regimi semplificati permanenti.

La sezione 2.2.2 richiede che l'Impresa Dichiarante, che ha optato per l'applicazione dell'esclusione *de minimis*, segnali le informazioni necessarie a dimostrare che il gruppo è idoneo a fruire di tale esclusione in relazione al Paese.

2.2.1 Opzione per il regime semplificato nel Paese

Nota 2.2.1.: Quando un regime semplificato riduce a zero l'imposizione integrativa per le imprese o i membri di gruppi a controllo congiunto, l'Impresa Dichiarante non completa nessuna tabella della Sezione 3 rispetto a quelle imprese o a quei membri di gruppi a controllo congiunto (ad eccezione di quanto indicato nelle note sottostanti).

2.2.1.1 Opzione per il regime semplificato

Nota 2.2.1.1.1: L'Impresa Dichiarante indica il tipo di regime semplificato che sceglie di applicare in relazione al Paese. Un gruppo che, in relazione ad un Paese, si qualifica per più di un regime semplificato deve scegliere quale tra questi applicare.

L'Impresa Dichiarante seleziona l'opzione pertinente: (a) regime semplificato permanente – test *de minimis*; (b) regime semplificato permanente – ETR test; (c) regime semplificato permanente – test del profitto ordinario; (d) imposta minima nazionale/equivalente con i requisiti del Porto Sicuro; (e) regime transitorio semplificato – Test *de minimis* ; (f) regime transitorio semplificato – ETR test semplificato; (g) regime transitorio semplificato – Test del profitto ordinario; o (h) regime transitorio semplificato per l'imposta minima suppletiva/equivalente. L'Impresa Dichiarante non deve selezionare l'opzione (e), (f) o (g) in relazione ad un Paese per l'esercizio di riferimento se il gruppo ha deciso, in relazione a tale Paese, di non applicare un regime semplificato o ha selezionato un'altra opzione rispetto a quelle indicate nelle lettere (e), (f) o (g) per l'esercizio precedente. L'opzione (h) può essere selezionata solo se trattasi del Paese della controllante capogruppo, in conformità con la relativa disciplina (cfr. articolo 21, comma 9, del Decreto Legislativo e articolo 15 del DM 20 maggio 2024.

Nota 2.2.1.1.1: se è selezionata l'opzione (a), (b) o (c) e la semplificazione si applica soltanto ad una parte dei calcoli per determinare l'imposizione integrativa, l'Impresa Dichiarante completa anche le parti pertinenti della Sezione 3 che non sono incluse nel regime semplificato.

Nota 2.2.1.1.1: se è selezionata l'opzione (a), (b) o (c), e la semplificazione si applica solo ad alcune imprese o membri di gruppi a controllo congiunto rientranti nei sottogruppi identificati al punto 2.1.3, l'Impresa Dichiarante compila anche la Sezione 3 per tutte le imprese o i membri di gruppi a controllo

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

congiunto localizzati nel Paese in cui si applica il regime semplificato, come indicato nella guida esplicativa.

Nota 2.2.1.1.1: se è selezionata l'opzione (a), (b) o (c) e sorge un'imposta minima integrativa addizionale in relazione al Paese, l'Impresa Dichiarante compila anche le colonne da 1.4.8 a 1.4.9, le colonne da 3.3.1.d) a 3.3.1.f), la Sezione 3.3.3 e la Sezione 3.4 rispetto alle pertinenti imprese o membri di gruppi a controllo congiunto localizzati nel Paese.

Nota 2.2.1.1.1: non deve essere selezionata l'opzione (d) quando trova applicazione la c.d. switch-off rule (disciplinata nelle Guide Amministrative dell'*Inclusive Framework on BEPS* e nell'articolo 34, comma 5, secondo periodo, del Decreto Legislativo) rispetto al Paese con i requisiti del Porto Sicuro o al pertinente sottogruppo. Se è selezionata l'opzione (d), l'Impresa Dichiarante può selezionare anche una delle altre opzioni. Se non è selezionata nessun'altra opzione, l'Impresa Dichiarante compila la Sezione 3 per tutte le imprese o per tutti i membri dei gruppi a controllo congiunto localizzati nel Paese ai fini del calcolo dell'imposta minima nazionale/equivalente (o per le entità apolidi se queste sono soggette, nel medesimo Paese, all'imposta minima nazionale/equivalente). Se il gruppo sceglie di applicare l'imposta minima nazionale/equivalente con i requisiti del Porto Sicuro insieme ad un altro regime di semplificazione (o regime di esclusione *de minimis*) disponibile ai sensi della legislazione del Paese, l'Impresa Dichiarante completa le pertinenti parti della Sezione 3 (o della Tabella 2.2.2) con i calcoli per la determinazione dell'imposta minima nazionale/equivalente. Tuttavia, l'Impresa Dichiarante non completa la Sezione 3.4 a meno che l'imposta minima nazionale/equivalente è attribuita, secondo la normativa del Paese di riferimento, tra le imprese (o i membri dei gruppi a controllo congiunto) in base al loro reddito rilevante. Se il Paese attribuisce tale imposta tra le imprese (o tra i membri di gruppi a controllo congiunto) in base al loro rispettivo reddito rilevante, l'Impresa Dichiarante compila le righe da 3.4.1.1.a) a 3.4.1.1.c).

Nota 2.2.1.1.1: se è selezionata l'opzione (c) o (g), l'Impresa Dichiarante completa anche la Sezione 3.3.2 (relativa alla riduzione basata sulla sostanza o SBIE) rispetto alle pertinenti imprese o ai membri dei gruppi a controllo congiunto in conformità con la disciplina dei regimi semplificati. Tuttavia, non è necessario che l'Impresa Dichiarante completi la Sezione 3.3.2 se è selezionata l'opzione (g) e il gruppo ha indicato al punto 2.2.1.3.a.2., in relazione al Paese, un utile netto contabile dell'esercizio pari a zero o una perdita netta contabile.

2.2.1.2 Regimi permanenti semplificati

a) Calcolo semplificato per le entità non materiali

Nota 2.2.1.2(a-d): se il calcolo semplificato per le entità non materiali è utilizzato secondo l'opzione (a), (b) o (c) del punto 2.2.1.1.1, l'Impresa Dichiarante riporta anche il totale dei ricavi, come stabilito nelle Regole OCSE (vedi documento "*Safe Harbours and Penalty Relief: Global Anti-Base Erosion Rules (Pillar Two)*" pubblicato il 15 dicembre 2022), di tutte le entità non-materiali localizzate nel Paese in relazione alle quali si è scelto di applicare la procedura semplificata di calcolo per l'esercizio di riferimento, il primo esercizio precedente (se applicabile) e il secondo esercizio precedente (se applicabile), nonché la rispettiva media dei tre esercizi. Se il calcolo semplificato per le entità non materiali è utilizzato secondo l'opzione (a) di cui al punto 2.2.1.1 e tale calcolo semplificato si applica solo in relazione ad alcune imprese del sottogruppo indicato al punto 2.1.3, l'Impresa Dichiarante completa anche la tabella 2.2.2.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Nota 2.2.1.1.a.2: se il calcolo semplificato per le entità non materiali è utilizzato ai sensi dell'opzione (b) di cui al punto 2.2.1.1.1, l'Impresa Dichiarante segnala l'imposta semplificata aggregata, come definita nelle Regole OCSE, di tutte le entità non-materiali localizzate nel Paese per il quale si è scelta l'opzione per l'applicazione della procedura semplificata di calcolo in relazione alle entità non materiali per l'esercizio di riferimento.

2.2.1.3 Regimi transitori semplificati

a) Regime transitorio semplificato

Nota 2.2.1.3.a: se i rendiconti finanziari qualificati utilizzati per completare questa tabella sono i bilanci separati dell'impresa o del membro di un gruppo a controllo congiunto e si basano su un principio contabile che differisce da quello utilizzato nel bilancio consolidato della controllante capogruppo, l'Impresa Dichiarante completa la Tabella 3.2.4.6.

Nota 2.2.1.3.a.1: se al punto 2.2.1.1.1 è selezionata l'opzione (e), l'Impresa Dichiarante indica il totale dei ricavi per il Paese come riportato nella Rendicontazione Paese per Paese Qualificata del gruppo (o Rendiconti Finanziari Qualificati per i membri dei gruppi a controllo congiunto) per l'esercizio di riferimento. L'opzione (e) non può essere selezionata se la somma dei ricavi totali delle imprese detenute per la vendita unitamente con i ricavi totali del Paese (come riportato nella Rendicontazione Paese per Paese Qualificata del gruppo) è pari o superiore a 10 milioni di euro.

Nota 2.2.1.3.a.2: se al punto 2.2.1.1.1 è selezionata l'opzione (e), (f) o (g), l'Impresa Dichiarante segnala l'utile netto contabile dell'esercizio per il Paese come riportato nella Rendicontazione Paese per Paese Qualificata del gruppo (o rendiconti finanziari qualificati per i membri dei gruppi a controllo congiunto) per l'esercizio di riferimento e in conformità con le metodologie stabilite nelle Regole OCSE.

Nota 2.2.1.3a.3: se al punto 2.2.1.1.1 è selezionata l'opzione (f), l'Impresa Dichiarante segnala le Imposte Rilevanti Semplificate delle pertinenti imprese o dei membri dei gruppi a controllo congiunto, come definite nelle Regole OCSE, per l'esercizio di riferimento.

b) Regime transitorio semplificato per l'imposta minima suppletiva/equivalente (UTPR)

Nota 2.2.1.3.b.1: se è selezionata l'opzione (h) al punto 2.2.1.1.1, l'Impresa Dichiarante segnala l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società del Paese della controllante capogruppo in conformità con il regime di semplificazione.

2.2.2. Opzione per l'esclusione de minimis

Nota 2.2.2: le entità di investimento e le imprese apolidi non sono ammesse al regime di esclusione *de minimis*. I ricavi rilevanti e il reddito/perdita rilevante di entrambe le tipologie di entità sono esclusi dal computo di cui all'articolo 37, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 5.5.3 delle Model Rules). I ricavi rilevanti e il reddito/perdita rilevante delle imprese partecipate in misura minoritaria sono presi in considerazione insieme a quelli delle altre imprese ai fini della determinazione dei ricavi rilevanti medi e del reddito rilevante medio del Paese dove le stesse sono localizzate.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Nota 2.2.2: se si sceglie di applicare l'esclusione *de minimis* rispetto ad un Paese con i requisiti per fruire del suddetto regime, l'Impresa Dichiarante completa la Sezione 3.2.4.6 (se applicabile) per il Paese. Se sorge un'imposizione integrativa addizionale nel Paese, l'Impresa Dichiarante compila anche le colonne da 1.4.8 a 1.4.9, le colonne da 3.3.1.d) a 3.3.1.f), la Sezione 3.3.3 e la Sezione 3.4 per il suddetto Paese.

Nota 2.2.2: l'Impresa Dichiarante sceglie se questa tabella è compilata ai fini dell'applicazione dell'esclusione *de minimis* o per fornire i calcoli relativi alle imprese, diverse dalle entità non materiali, se il calcolo semplificato per tali entità non materiali è utilizzato in base all'opzione (a) del punto 2.2.1.1 e i relativi calcoli semplificati si applicano solo a una parte delle imprese del sottogruppo individuato al punto 2.1.3.

Nota 2.2.2.1: l'Impresa Dichiarante riporta la somma dei ricavi delle imprese o dei membri dei gruppi a controllo congiunto localizzati nel Paese prima di qualunque rettifica prevista nel Capo III del Titolo II del Decreto Legislativo (corrispondente al capitolo 3 delle Model Rules).

Nota 2.2.2.2: l'Impresa Dichiarante riporta la somma dei ricavi rilevanti delle imprese o dei membri dei gruppi a controllo congiunto localizzati nel Paese.

Nota 2.2.2.3: l'impresa Dichiarante riporta l'utile o perdita contabile netta dell'esercizio (FANIL) aggregata relativa alle imprese o ai membri dei gruppi a controllo congiunto localizzati nel Paese.

Nota 2.2.2.4: l'Impresa Dichiarante riporta la somma del reddito o perdita rilevante delle imprese o membri dei gruppi a controllo congiunto localizzati nel Paese.

Note 2.2.2.a-c: l'Impresa Dichiarante segnala gli importi rilevanti relativi, rispettivamente: all'esercizio di riferimento, al primo esercizio precedente (se applicabile) e al secondo esercizio precedente (se applicabile).

Nota 2.2.2.d: se necessario, la media dei tre esercizi è calcolata, riparametrando ad anno solare, gli importi dei ricavi e del reddito (o della perdita) relativi all'esercizio precedente.

2.3. Fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo multinazionale (eventuale) o fase inziale di applicazione dell'imposizione integrativa da parte del gruppo nazionale (eventuale)

L'imposizione integrativa è ridotta a zero ai fini dell'imposta minima suppletiva/equivalente se il gruppo si trova nella fase iniziale dell'attività internazionale (cfr. articolo 56 del Decreto Legislativo corrispondente all'articolo 9.3 delle Model Rules). Se la suddetta esclusione si applica ai fini dell'imposta minima nazionale equivalente adottata da un Paese, questa imposta è ridotta a zero se il gruppo multinazionale è nella fase iniziale dell'attività internazionale (paragrafo 118.51 del Commentario alla QDMTT). La tabella è utilizzata anche per il gruppo nazionale che rientra per la prima volta nell'ambito applicativo dell'imposizione integrativa. Se ricorre il caso, la tabella sotto deve essere compilata per fornire informazioni che dimostrano che il gruppo è idoneo a fruire dell'esclusione dall'imposizione integrativa prevista nella fase iniziale di applicazione delle regole. Per i gruppi nazionali sarà compilato il solo punto 2.3.1.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Nota 2.3: quando si applica l'articolo 56 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 9.3 delle Model Rules) e nessuna entità del gruppo multinazionale è soggetta ad imposta minima integrativa/equivalente o il gruppo nazionale si trova in fase iniziale di applicazione delle disposizioni dell'imposizione integrativa, non è necessario che l'Impresa Dichiarante completi le sezioni 2.1, 2.2 o la sezione 3 in relazione ai Paesi rispetto ai quali l'imposizione integrativa è ridotta a zero ai sensi della suddetta disposizione.

Nota 2.3.1: l'Impresa Dichiarante deve indicare il primo giorno del primo esercizio in cui il gruppo multinazionale o nazionale di imprese rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione dell'imposizione integrativa. L'articolo 56 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 9.3 delle Model Rules) non si applica per gli esercizi che iniziano oltre il quinto anno successivo al primo giorno dell'esercizio indicato al presente punto 2.3.1. Per i gruppi multinazionali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposizione integrativa al momento della sua entrata in vigore, la data riportata al punto 2.3.1 sarà sostituita dalla data di entrata in vigore delle disposizioni sull'imposta minima suppletiva/equivalente.

Nota 2.3.2: il Paese di riferimento è definito nell'articolo 56, comma 3, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 9.3.3 delle Model Rules).

Nota 2.3.3: l'Impresa Dichiarante riporta il valore contabile netto dei beni tangibili di tutte le imprese appartenenti al gruppo localizzate nel Paese di riferimento nell'esercizio in cui il gruppo multinazionale rientra per la prima volta nell'ambito applicativo dell'imposizione integrativa (per la definizione di "Paese di riferimento" si veda l'articolo 54, comma 3, lettera b), del Decreto Legislativo e l'articolo 9.3.3. delle Model Rules).

Nota 2.3.4: la localizzazione delle entità a controllo congiunto, delle entità sussidiarie a controllo congiunto o delle entità di investimento che non sono entità escluse non è presa in considerazione per determinare il numero di Paesi dove il gruppo multinazionale opera.

Nota 2.3.5.a: l'Impresa Dichiarante riporta il codice alfabetico del paese a 2 caratteri basato sullo standard ISO 3166-1 Alpha 2 di ciascun Paese, diverso dal Paese di riferimento, dove sono localizzate le imprese nell'esercizio in cui il gruppo multinazionale rientra nella prima volta nell'ambito di applicazione dell'imposizione integrativa. Il numero di Paesi, diversi dal Paese di riferimento, non posso essere superiori a cinque.

Nota 2.3.5.b: l'Impresa Dichiarante riporta, per ogni Paese diverso dal Paese di riferimento, il valore contabile netto dei beni tangibili di tutte le imprese appartenenti al gruppo localizzate nel Paese, nell'esercizio in cui il gruppo multinazionale rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione dell'imposizione integrativa. I beni tangibili delle imprese apolidi sono considerati detenuti dalle imprese localizzate in uno dei Paesi, diverso dal Paese di riferimento, in cui il gruppo opera, a meno che questo non sia in grado di dimostrare che i suddetti beni tangibili siano fisicamente ubicati nel Paese di riferimento. I beni tangibili delle entità a controllo congiunto, delle entità sussidiare a controllo congiunto o delle entità di investimento che non sono entità escluse, non sono prese in considerazione per determinare la somma dei valori contabili netti dei beni tangibili di tutte le imprese localizzate nei Paesi diversi dal Paese di riferimento.

Nota 2.3.6: l'Impresa Dichiarante segnala il numero di Paesi dove sono localizzate le imprese del gruppo multinazionale durante l'esercizio oggetto della Comunicazione Rilevante. Se il suddetto

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

esercizio è l'esercizio in cui il gruppo multinazionale rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione dell'imposizione integrativa, non è necessario indicare queste informazioni in quanto possono essere ricavate dalle informazioni riportate al punto 2.3.4.

Nota 2.3.7: l'Impresa Dichiarante indica la somma del valore contabile netto dei beni tangibili di tutte le imprese appartenenti al gruppo localizzate in tutti Paesi, diversi dal Paese di riferimento, per l'esercizio oggetto della Comunicazione Rilevante. Se il suddetto esercizio è quello in cui il gruppo multinazionale rientra per la prima volta nell'ambito applicativo dell'imposizione integrativa, non è necessario indicare questa informazione in quanto può essere ricavata dalle informazioni riportate al punto 2.3.5.

3. CALCOLI

L'Impresa Dichiarante completa la Sezione 3 per ogni singolo Paese (o, eventualmente, per ogni sottogruppo) rispetto al quale non si applicano le eccezioni al calcolo dell'imposizione integrativa. In particolare, la sezione fornisce informazioni a supporto del calcolo dell'ETR e dell'imposizione integrativa effettuato dal gruppo nonché ulteriori dettagli sul calcolo dell'imposizione integrativa dovuta ai sensi delle Regole OCSE, della Direttiva e del Decreto Legislativo.

Questa sezione della Comunicazione Rilevante segue l'approccio giurisdizionale. L'Impresa Dichiarante è, perciò, tenuta a segnalare le informazioni rilevanti per singolo Paese. In specifiche circostanze, il calcolo dell'ETR e dell'imposizione integrativa viene eseguito per sottogruppi.

Sezione 3.1 richiede, quindi, l'identificazione di tali sottogruppi.

La sezione 3.2 contiene informazioni riguardanti il Paese che sono rilevanti per il calcolo dell'ETR e informazioni più dettagliate a livello di entità. L'Impresa Dichiarante può scegliere di utilizzare un sistema transitorio di rendicontazione semplificata come indicato nella Sezione 3.2.4.a).

L'Impresa Dichiarante completa la Sezione 3.3. per i singoli Paesi dove si applica l'imposizione integrativa, l'imposizione integrativa addizionale o l'imposta minima nazionale/equivalente.

Infine, la Sezione 3.4 identifica l'importo attribuibile a ciascuna controllante e fornisce maggiori dettagli sul calcolo dell'importo dell'imposta minima suppletiva/equivalente, nonché la percentuale dell'imposta minima suppletiva/equivalente attribuita a ciascun Paese, dove pertinente.

L'Impresa Dichiarante deposita la sezione con i calcoli dell'imposizione integrativa, effettuati per Paese, all'amministrazione fiscale del Paese in coerenza con quanto delineato nella sezione dedicata ai regimi semplificati e alle esclusioni. Un'eccezione si applica ai Paesi con diritti impositivi ai sensi dell'imposta minima suppletiva/equivalente ma con una percentuale di attribuzione pari a zero. L'Impresa Dichiarante deve depositare all'amministrazione fiscale di questi Paesi le informazioni sull'attribuzione dell'imposizione integrativa ai sensi dell'imposta minima suppletiva/equivalente (vale a dire solo la relativa riga della tabella 3.4.3) invece dell'intera sezione.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

3.1. Caratteristiche del Paese

Nota 3.1: l'Impresa Dichiarante comunica le informazioni relative a ciascun Paese dove il Gruppo ha un'impresa o dove sono localizzati i membri dei gruppi a controllo congiunto.

Nota 3.1.1: l'Impresa Dichiarante riporta il codice alfabetico del paese a 2 caratteri basato sullo standard ISO 3166-1 Alpha 2 per il Paese. L'Impresa Dichiarante segnala "Apolide" per ogni entità Apolide.

Nota 3.1.2: deve essere indicato l'eventuale "sottogruppo" in relazione al quale l'imposizione integrativa viene calcolata separatamente rispetto alle altre imprese del gruppo localizzate nel medesimo Paese. In questa riga possono essere indicati più sottogruppi. Devono essere selezionate le opzioni pertinenti tra le seguenti:

- imprese
- sottogruppi di minoranza (specificare quale sottogruppo di minoranza)
- imprese partecipate in misura minoritaria autonome
- entità di investimento
- gruppo a controllo congiunto (specificare quale gruppo a controllo congiunto)
- entità apolide.

Le "imprese partecipate in misura minoritaria autonome" sono imprese partecipate in misura minoritaria che non fanno parte di alcun sottogruppo di minoranza. Tra le entità di investimento sono incluse anche le entità a controllo congiunto e le entità sussidiarie a controllo congiunto che si qualificano come entità di investimento ma ne sono escluse le entità di investimento per le quali è stata effettuata l'opzione di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.5 delle Model Rules). Il "sottogruppo di minoranza" può essere costituito da membri di gruppi a controllo congiunto. Le imprese apolidi possono essere anche membri di gruppi a controllo congiunto che sono apolidi. L'Impresa Dichiarante riporta le informazioni rilevanti nelle sezioni 3.2 per ciascun sottogruppo.

Nota 3.1.3: l'Impresa Dichiarante comunica il codice fiscale dell'entità al vertice della struttura proprietaria di ciascun sottogruppo indicato nel punto 3.1.2.

Nota 3.1.4: l'Impresa Dichiarante indica i nomi del Paesi con diritti impositivi in relazione ai Paesi identificati al punto 3.1.1 e, se esistente, al pertinente sottogruppo identificato al punto 3.1.2 sotto forma di codici paese alfabetici a 2 caratteri basato sullo standard ISO 3166-1 Alpha 2 Un Paese ha diritti impositivi nei confronti di un altro qualora, in base all'ordine delle regole OCSE, della Direttiva e del Decreto Legislativo, l'imposizione integrativa calcolata in relazione a quest'ultimo Paese risulterebbe dovuta da un'impresa localizzata nel primo Paese in base alle disposizioni impositive del primo Paese. In particolare, un Paese con un'imposta minima nazionale/equivalente con i requisiti per essere considerata un "Porto Sicuro" o un Paese con un'imposta minima integrativa che si applica alle entità nazionali, hanno diritti impositivi nei loro confronti. Inoltre, diversi Paesi possono avere diritti impositivi nei confronti dello stesso Paese. Ciò può accadere, ad esempio, quando sia la controllante capogruppo sia una partecipante parzialmente posseduta sono tenute ad applicare l'imposta minima integrativa/equivalente in relazione a un'impresa localizzata in un terzo Paese. In tal caso, sia il Paese della controllante capogruppo sia quello della partecipante parzialmente posseduta devono essere segnalati al punto 3.1.4. Allo stesso modo, i Paesi tenuti ad applicare

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

l'imposta minima suppletiva/equivalente hanno tutti diritti impositivi in relazione alle giurisdizioni per le quali l'imposta minima integrativa non è ridotta a zero ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 2.5. delle Model Rules), calcolata in relazione a quest'ultime giurisdizioni.

Nota 3.1.5 a 3.1.10: questi dati non devono essere indicati se un solo Paese è segnalato come avente diritti impositivi al punto 3.1.4 o se, con riferimento al Paese (indicato al punto 3.1.1) o al sottogruppo (indicato al punto 3.1.3), si applica l'imposta minima nazionale/equivalente con lo status del Porto Sicuro. Ogni dato deve essere segnalato separatamente per ciascun Paese con diritti impositivi identificato al punto 3.1.4 ("Paese con diritti impositivi"). Se non ci sono differenze, l'Impresa Dichiarante deve riportare "nessuna differenza".

Nota 3.1.5: L'Impresa Dichiarante segnala l'aliquota di imposizione effettiva per un Paese indicato al punto 3.1.1 o per un sottogruppo indicato al punto 3.1.3 sulla base della normativa del Paese avente diritti impositivi, identificato al punto 3.1.4, se l'aliquota di imposizione effettiva è diversa da quella riportata al punto 3.2.1.e).

Nota 3.1.6: questi dati dovrebbero essere indicati solo se una diversa aliquota d'imposizione effettiva è riportata al punto 3.1.5 per un Paese identificato al punto 3.1.1 o per un sottogruppo identificato al punto 3.1.3. L'Impresa Dichiarante indica l'importo aggregato delle imposte rilevanti rettificate calcolato per quel Paese o sottogruppo sulla base della legislazione nazionale del Paese avente diritti impositivi, identificato al punto 3.1.4, se questo importo è diverso da quello riportato al punto 3.2.1.d).

Nota 3.1.7: questi dati dovrebbero essere forniti solo se una diversa aliquota d'imposizione effettiva è indicata al punto 3.1.5 per un Paese identificato al punto 3.1.1 o per un sottogruppo identificato in 3.1.3. L'Impresa Dichiarante segnala il reddito netto rilevante calcolato per quel Paese o sottogruppo sulla base della legislazione nazionale del Paese avente diritti impositivi, identificato al punto 3.1.4, se questo importo è diverso da quello riportato in 3.2.1.b).

Nota 3.1.8: questi dati dovrebbero essere indicati solo se una diversa imposizione integrativa dovuta è indicata al punto 3.1.10 per un Paese identificato al punto 3.1.1 o per un sottogruppo identificato al punto 3.1.3. L'Impresa Dichiarante segnala la riduzione del reddito basata sullo svolgimento di un'attività economica sostanziale (SBIE) applicabile per quel Paese o sottogruppo sulla base della legislazione nazionale del Paese avente diritti impositivi, identificato al punto 3.1.4, se questa quantità è diversa da quella riportata in 3.3.1.b).

Nota 3.1.9: l'Impresa Dichiarante indica l'importo dell'imposizione integrativa addizionale per il Paese identificato al punto 3.1.1 o per il sottogruppo individuato al punto 3.1.3 sulla base della legislazione nazionale del Paese avente diritti impositivi, identificato al punto 3.1.4, se questo importo è diverso da quello riportato al punto 3.3.1.d).

Nota 3.1.10: l'Impresa Dichiarante indica l'imposizione integrativa dovuta per il Paese identificato al punto 3.1.1 o per il sottogruppo individuato al punto 3.1.3 sulla base della legislazione nazionale del Paese avente diritti impositivi, identificato al punto 3.1.4, se questo importo è diverso da quello riportato in 3.3.1.f).

Nota 3.1.11: L'Impresa Dichiarante indica se esiste una differenza nell'applicabilità delle opzioni segnalate al punto 3.2.3 per un Paese identificato al punto 3.1.1 o per un sottogruppo identificato al

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

punto 3.1.3 e delle opzioni previste dalla legislazione nazionale del Paese avente diritti impositivi, identificato al punto 3.1.4.

Nota **3.1.12 a 3.1.15**: questi punti dati devono essere indicati separatamente per ciascun Paese con diritti impositivi, identificato al punto 3.1.4 ("il Paese con diritti impositivi"). Si deve rispondere alle domande solo se viene riportata una differenza al punto 3.1.6. Se non c'è alcuna differenza, l'Impresa Dichiarante riporta "nessuna differenza".

Nota **3.1.12**: l'Impresa Dichiarante segnala le imposte correnti aggregate dopo l'imputazione di cui all'articolo 31 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.3 delle Model Rules) (si veda punto 3.2.1.2.a.1) per il Paese identificato al punto 3.1.1 o per il sottogruppo individuato al punto 3.1.3 sulla base della legislazione nazionale del Paese avente diritti impositivi, identificato al punto 3.1.4.

Nota 3.1.13: l'Impresa Dichiarante segnala l'adeguamento effettuato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera d) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.1.2(d) delle Model rules) in relazione ai crediti d'imposta rimborsabili qualificati o ai crediti d'imposta trasferibili negoziabili nel calcolo delle imposte rilevanti rettificate (vedere punto 3.2.1.2.a.2.d) per il Paese identificato al punto 3.1.1 o per il sottogruppo individuato al punto 3.1.3 sulla base della legislazione nazionale del Paese con diritti impositivi identificato al punto 3.1.4.

Nota 3.1.14: l'Impresa Dichiarante segnala l'adeguamento effettuato nel calcolo delle imposte rilevanti rettificate ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.1.3(b) delle Model Rules) in relazione a un credito d'imposta rimborsabile non qualificato o a un credito d'imposta trasferibile non negoziabile o agli altri crediti d'imposta, non contabilizzati come riduzione delle imposte rilevanti correnti (si veda punto 3.2.1.2.a.2.g) per il Paese identificato al punto 3.1.1 o per il sottogruppo individuato al punto 3.1.3 sulla base della legislazione nazionale del Paese con diritti impositivi identificato al punto 3.1.4.

Nota 3.1.15: l'Impresa Dichiarante riporta l'importo per le imposte differite (vedi 3.2.2.1.a.1) per il Paese identificato al punto 3.1.1 o per il sottogruppo individuato al punto 3.1.3 sulla base della legislazione nazionale del Paese con diritti impositivi identificato al punto 3.1.4.

Nota da 3.1.16 a 3.1.18: questi dati dovrebbero essere indicati separatamente per ciascun Paese con diritti impositivi identificato al punto 3.1.4 ("Paese con diritti impositivi"). Se non ci sono differenze, l'Impresa Dichiarante segnala "nessuna differenza".

Nota 3.1.16: questi dati dovrebbero essere indicati solo se esiste una differenza riportata al punto 3.1.7. L'Impresa Dichiarante segnala l'adeguamento effettuato ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.2.4 delle Model Rules come integrato dalle A.G. luglio 2023) in relazione ai crediti d'imposta rimborsabili qualificati o ai crediti d'imposta trasferibili negoziabili nel calcolo del reddito o perdita rilevante (vedi 3.2.1.1.2.n) per il Paese identificato al punto 3.1.1 o per il sottogruppo individuato al punto 3.1.3 sulla base della legislazione nazionale del Paese con diritti impositivi identificato al punto 3.1.5.

Nota 3.1.17: l'Impresa Dichiarante segnala il saldo residuo dell'eccedenza delle imposte negative (di cui all'articolo 28, comma 7, del Decreto Legislativo che recepisce i chiarimenti forniti nel paragrafo 2.7 della A.G. febbraio 2023) da riportare per il Paese identificato al punto 3.1.1 o per il sottogruppo

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

individuato al punto 3.1.3 sulla base della legislazione nazionale del Paese con diritti impositivi identificato al punto 3.1.4 se questo importo è diverso da quello riportato al punto 3.2.1.2.b.4.

Nota 3.1.18: le informazioni sono segnalate solo se l'esercizio di riferimento è l'esercizio transitorio per il Paese identificato al punto 3.1.1 o per il sottogruppo identificato al punto 3.1.3. L'Impresa Dichiarante completa il punto 3.2.2.3 sulla base della normativa nazionale del Paese con diritti impositivi identificato al punto 3.1.4 se vi è una differenza fra queste informazioni e le informazioni riportate al punto 3.2.2.3.

3.2. Calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva

Questa sezione contiene informazioni rilevanti per il calcolo dell'ETR del Paese. Nella Sezione 3.2.1, è fornita una elencazione di tutte le rettifiche al valore dell'utile o perdita contabile netta dell'esercizio (FANIL) e alle imposte correnti di tutte le imprese o di tutti i membri dei gruppi a controllo congiunto su base giurisdizionale per identificare il reddito o la perdita rilevante, così come le imposte rilevanti rettificate relative al Paese.

La sezione 3.2.2 include informazioni sui calcoli relativi al Paese che si riferiscono alla contabilizzazione delle imposte differite, le rettifiche alla voce imposte differite e l'applicazione del meccanismo di recupero. Essa include anche informazioni rilevanti per l'applicazione delle norme transitorie.

La sezione 3.2.3 include informazioni sulle opzioni valevoli per il Paese che sono effettuate dall'Impresa Dichiarante.

Nella sezione 3.2.4, è fornita una elencazione delle variazioni indicate nella Sezione 3.2.1 per ciascuna impresa o membro del gruppo a controllo congiunto. L'Impresa Dichiarante può scegliere di utilizzare un sistema transitorio di rendicontazione semplificata durante il periodo transitorio, esaminato nella Sezione 3.2.4.a). In tal caso, non è necessario completare tutte le variazioni della sezione 3.2.4.

3.2.1 Aliquota d'imposizione effettiva (ETR)

Nota 3.2.1.a: l'Impresa Dichiarante indica l'importo complessivo dell'utile o della perdita contabile netta dell'esercizio determinato per tutte le imprese (o i membri del gruppo a controllo congiunto) localizzate nel Paese ai fini del bilancio consolidato della controllante capogruppo.

Nota 3.2.1.b: l'Impresa Dichiarante indica il reddito o perdita netta rilevante per il Paese. Se vi è più di un'entità di investimento localizzata nel Paese, l'Impresa Dichiarante segnala l'importo complessivo dei redditi o perdite rilevanti di ciascuna entità di investimento attribuibili al gruppo determinato ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.4.4 delle Model Rules).

Nota 3.2.1.c: l'Impresa Dichiarante indica l'importo complessivo delle imposte sul reddito contabilizzate nei conti finanziari delle imprese (o dei membri del gruppo a controllo congiunto) localizzate nel Paese.

Nota 3.2.1.d: l'Impresa Dichiarante indica l'importo complessivo delle imposte rilevanti rettificate di tutte le imprese (o dei membri di gruppi a controllo congiunto) localizzate nel Paese. Se vi è più di

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

un'entità di investimento localizzata nel Paese, l'Impresa Dichiarante riporta la somma delle imposte rilevanti rettificate di ciascuna entità di investimento come determinate ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.4.3 delle Model Rules).

Nota 3.2.1.e: l'Impresa Dichiarante indica l'aliquota di imposizione effettiva relativa al Paese. L'Impresa Dichiarante non completa questa colonna se il gruppo (o il relativo sottogruppo) ha una perdita rilevante nel Paese.

3.2.1.1 Calcolo del reddito o della perdita rilevante

Nella tabella seguente, l'Impresa Dichiarante è tenuta a segnalare, su base aggregata, tutte le rettifiche apportate all'utile o perdita contabile netta dell'esercizio (FANIL) di tutte le imprese o i membri di gruppi a controllo congiunto localizzati nel Paese. L'utile o perdita contabile netta dell'esercizio è il punto di partenza per il calcolo del reddito o perdita rilevante. L'Impresa Dichiarante deve necessariamente identificare, su base aggregata a livello giurisdizionale, l'importo netto di ciascuno tipo di rettifica apportata all'utile o perdita contabile netta dell'esercizio segnalando il pertinente importo della rettifica nella tabella sottostante.

Nota 3.2.1.1.1: l'Impresa Dichiarante riporta l'utile o perdita contabile netta dell'esercizio aggregato delle imprese o dei membri di gruppi a controllo congiunto localizzati nel Paese dopo l'imputazione del reddito o perdita rilevante tra le case madri e le stabili organizzazioni (cfr. articolo 25 del Decreto Legislativo corrispondente all'articolo 3.4 delle Model Rules) e l'assegnazione del reddito o perdita rilevante delle entità trasparenti (cfr. articolo 26 del Decreto Legislativo corrispondente all'articolo 3.5 delle Model Rules). L'articolo 26 del Decreto Legislativo riguarda anche l'imputazione del reddito o perdita rilevante di un'entità di investimento o di un'entità assicurativa di investimento che è trattata come un'entità fiscalmente trasparente a seguito dell'opzione di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.5 delle Model Rules).

Nota 3.2.1.1.2.a: l'Impresa Dichiarante segnala le rettifiche relative all'onere fiscale netto di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.2.1 (a) delle Model Rules).

Nota 3.2.1.1.2.b: l'Impresa Dichiarante segnala le rettifiche relative ai dividendi esclusi. Quando un movimento nel capitale di una compagnia assicurativa corrisponde economicamente a un dividendo escluso (al netto della commissione di gestione degli investimenti) derivante da un titolo detenuto per conto del contraente della polizza, il movimento delle riserve assicurative deve essere indicato come una variazione positiva (si aggiunge all'utile o perdita contabile netta) nella riga 3.2.1.1.2.b.

Nota 3.2.1.1.2.c: l'Impresa Dichiarante segnala le rettifiche relative alle plusvalenze o minusvalenze escluse su partecipazioni. L'importo di tali aggiustamenti deve includere anche gli utili o perdite su cambi esteri attribuibili agli strumenti di copertura quando è stata effettuata l'opzione per considerare tali utili o perdite alla stregua di plusvalenze o minusvalenze escluse su partecipazioni. I costi derivanti dai movimenti delle riserve assicurative relativi alle plusvalenze o minusvalenze escluse su partecipazioni derivanti da titoli detenuti per conto dei contraenti delle polizze devono essere segnalati come rettifiche positive (aggiunte all'utile o perdita contabile netta dell'esercizio) nella riga 3.2.1.1.2.c. L'importo delle rettifiche non deve includere plusvalenze o minusvalenze su partecipazioni che devono concorrere a determinare il reddito o perdita rilevante a seguito dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 23, comma 13, del Decreto Legislativo (cfr. paragrafo 57.4 e successivi del Commentario all'articolo 3.2.1. delle Model Rules).

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Nota 3.2.1.1.2.d: l'Impresa Dichiarante segnala le rettifiche relative all'utile o perdita netta imponibile da rivalutazione di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.2.1 (d) delle Model Rules).

Nota 3.2.1.1.2.e: l'Impresa Dichiarante segnala le rettifiche relative alle plusvalenze e minusvalenze da trasferimento di attività e passività escluse ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 6.3 delle Model Rules). L'importo di tali aggiustamenti è quello previsto all'articolo 23, comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.2.1 (e) delle Model Rules).

Nota 3.2.1.1.2.f: l'Impresa Dichiarante segnala le rettifiche relative agli utili o perdite asimmetrici su cambi esteri di cui all'articolo 23, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.2.1 (f) delle Model Rules).

Nota 3.2.1.1.2.g: l'Impresa Dichiarante segnala le rettifiche relative agli oneri illeciti e alle sanzioni non deducibili di cui all'articolo 23, comma 2, lettera g) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.2.1 (g) delle Model Rules).

Nota 3.2.1.1.2.h e 3.2.1.1.2.i: l'Impresa Dichiarante segnala le rettifiche relative agli errori e ai cambiamenti nei principi contabili di cui all'articolo 23, comma 2, lettera h) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.2.1 (h) delle Model Rules).

Nota 3.2.1.1.2.j: l'Impresa Dichiarante segnala le rettifiche relative agli oneri pensionistici maturati di cui all'articolo 23, comma 2, lettera i) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.2.1 (i) delle Model Rules).

Nota 3.2.1.1.2.k: l'Impresa Dichiarante segnala le riduzioni apportate all'utile o perdita contabile netta dell'esercizio delle imprese soggette ad un annullamento del debito quando la componente reddituale è esclusa dal reddito rilevante ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.2.1 delle Model Rules e correlate Guide Amministrative. Vedi anche articolo 5 del DM del 20 dicembre 2024).

Nota 3.2.1.1.2.l: l'Impresa Dichiarante segnala le rettifiche relative a pagamenti basati su azioni di cui all'articolo 23, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.2.2 delle Model Rules).

Nota 3.2.1.1.2.m: l'Impresa Dichiarante segnala le rettifiche derivanti dall'applicazione del principio di libera concorrenza alle transazioni intercorse tra imprese localizzate in differenti Paesi, come previsto all'articolo 23, comma 5, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.2.3 delle Model Rules).

Nota 3.2.1.1.2.n: l'Impresa Dichiarante segnala le rettifiche apportate all'utile o perdita contabile netta dell'esercizio ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.2.4 delle Model Rules). In particolare, qualsiasi importo contabilizzato in bilancio a riduzione delle imposte correnti (o di altre imposte rilevanti) e che dovrebbe essere trattato come componente reddituale è incluso come una rettifica positiva. Qualsiasi importo contabilizzato in bilancio come componente reddituale e che dovrebbe essere trattato come una riduzione delle imposte correnti (o di altre imposte rilevanti) è incluso come una rettifica negativa.

Nota 3.2.1.1.2.o: l'Impresa Dichiarante segnala le rettifiche derivanti dall'esercizio dell'opzione per la rilevanza degli utili e delle perdite, relative ad attività e passività, nell'esercizio del realizzo come

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

previsto all'articolo 23, commi 7 e 8, del Decreto legislativo (corrispondente all'articolo 3.2.5 delle Model Rules).

Nota 3.2.1.1.2.p: l'Impresa Dichiarante segnala le rettifiche conseguenti all'esercizio dell'opzione per la ripartizione della plusvalenza netta complessiva da cessione di attività, disciplinata nell'articolo 23, commi 9-12, del Decreto legislativo (corrispondente all'articolo 3.2.6 delle Model Rules).

Nota 3.2.1.1.2.q: l'Impresa Dichiarante segnala le rettifiche relative ai costi di accordi finanziari infragruppo, da operare in conformità all'articolo 23, comma 14, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.2.7 delle Model Rules).

Nota 3.2.1.1.2.r: l'Impresa Dichiarante segnala le rettifiche derivanti dall'esercizio dell'opzione per l'applicazione del trattamento contabile consolidato previsto all'articolo 23, comma 15, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.2.8 delle Model Rules).

Nota 3.2.1.1.2.s: l'Impresa Dichiarante segnala le rettifiche riguardanti le imposte delle imprese di assicurazione addebitate agli assicurati che sono escluse dal calcolo del reddito o perdita rilevante ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.2.9 delle Model Rules).

Nota 3.2.1.1.2.t: l'Impresa Dichiarante segnala le rettifiche riguardanti l'aumento o la diminuzione del patrimonio netto ascrivibile a distribuzioni corrisposte/dovute o ricevute/spettanti in relazione a strumenti finanziari *Additional Tier One Capital* o *Restricted Tier One Capital* ai sensi dell'articolo 23, comma 17, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.2.10 delle Model Rules).

Nota 3.2.1.1.2.u: l'Impresa Dichiarante segnala le rettifiche derivanti dalle modifiche al perimetro di consolidamento disciplinate all'articolo 41 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 6.2 delle Model Rules), come previsto nell'articolo 23, comma 19, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.2.11 delle Model Rules).

Nota 3.2.1.1.2.v: l'Impresa Dichiarante segnala le rettifiche derivanti dalla riduzione del reddito rilevante di un'entità trasparente che assume la qualifica di controllante capogruppo, disciplinata all'articolo 45 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.1 delle Model Rules), come previsto nell'articolo 23, comma 19, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.2.11 delle Model Rules).

Nota 3.2.1.1.2.w: l'Impresa Dichiarante segnala le rettifiche derivanti dalla riduzione del reddito rilevante della controllante capogruppo che è assoggettata al regime del dividendo deducibile disciplinato all'articolo 46 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.2 delle Model Rules), come previsto nell'articolo 23, comma 19, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.2.11 delle Model Rules).

Nota 3.2.1.1.2.x: l'Impresa Dichiarante segnala le rettifiche derivanti dall'esercizio dell'opzione per il regime della distribuzione imponibile di cui all'articolo 50 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.6 delle Model Rules), come previsto nell'articolo 23, comma 19, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.2.11 delle Model Rules).

Nota 3.2.1.1.2.y: l'Impresa Dichiarante segnala le rettifiche relative all'utile derivante dal trasporto marittimo internazionale di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.3 delle Model Rules).

Nota 3.2.1.1.2.z: l'Impresa Dichiarante segnala le rettifiche apportate all'utile o perdita contabile netta dell'esercizio delle imprese qualora le entità siano soggette ad un adeguamento ai sensi

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

dell'articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 9.1.3 delle Model Rules).

Nota 3.2.1.1.3: l'Impresa Dichiarante segnala il reddito (perdita) rilevante netta del Paese.

3.2.1.2 Calcolo delle imposte rilevanti rettificate

La tabella segue un approccio analogo a quello del calcolo del reddito o perdita rilevante del Paese. L'Impresa Dichiarante è tenuta a segnalare, su base aggregata, tutte le rettifiche apportate alle imposte correnti rispetto alle imposte rilevanti maturate nell'utile o perdita contabile netta dell'esercizio di tutte le imprese o di tutti i membri di gruppi a controllo congiunto localizzati nel Paese. L'Impresa Dichiarante segnala, su base aggregata e al livello del singolo Paese, l'importo netto di ciascuno tipo di rettifica apportato alle imposte correnti.

a) Importo totale delle imposte rilevanti rettificate

Nota 3.2.1.2.a.1: l'Impresa Dichiarante comunica l'importo aggregato delle imposte correnti (rispetto alle imposte rilevanti maturate nell'utile o perdita contabile netta dell'esercizio (FANIL) di tutte le imprese o i membri di gruppi a controllo congiunto localizzati nel Paese) dopo l'imputazione delle imposte rilevanti da un'impresa ad un'altra impresa (cfr. articolo 31 del Decreto Legislativo corrispondente all'articolo 4.3 delle Model Rules). L'articolo 31 del Decreto Legislativo riguarda anche l'imputazione di imposte rilevanti di un'entità di investimento o di un'entità assicurativa di investimento che è trattata come un'entità fiscalmente trasparente a seguito dell'opzione di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.5 delle Model Rules). Le modifiche successive alla presentazione della Comunicazione Rilevante identificate in questa tabella non includono le rettifiche effettuate per un esercizio diverso rispetto all'esercizio di riferimento, conformemente alle previsioni degli articoli 23, comma 9, 29, comma 7, 32, commi 2, 3 e 5 e dell'articolo 47 (rispettivamente corrispondenti agli articoli 3.2.6, 4.4.4, 4.6.1, 4.6.4 e 7.3 delle Model Rules – *ETR Adjustment Articles*). Le modifiche successive alla presentazione della Comunicazione Rilevante correlate all'articolo 32 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.6.1 delle Model Rules) sono quelle risultanti dalla riduzione netta delle imposte rilevanti di un dato Paese relative ad un esercizio precedente pari o superiore a un milione di euro o, se inferiore a 1 milione di euro, quando non è stata effettuata l'opzione ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.6.1. delle Model Rules).

Nota 3.2.1.2.a.2.a: l'Impresa Dichiarante comunica l'importo della variazione effettuata ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.1.2 (a) delle Model Rules).

Nota 3.2.1.2.a.2.b: l'Impresa Dichiarante comunica l'importo della variazione effettuata ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.1.2 (b) delle Model Rules).

Nota 3.2.1.2.a.2.c: l'Impresa Dichiarante comunica l'importo della variazione effettuata ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.1.2 (c) delle Model Rules).

Nota 3.2.1.2.a.2.d: l'Impresa Dichiarante comunica l'importo della variazione effettuata ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera d) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.1.2 (d) delle Model Rules) in relazione a un credito d'imposta rimborsabile qualificato o a un credito d'imposta trasferibile negoziabile che è stato contabilizzato in bilancio a riduzione delle imposte correnti.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Nota 3.2.1.2.a.2.e: l'Impresa Dichiarante comunica l'importo della variazione collegata alle agevolazioni fiscali per trasparenza derivanti da partecipazioni qualificate (si vedano i paragrafi da 57.7 a 57.12 del commentario all'articolo 3.2.1 delle Model Rules).

Nota 3.2.1.2.a.2.f: l'Impresa Dichiarante comunica l'importo della variazione effettuata ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.1.3 (a) delle Model Rules).

Nota 3.2.1.2.a.2.g: l'Impresa Dichiarante comunica l'importo della variazione effettuata ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.1.3 (b) delle Model Rules) in relazione ad un credito d'imposta rimborsabile non qualificato, a un credito d'imposta trasferibile non negoziabile o a un altro credito d'imposta che è stato contabilizzato come componente reddituale e non come una riduzione delle imposte correnti.

Nota 3.2.1.2.a.2.h: ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.1.3(c) delle Model Rules), l'Impresa Dichiarante comunica l'importo delle imposte rilevanti di un esercizio precedente che, nell'esercizio di riferimento, sono rimborsate o riconosciute a credito, diverso da un credito di imposta rimborsabile qualificato e da un credito d'imposta trasferibile negoziabile, che non è stato contabilizzato in bilancio a riduzione delle imposte correnti.

Nota 3.2.1.2.a.2.i: l'Impresa Dichiarante comunica l'importo della variazione effettuata ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera g) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.1.3 (d) delle Model Rules) in relazione alle imposte correnti relative ad una posizione fiscale incerta.

Nota 3.2.1.2.a.2.j: l'Impresa Dichiarante comunica l'importo della variazione effettuata ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera h) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.1.3 (e) delle Model Rules) in relazione alle imposte correnti il cui pagamento non è dovuto entro il terzo anno successivo all'ultimo giorno dell'esercizio.

Nota 3.2.1.2.a.2.k: l'Impresa Dichiarante comunica l'importo della variazione effettuata ai sensi dell'articolo 32, commi 1- 3, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.6.1 delle Model Rules) in relazione alle modifiche successive alla presentazione della Comunicazione Rilevante.

Nota 3.2.1.2.a.2.l: l'Impresa Dichiarante comunica l'importo della variazione effettuata ai sensi dell'articolo 23, commi 9-12, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.2.6 delle Model Rules) in relazione alle imposte rilevanti relative alle plusvalenze o minusvalenze nette derivanti dalla cessione di attività.

Nota 3.2.1.2.a.2.m: l'Impresa Dichiarante comunica l'importo della variazione effettuata ai sensi dell'articolo 45 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.1 delle Model Rules) in relazione alla riduzione delle imposte rilevanti della controllante capogruppo che è un'entità trasparente.

Nota 3.2.1.2.a.2.n: l'Impresa Dichiarante comunica l'importo della variazione effettuata ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.2.2 delle Model Rules) in relazione alle imposte rilevanti collegate al reddito rilevante della controllante capogruppo che è ridotto nell'ambito di un regime del dividendo deducibile.

Nota 3.2.1.2.a.2.o: l'Impresa Dichiarante comunica l'importo della variazione effettuata ai sensi dell'articolo 47 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.3 delle Model Rules) in relazione all'imposta sulle distribuzioni presunte.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Nota 3.2.1.2.a.2.p: l'Impresa Dichiarante comunica l'importo della variazione effettuata ai sensi dell'articolo 47 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.6 delle Model Rules) in relazione all'opzione per il regime della distribuzione imponibile.

Nota 3.2.1.2.a.2.q: l'Impresa Dichiarante comunica l'importo della variazione effettuata ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.1.1. (b) delle Model Rules) in relazione all'importo totale netto delle variazioni delle attività e passività fiscali differite come calcolato ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.4 delle Model Rules).

Nota 3.2.1.2.a.2.r: l'impresa Dichiarante comunica l'importo della variazione effettuata ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.1.1. (c) delle Model Rules) in relazione agli aumenti o alle riduzioni delle imposte rilevanti imputate direttamente al patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, relative a componenti incluse nel reddito o perdita rilevante e che saranno assoggettate ad imposizione secondo le norme fiscali locali.

Nota 3.2.1.2.a.2.s: l'Impresa Dichiarante segnala l'eccedenza negativa di imposte rilevanti rettificate generata per l'esercizio di riferimento conformemente a quanto disposto all'articolo 34, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 5.2.1 delle Model Rules) o all'opzione di cui all'articolo 28, commi da 5 a 8 , del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.1.5 delle Model Rules come interpretato nel paragrafo 2.7 della Guida Amministrativa pubblicata a febbraio 2023). Lo stesso importo è indicato anche al punto 3.2.1.2.b.2.

Nota 3.2.1.2.a.2.t :l'Impresa Dichiarante segnala la diminuzione, fino a concorrenza del loro valore, delle imposte rilevanti rettificate in misura pari al saldo residuo dell'importo negativo delle imposte rilevanti rettificate ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 5.2.1 delle Model Rules) o all'opzione di cui all'articolo 28, commi da 5 a 8, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.1.5 delle Model Rules come interpretato nel paragrafo 2.7 della Guida Amministrativa pubblicata a febbraio 2023). La stessa diminuzione è riportata al punto 3.2.1.2.b.3 ma non può superare l'importo delle imposte rilevanti rettificate ottenute come risultato delle altre rettifiche.

Nota 3.2.1.2.a.3: l'Impresa Dichiarante segnala le imposte rilevanti rettificate di tutte le imprese o di tutti i membri di gruppi a controllo congiunto localizzati nel Paese.

b) Eccedenza negativa di imposte rilevanti rettificate riportate a nuovo

Nota 3.2.1.2.b.1: il saldo degli esercizi precedenti è l'importo rimanente dell'eccedenza negativa di imposte rilevanti riportata a nuovo in relazione al Paese che non è stato utilizzato a riduzione dell'importo di imposte rilevanti rettificate per il Paese.

Nota 3.2.1.2.b.2: l'Impresa Dichiarante segnala l'eccedenza negativa di imposte rilevanti generatosi nell'esercizio di riferimento in relazione al Paese. L'eccedenza negativa di imposte rilevanti generatasi nell'esercizio di riferimento in relazione al Paese è uguale all'imposta integrativa addizionale per il Paese determinata ai sensi dell'articolo 28, commi 6 e 7, del Decreto Legislativo (corrispondente 4.1.5 delle Model Rules) e riportata al punto 3.3.3.2.4, se, per l'esercizio di riferimento, si esercita l'opzione per il trattamento ivi previsto (cfr. articolo 4.1.5 delle Model Rules come interpretato dalla Guida Amministrativa pubblicata a febbraio 2023). L'eccedenza negativa delle imposte rilevanti rettificate riferibile all'importo di una perdita riportata indietro e utilizzata in compensazione del reddito di precedenti periodi d'imposta deve essere portata in diminuzione del

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

saldo dell'eccedenza negativa delle imposte rilevanti. Ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 5.2.1 delle Model Rules), l'eccedenza negativa delle imposte rilevanti riportata a nuovo, generata in relazione al Paese, è calcolata per l'esercizio in cui il gruppo ha una percentuale di imposizione integrativa per il Paese che supera l'aliquota minima d'imposta a causa di una rettifica in diminuzione di imposte rilevanti. In tal caso, l'eccedenza negativa di imposte rilevanti, relativa al Paese, è uguale al valore assoluto della rettifica in diminuzione di imposte rilevanti.

Nota 3.2.1.2.b.3: l'Impresa Dichiarante segnala l'eccedenza negativa di imposte rilevanti riportata a nuovo utilizzata per l'esercizio di riferimento in relazione al Paese. L'importo utilizzato sarà il minore tra il saldo residuo dell'eccedenza negativa di imposte rilevanti riportate a nuovo e le imposte rilevanti rettificate calcolate per l'esercizio di riferimento.

Nota 3.2.1.2.b.4: l'eccedenza negativa di imposte rilevanti riportata a nuovo da utilizzare negli esercizi successivi è la somma del saldo dell'eccedenza negativa di imposte rilevanti relativa agli esercizi precedenti e l'eccedenza negativa delle imposte rilevanti generata per l'esercizio di riferimento in relazione al Paese diminuita dell'eccedenza negativa delle imposte rilevanti riporta a nuovo utilizzata per l'esercizio di riferimento.

c) Regime transitorio di allocazione delle imposte rilevanti collegate al regime CFC misto (eventuale)

Nota 3.2.1.2.c: l'Impresa Dichiarante completa questa tabella se l'imposta collegata al regime CFC misto è imputato (i) da una impresa proprietaria localizzata nel Paese e appartenente al sottogruppo o (ii) all'impresa localizzata nel Paese e appartenente al sottogruppo ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.3.2(c) delle Model Rules come interpretato nel relativo Commentario) e dell'articolo 10 del DM 20 dicembre 2024.

Nota 3.2.1.2.c.1: l'Impresa Dichiarante indica i Paesi dove sono localizzate le imprese alle quali è stata imputata l'imposta collegata al regime CFC misto: il Paese deve essere riportato sotto forma di codice paese alfabetico a 2 caratteri basato sullo standard ISO 3166-1 Alpha 2.

Nota 3.2.1.2.c.2: l'Impresa Dichiarante indica il sottogruppo di imprese cui è stata imputata l'imposta collegata al regime CFC misto. Il sottogruppo è quello identificato al punto 3.1.3.

Nota 3.2.1.2.c.3: l'Impresa Dichiarante deve indicare l'imposta collegata al regime CFC misto imputata per l'esercizio dall'impresa proprietaria alle imprese localizzate nel Paese identificato nella prima colonna.

3.2.2. Calcoli della fiscalità differita riferita al Paese

3.2.2.1 Rettifiche della fiscalità differita

a) Sintesi generale

Nota 3.2.2.1.a.1.a: l'Impresa Dichiarante indica l'importo complessivo delle attività e passività fiscali differite contabilizzate nell'utile o perdita contabile netta dell'esercizio (FANIL), riferito a tutte le imprese o a tutti i membri di gruppi a controllo congiunto localizzati nel Paese. Se le passività fiscali differite sono di importo superiore alle attività fiscali differite, l'eccedenza è presentata come numero positivo. In caso contrario, l'importo sarà presentato come numero negativo.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Nota 3.2.2.1.a.1.b: l'Impresa Dichiarante indica, per tutte le imprese o per tutti i membri di gruppi a controllo congiunto localizzati nel Paese, l'importo delle attività e passività fiscali differite contabilizzate nell'utile o perdita contabile netta dell'esercizio (FANIL) in relazione ad attività o passività con un valore rilevante ai fini dell'imposizione integrativa diverso dal loro valore contabile.

Nota 3.2.2.1.a.1.c: l'Impresa Dichiarante indica, per tutte le imprese o per tutti i membri dei gruppi a controllo congiunto localizzati nel Paese, l'importo delle attività e passività fiscali differite relative ad attività o passività il cui valore è calcolato sulla base delle disposizioni riguardanti l'imposizione integrativa, che diverge dal loro valore contabile.

Nota 3.2.2.1.a.1.d: l'Impresa Dichiarante indica le attività e passività fiscali differite rilevanti ai fini dell'imposizione integrativa prima di qualunque ricalcolo e aggiustamento.

Nota 3.2.2.1.a.2: l'importo complessivo delle modifiche sarà l'importo complessivo delle variazioni di cui al punto 3.2.2.1.b.2.

Nota 3.2.2.1.a.3.e: l'Impresa Dichiarante indica delle attività e passività fiscali differite rilevanti ai fini dell'imposizione integrativa prima di qualsiasi ricalcolo.

Nota 3.2.2.1.a.3.f: l'Impresa Dichiarante ricalcola, all'aliquota minima d'imposta, qualsiasi attività fiscale differita attribuibile ad una perdita rilevante (cfr. articolo 29, comma 6, del Decreto Legislativo corrispondente all'articolo 4.4.3. delle Model Rules) che è stata contabilizzata ad un'aliquota d'imposta inferiore e indica l'importo della differenza tra le attività e passività fiscali differite contabilizzate sulla base dell'aliquota d'imposta inferiore rispetto all'aliquota minima e le attività fiscali differite calcolate sulla base dell'aliquota minima d'imposta. La suddetta differenza sarà riportata come importo negativo quando essa è riferibile alla rilevazione di un'attività fiscale differita relativa a una perdita rilevante e come importo positivo quando essa è riferibile all'annullamento di tale attività fiscale differita.

Nota 3.2.2.1.a.3.g: l'Impresa Dichiarante ricalcola, all'aliquota minima d'imposta, qualsiasi attività e passività fiscale differita che è stata contabilizzata ad un'aliquota d'imposta superiore all'aliquota minima e indica la differenza tra le attività e passività fiscali differite contabilizzate ad un'aliquota d'imposta superiore rispetto all'aliquota minima e le attività e passività fiscali differite calcolate sulla base dell'aliquota minima. Se l'importo complessivo delle attività e passività fiscali differite per l'esercizio prima di qualsiasi ricalcolo (indicato nel rigo 3.2.2.1.a.1.a) è preso in considerazione con il segno negativo, l'importo della differenza dovuta al ricalcolo sarà presentato come importo positivo. Diversamente, se l'importo complessivo delle attività e passività fiscali differite per l'esercizio prima di qualsiasi ricalcolo per l'esercizio sono prese in considerazione con il segno positivo, l'importo della differenza sarà presentato come importo negativo.

Nota 3.2.2.1.a.4: l'Impresa Dichiarante indica l'importo totale netto delle variazioni delle attività e passività fiscali differite per il Paese.

b) Dettaglio degli aggiustamenti

Nota 3.2.2.1.b: l'Impresa Dichiarante segnala gli aggiustamenti determinati prima di qualsiasi ricalcolo, come esplicitati nella tabella. Se la rettifica comporta un aumento dell'importo totale netto delle variazioni delle attività e passività fiscali differite, la rettifica sarà indicata come numero positivo. Se la rettifica comporta una diminuzione dell'importo totale netto delle variazioni delle attività e passività fiscali differite, la rettifica sarà indicata come numero negativo.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Nota 3.2.2.1.b.1.a: l'Impresa Dichiarante segnala le rettifiche delle attività e passività fiscali differite di cui all'articolo 29, comma 5, lettera a) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.4.1 (a) delle Model Rules) relative a componenti reddituali che non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante ai sensi dalle disposizioni del capo III del Decreto Legislativo.

Nota 3.2.2.1.b.1.b e Nota 3.2.2.1.b.1.c: l'Impresa Dichiarante segnala le rettifiche delle attività e passività fiscali differite relative agli accantonamenti disconosciuti e agli accantonamenti irrilevanti di cui all'articolo 29, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.4.1 (b) delle Model Rules).

Nota 3.2.2.1.b.1.d: l'Impresa Dichiarante segnala le rettifiche relative alle iscrizioni o cancellazioni, totali o parziali, di attività fiscali differite contabilizzate per effetto di modifiche dei loro presupposti di registrazione contabile come previsto all'articolo 29, comma 5, lettera c) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.4.1 (c) delle Model Rules);

Nota 3.2.2.1.b.1.e: l'Impresa Dichiarante segnala l'importo relativo alle modifiche delle attività e passività fiscali differite derivanti da una nuova valutazione conseguente alla variazione dell'aliquota di imposizione nominale come previsto all'articolo 29, comma 5, lettera d) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.4.1 (d) delle Model Rules);

Nota 3.2.2.1.b.1.f: l'Impresa Dichiarante segnala le rettifiche delle attività e passività fiscali differite rilevate nell'utile o perdita contabile netta dell'esercizio (FANIL) relative ai crediti d'imposta prima di qualsiasi rettifica per le attività fiscali differite sostitutive del riporto delle perdite e per le attività fiscali differite considerate sostitutive del riporto delle perdite (cfr. "*Substitute Loss Carry-forward DTA*" di cui al paragrafo 82.2 Commentario 2025 all'art. 4.4.1. - pag. 132 introdotto dalla A.G. di febbraio 2023 e articolo 8 del DM 20 dicembre 2024).

Nota 3.2.2.1.b.1.g: l'Impresa Dichiarante segnala gli aggiustamenti correlati alle attività fiscali differite sostitutive del riporto delle perdite e alle attività fiscale differite considerate sostitutive del riporto delle perdite (cfr. "*Substitute Loss Carry-forward DTA*" di cui al paragrafo 82.2 Commentario 2025 all'art. 4.4.1. - pag. 132 introdotto dalla A.G. di febbraio 2023 e articolo 8 del DM 20 dicembre 2024).

Nota 3.2.2.1.b.1.h: l'Impresa Dichiarante segnala gli aggiustamenti correlati agli importi pagati nel corso dell'esercizio relativi agli accantonamenti disconosciuti e agli accantonamenti irrilevanti come previsto all'articolo 29, comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.4.2 (a) delle Model Rules);

Nota 3.2.2.1.b.1.i: l'Impresa Dichiarante segnala gli aggiustamenti correlati agli importi dei recuperi delle passività fiscali differite durante l'esercizio come previsto all'articolo 29, comma 3, lettera b) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.4.2 (b) delle Model Rules);

Nota 3.2.2.1.b.1.j: l'Impresa Dichiarante segnala gli aggiustamenti correlati al riconoscimento di un'attività fiscale differita non contabilizzata relativa a una perdita, come previsto all'articolo 29, comma 4, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.4.2 (c) delle Model Rules);

Nota 3.2.2.1.b.1.k: l'Impresa Dichiarante segnala gli aggiustamenti delle attività e passività fiscali differite risultanti da una riduzione dell'aliquota di imposizione nominale, come previsto all'articolo 30, comma 3, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.6.2 delle Model Rules);

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Nota 3.2.2.1.b.1.l: l'Impresa Dichiarante segnala gli aggiustamenti delle attività e passività fiscali differite risultanti da un aumento dell'aliquota di imposizione nominale, come previsto all'articolo 30, comma 4, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.6.3 delle Model Rules);

Nota 3.2.2.1.b.1.m: l'Impresa Dichiarante segnala gli aggiustamenti delle attività e passività fiscali differite risultanti dalle modifiche al perimetro di consolidamento di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 6.2 delle Model Rules);

Nota 3.2.2.1.b.1.n: l'Impresa Dichiarante segnala gli aggiustamenti delle attività e passività fiscali differite della controllante capogruppo che è un'entità trasparente di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.1 delle Model Rules);

Nota 3.2.2.1.b.1.o: l'Impresa Dichiarante segnala gli aggiustamenti delle attività e passività fiscali differite della controllante capogruppo che è assoggettata al regime del dividendo deducibile di cui all'articolo 46 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.2 delle Model Rules);

Nota 3.2.2.1.b.1.p: l'Impresa Dichiarante segnala le rettifiche alle attività e passività fiscali differite derivanti da transazioni fra imprese e dall'applicazione dell'articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 9.1.3 delle Model Rules).

Nota **3.2.2.1.b.2:** l'Impresa Dichiarante segnala l'importo totale delle variazioni. Questo importo è lo stesso indicato al punto 3.2.2.1.a.5.

c) Riporto delle perdite all'indietro

Questa sezione si compila quando una perdita fiscale nazionale è riportata indietro, ad un esercizio precedente, e determina minori imposte rilevanti per tale esercizio. Salvo che tale differenza sia inferiore ad 1 milione di euro (vedi articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo, corrispondente all'articolo 4.6.1 delle Model Rules) e l'Impresa Dichiarante abbia scelto di prendere in considerazione tale importo nell'esercizio di riferimento, la stessa dovrà comunicare l'importo delle attività fiscali differite virtuali che sarà stabilito, insieme alle minori imposte rilevanti riconosciute, con riferimento a ciascun esercizio precedente cui si riferisce la perdita riportata indietro.

Nota 3.2.2.1.c.1.a,b, etc.: l'Impresa Dichiarante indica l'importo delle attività fiscali differite che sono trattate come annullamento in relazione a un precedente esercizio a cui è stata applicata la perdita fiscale nazionale riportata indietro.

Nota 3.2.2.1.c.2.a,b, etc.: l'Impresa Dichiarante indica la riduzione delle imposte rilevanti conseguenti al riporto di una perdita fiscale nazionale ad un esercizio precedente. L'importo della riduzione deve essere collegato alla perdita fiscale nazionale che è stata riportata ad un esercizio precedente.

Nota 3.2.2.1.c.1.c: l'Impresa Dichiarante indica l'importo totale delle attività fiscali differite virtuali che sono trattate come annullamento relativo agli esercizi precedenti. Questo importo totale dovrebbe essere limitato ad un importo pari alla perdita fiscale nazionale moltiplicato per la l'aliquota minima d'imposta come chiarito nei paragrafi 124-126 del Commentario all'articolo 4.6.1 delle Model Rules.

Nota 3.2.2.1.c.2.c: l'Impresa Dichiarante indica l'importo totale della riduzione delle imposte rilevanti. Tale importo corrisponde alla complessiva riduzione dell'imposta ottenuta nell'esercizio di riferimento in relazione alla perdita riporta indietro.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Nota 3.2.2.1c.1.c e 3.2.2.1.c.2.c: la differenza tra l'importo indicato al punto 3.2.2.1.c.1.c e quello indicato al punto 3.2.2.1.c.2. corrisponde all'adeguamento dell'imposta rilevante per l'esercizio di riferimento rispetto alla perdita riportata indietro. L'importo è preso in considerazione per l'adeguamento ai sensi dell'articolo 32, commi da 1 a 3, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.6.1 delle Model Rules) per l'esercizio di riferimento riportato al punto 3.2.1.2.a.1.k.

3.2.2.2 Meccanismo di recupero

Nella seguente tabella sono identificate le passività fiscali differite da recuperare ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera c), e comma 7 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.4.4. delle Model Rules).

La tabella identifica le passività fiscali differite (DTL) che non rientrano nella categoria delle eccezioni al recupero delle imposte differite, contabilizzate per l'esercizio di riferimento e per i cinque esercizi precedenti. L'Impresa Dichiarante indica la passività fiscale differita che è riversata in ogni successivo esercizio per determinare se scatta il meccanismo di recupero.

a) Importo annuo delle passività fiscali differite soggette alla regola del recupero

Nota 3.2.2.2.a.1: l'Impresa Dichiarante indica l'importo complessivo delle passività fiscali differite, che non ricadono nella categoria delle eccezioni al recupero delle imposte differite, prese in considerazione ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.4 delle Model Rules) nel calcolo delle imposte rilevanti rettificate per il quinto esercizio precedente l'esercizio di riferimento.

Nota 3.2.2.2.a.2: l'Impresa Dichiarante indica l'importo complessivo delle passività fiscali differite da recuperare nell'esercizio di riferimento in relazione al quinto esercizio precedente l'esercizio di riferimento. Questo dato è utilizzato in relazione agli obblighi di comunicazione relativi all'imposta integrativa addizionale nel punto 3.3.3.

Nota 3.2.2.2.a.3: l'Impresa Dichiarante indica l'importo complessivo delle passività fiscali differite, diverse da quelle che rientrano nelle eccezioni al recupero, preso in considerazione ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.4 delle Model Rules) per l'esercizio di riferimento.

b) Valori contabili aggregati ai fini del recupero delle passività fiscali differite

Nota 3.2.2.2.b: l'Impresa Dichiarante completa questa tabella relativa alle passività fiscali differite tracciate su base aggregata, vale a dire sulla base di un conto del libro mastro generale (corrispondente al *General Ledger* indicato al paragrafo 7 del capitolo 1 della Guida Amministrativa di giugno 2024) o di una categoria di passività fiscali differite aggregata (corrispondente al *Aggregate DTL Category* indicato al paragrafo 13 del capitolo 1 della Guida Amministrativa di giugno 2024), escludendo le passività fiscali differite monitorate singolarmente.

Nota 3.2.2.2.b.a.1 e 3.2.2.2.b.a.2: l'Impresa Dichiarante indica l'importo delle passività fiscali differite relative all'esercizio precedente l'esercizio transitorio dopo gli annullamenti imputati a tali passività fiscali differite per l'esercizio di riferimento (da riportare nella riga 3.2.2.2.b.a.1) e per l'esercizio ad esso immediatamente precedente (da riportare nella riga 3.2.2.2.b.a.2).

Nota 3.2.2.2.b.b.1 e 3.2.2.2.b.b.2: l'Impresa Dichiarante indica l'importo del saldo residuo (*Outstanding Balance* come descritto al paragrafo 36 del capitolo 1.2.2. della Guida Amministrativa

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

di giugno 2024) per l'esercizio di riferimento (da riportare nella riga 3.2.2.2.b.b.1) e per l'esercizio immediatamente precedente (da riportare nella riga 3.2.2.2.b.b.2).

Nota 3.2.2.2.b.c.1 e 3.2.2.2.b.c.2: l'Impresa Dichiarante indica l'importo del saldo non giustificato (*Unjusfified Balance* come descritto al paragrafo 36 del capitolo 1.2.2. della Guida Amministrativa di giugno 2024) per l'esercizio di riferimento (da riportare nel campo 3.2.2.2.b.c.1) e per l'esercizio immediatamente precedente (da riportare nel campo 3.2.2.2.b.c.2).

3.2.2.3 Disposizioni transitorie

Nella seguente tabella è indicata la preesistente fiscalità differita da prendere in considerazione all'inizio dell'esercizio transitorio.

La tabella (a) richiede l'identificazione delle attività fiscali differite e delle passività fiscali differite che potrebbero essere utilizzate nel calcolo dell'ETR in relazione al Paese nell'esercizio transitorio e negli esercizi successivi.

La tabella (b) richiede le informazioni del valore delle attività trasferite ai fini dell'imposizione integrativa, in capo all'entità cedente, unitamente alle relative attività e passività fiscali differite rilevanti ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa nel caso di un trasferimento di attività che avviene tra imprese o membri di gruppi a controllo congiunto dopo il 30 novembre 2021 e prima dell'esercizio transitorio.

Nota 3.2.2.3: in ogni anno, nella riga 3.2.2.3.1, è indicato l'esercizio transitorio, mentre tutte le altre informazioni di questa sezione devono essere riportate solo nella Comunicazione Rilevante quando l'esercizio di riferimento coincide con l'esercizio transitorio.

a) Attività fiscali differite e passività fiscali differite all'inizio dell'esercizio transitorio

Nota 3.2.2.3.a.1: le passività fiscali differite esistenti all'inizio dell'esercizio transitorio è l'importo complessivo delle passività fiscali differite che sono state contabilizzate in bilancio o rendiconto all'inizio dell'esercizio transitorio in relazione al Paese; tale importo non deve includere alcuna passività fiscale differita derivante da un trasferimento di attività tra imprese o membri di gruppi a controllo congiunto, avvenuto dopo il 30 novembre 2021 e prima dell'inizio dell'esercizio transitorio. Queste passività fiscali differite devono essere riflesse nella tabella riferita all'applicazione dell'articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 9.1.3 delle Model Rules).

Nota 3.2.2.3.a.2: il ricalcolo all'aliquota minima d'imposta delle passività fiscali differite esistenti all'inizio dell'esercizio transitorio non va effettuato se l'aliquota d'imposta nazionale applicabile è inferiore al 15 per cento.

Nota 3.2.2.3.a.3: le attività fiscali differite esistenti all'inizio dell'esercizio transitorio è l'importo complessivo delle attività fiscali differite che sono state contabilizzate nel bilancio o rendiconto all'inizio dell'esercizio transitorio in relazione al Paese; tale importo non deve includere alcuna attività fiscale differita derivante da un trasferimento di attività tra imprese o membri di gruppi a controllo congiunto, avvenuto dopo il 30 novembre 2021 e prima dell'inizio dell'esercizio transitorio. Queste attività fiscali differite devono essere riflesse nella tabella riferita all'applicazione dell'articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 9.1.3 delle Model Rules).

Nota 3.2.2.3.a.4: Il ricalcolo all'aliquota minima d'imposta non va effettuato se l'aliquota d'imposta nazionale applicabile è inferiore al 15 per cento, a meno che non sia possibile dimostrare che l'attività fiscale differita è riferibile ad una perdita rilevante. In questo caso, l'attività fiscale differita che è

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

stata contabilizzata ad un'aliquota inferiore rispetto all'aliquota minima d'imposta può essere ricalcolata sulla base di quest'ultima aliquota e il relativo importo deve essere inserito in questa riga.

Nota 3.2.2.3.a.5: le attività fiscali differite derivanti da voci escluse dal calcolo del reddito o perdita rilevante ai sensi del Capo III del Titolo II del Decreto Legislativo (corrispondente al Capitolo 3 delle Model Rules) sono da escludere se generate in una transazione che si svolge dopo il 30 novembre 2021 (cfr. articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo corrispondente all'articolo 9.1.2 delle Model Rules e articolo 5, comma 2, lettera b) del D.M. 27 dicembre 2024).

Nota 3.2.2.3.a.6: le attività fiscali differite prese in considerazione ai fini dell'imposizione integrativa sono costituite dall'importo complessivo delle attività fiscali differite riconosciute, ai fini delle disposizioni che regolano l'imposizione integrativa, all'inizio dell'esercizio transitorio.

b) Trasferimento di attività dopo il 30 novembre 2021 e prima dell'inizio dell'esercizio transitorio

Nota 3.2.2.3.b.1: l'Impresa Dichiarante elenca tutti i Paesi in cui si trovano le imprese o i membri di gruppi a controllo congiunto che hanno trasferito attività ad altre imprese o membri di gruppi a controllo congiunto localizzati nel Paese dopo il 30 novembre 2021 e prima dell'inizio dell'esercizio transitorio. Il Paese dell'entità trasferente potrebbe coincidere con il Paese dell'entità trasferitaria e l'entità trasferente potrebbe coincidere con l'entità trasferitaria. L'Impresa Dichiarante identifica il Paese (sotto forma di codice paese alfabetico a 2 caratteri basato sullo standard ISO 3166-1 Alpha 2) dell'entità trasferente. Se si tratta di un'entità apolide, l'Impresa Dichiarante indica " Apolide".

Nota 3.2.2.3.b.2: l'Impresa Dichiarante indica l'importo dell'imposta pagata in relazione alla /e transazione /i.

Nota 3.2.2.3.b.3: l'Impresa Dichiarante indica l'importo netto aggregato delle preesistenti attività o passività fiscali differite sulle attività trasferite riflesse nei bilanci o rendiconti dell'impresa o delle imprese trasferenti. Le attività fiscali differite devono essere indicate con un numero positivo e le passività fiscali differite devono essere indicate con un numero negativo.

Nota 3.2.2.3.b.4: il valore, ai fini dell'imposizione integrativa, delle attività trasferite è l'importo complessivo dei valori rilevanti, ai medesimi fini, delle singole attività trasferite riconosciuto all'inizio dell'esercizio transitorio. Questo importo è determinato adeguando il valore contabile del bene con riferimento al momento del suo trasferimento. Il valore contabile deve essere rettificato in maniera appropriata ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 9.1.3 delle Model Rules) e modificato successivamente per tenere conto di eventuali spese capitalizzate, ammortamenti o svalutazioni che sono state contabilizzate dopo il trasferimento ma prima dell'inizio dell'esercizio transitorio.

Nota 3.2.2.3.b.5: l'attività o la passività fiscale differita netta relativa alle attività trasferite ai fini dell'imposizione integrativa è l'importo netto, calcolato all'inizio dell'esercizio transitorio, della sommatoria delle attività e passività fiscali differite riferito alle attività trasferite che devono essere riconosciute ai fini delle regole sull'imposizione integrativa. Questo importo è determinato rettificando l'importo netto delle attività e passività fiscali differite aggregate preesistenti, rilevate nei bilanci o rendiconti dell'entità trasferente prima del trasferimento e relative ai beni trasferiti. L'importo netto delle attività e passività fiscali differite aggregate preesistenti deve essere rettificato ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 9.1.3 delle Model Rules). Le attività fiscali differite devono essere indicate con un numero positivo e le passività fiscali differite devono essere indicate con un numero negativo.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

3.2.3. Opzioni per il Paese (eventuale)

L'articolo 51, comma 5, lettera d) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 8.1.4(d) delle Model Rules) prevede che la Comunicazione Rilevante includa una segnalazione delle opzioni effettuate in conformità con le pertinenti disposizioni sull'imposizione integrativa. Le tabelle sotto effettuano una distinzione tra: (i) opzioni per il Paese (cioè opzioni che si applicano a tutte le imprese (o membri del gruppo a controllo congiunto) localizzate nel Paese); e (ii) opzioni per l'impresa (cioè opzioni che si applicano alla singola Impresa o al singolo membro di un gruppo a controllo congiunto). Le tabelle inoltre identificano: (i) opzioni annuali e (ii) opzioni quinquennali. Per le opzioni quinquennali, l'Impresa Dichiarante è tenuta anche a segnalare l'anno di revoca, cioè l'anno in cui si intende revocare l'opzione (eventuale). La scelta per la perdita rilevante è indicata separatamente e l'Impresa Dichiarante è tenuta a comunicare l'esercizio dell'opzione e l'esercizio della revoca (che può accadere solo una volta).

3.2.3.1 Opzioni per il Paese

Nota 3.2.3.1: le opzioni da indicare sono quelle che si applicano a tutte le imprese (o a tutti i membri di un gruppo a controllo congiunto) localizzate nel Paese.

a) Opzioni

Nota 3.2.3.1.a.1.a: l'Impresa Dichiarante indica l'esercizio dell'opzione, prevista nell'articolo 23, comma 9, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.2.6 delle Model Rules), se ha scelto di ripartire la plusvalenza netta complessiva derivante dalla vendita di beni immobili nell'esercizio e nei quattro precedenti, ricalcolando l'aliquota d'imposizione effettiva e l'imposizione integrativa degli esercizi interessati dalla suddetta ripartizione.

Nota 3.2.3.1.a.1.b: l'Impresa Dichiarante indica l'esercizio dell'opzione, prevista nell'articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.6.1 delle Model Rules), se ha scelto di far rilevare la riduzione netta delle imposte rilevanti di un esercizio precedente, ai fini della determinazione del valore delle imposte rilevanti rettificate, dell'aliquota di imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa, nell'esercizio in cui tale decremento è stato contabilizzato.

Nota 3.2.3.1.a.1.c: se l'Impresa Dichiarante non completa la tabella 3.3.2 per il Paese, si assume sia stata effettuata l'opzione al punto 3.2.3.1.a.1.c per non applicare la riduzione del reddito basata sullo svolgimento di un'attività economica sostanziale.

Nota 3.2.3.1.a.1.d: l'Impresa Dichiarante indica l'esercizio dell'opzione, prevista nell'articolo 28, comma 6, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.1.5 delle Model Rules come integrato dai chiarimenti su *l'Excess Negative Tax Carry-forward* contenuti nell'Administrative Guidance 2.7 di febbraio 2023), se ha scelto di memorizzare il valore assoluto della differenza tra le imposte rilevanti rettificate e le imposte rilevanti rettificate attese come eccedenza negativa di imposte rilevanti rettificate da riportare agli esercizi successivi e utilizzare tale eccedenza, fino al suo esaurimento, ai fini del computo delle imposte rilevanti rettificate. L'opzione è alternativa alla disposizione che stabilisce di considerare la differenza in esame quale imposta integrativa addizionale dovuta nell'esercizio stesso.

Nota 3.2.3.1.a.2: sono riportate le seguenti opzioni quinquennali che possono essere esercitate dall'Impresa Dichiarante:

e) opzione per l'inclusione degli investimenti azionari al fine di tenere conto dei ricavi, dei profitti e delle perdite derivanti dagli investimenti azionari nel calcolo del reddito o della perdita rilevante e di

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

considerare le corrispondenti imposte correnti e differite. Cfr. Commentario all'articolo 3.2.1(c), paragrafi 57.4-57.11.;

f) opzione per utilizzare il valore fiscale dell'onere per pagamenti basati su azioni in luogo del relativo valore contabile. Cfr. articolo 23, comma 3, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.2.2 delle Model Rules);

g) opzione per escludere le componenti positive e negative di reddito relative alle oscillazioni di valore delle attività e passività contabilizzate in base al criterio del *fair value* o dell'*impairment* nel bilancio consolidato, tenendo conto delle corrispondenti componenti positive e negative di reddito relative alle medesime attività e passività solo nell'esercizio del realizzo. Cfr. articolo 23, comma 7, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.2.5 delle Model Rules);

h) opzione per l'applicazione del trattamento contabile consolidato, ai fini della determinazione dell'importo netto del reddito o perdita rilevante delle imprese localizzate nel medesimo Paese e ivi soggette ad un regime di tassazione di gruppo. Cfr. articolo 23, comma 15, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.2.8 delle Model Rules);

i) opzione per escludere l'imputazione delle imposte differite transfrontaliere ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.3.2 delle Model Rules). Cfr. chiarimenti su *Allocation of Cross-border Deferred Taxes* contenuti nel capitolo 4 dell'Administrative Guidance di giugno 2024.

Nota 3.2.3.1.a.3: per le opzioni quinquennali, l'Impresa Dichiarante indica l'esercizio dell'opzione.

Nota 3.2.3.1.a.4: per le opzioni quinquennali, l'Impresa Dichiarante indica l'esercizio in cui l'opzione è revocata (eventuale). L'Impresa Dichiarante indica l'esercizio della revoca nella Comunicazione Rilevante presentata per il relativo esercizio di revoca e nelle comunicazioni presentate per i quattro esercizi successivi a quello della revoca.

Nota 3.2.3.1.a.5.j: l'Impresa Dichiarante può effettuare l'opzione per la perdita rilevante solo con la prima Comunicazione Rilevante che include il Paese per il quale si effettua l'opzione. Se l'opzione è successivamente revocata, l'Impresa Dichiarante non può fare una nuova opzione per lo stesso Paese.

Nota 3.2.3.1.a.6 e 3.2.3.1.a.7: l'Impresa Dichiarante indica l'esercizio dell'opzione per la perdita rilevante e l'esercizio in cui la stessa è revocata (eventuale). L'Impresa Dichiarante segnala l'esercizio della revoca nella Comunicazione Rilevante presentata per il relativo esercizio di revoca e nelle comunicazioni presentate per tutti gli esercizi successivi.

b) Obblighi informativi relativi alle opzioni per il Paese

Nota 3.2.3.1.b.1: l'Impresa Dichiarante indica la plusvalenza o minusvalenza che è inclusa nel reddito rilevante in caso di opzione per l'inclusione degli investimenti azionari esercitata al punto 3.2.3.1.a.2 e.

Nota 3.2.3.1.b.2: il saldo dell'investimento in una partecipazione qualificata (corrispondente *Qualified Ownership Interest* di cui al paragrafo 57.7 del commentario all'articolo 3.2.1 delle Model Rules) di esercizi precedenti è pari all'ammontare residuo dell'investimento nella partecipazione qualificata, in relazione al Paese, che non è stato ancora ridotto dai proventi (*receipts*) di cui al paragrafo 57.10 del commentario all'articolo 3.2.1 delle Model Rules.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Nota 3.2.3.1.b.3: l'Impresa Dichiarante segnala l'aumento dell'investimento in una partecipazione qualificata per l'esercizio di riferimento in relazione al Paese.

Nota 3.2.3.1.b.4: l'Impresa Dichiarante segnala la diminuzione dell'investimento in una partecipazione qualificata per l'esercizio di riferimento, in relazione al Paese, come chiarito nella Guida amministrativa di febbraio 2023. La diminuzione non può superare l'investimento del proprietario e portare l'ammontare dell'investimento al di sotto dello zero.

Nota 3.2.3.1.b.5: il saldo residuo dell'investimento in una partecipazione qualificata è pari al saldo finale dell'esercizio precedente aumentato dei nuovi investimenti in partecipazioni qualificate e ridotto in misura corrispondente ai proventi (*receipts*) relative alle partecipazioni qualificata, rispettivamente effettuati e percepiti nell'esercizio di riferimento.

3.2.3.2 Opzione per l'imposta sulle distribuzioni presunte

a) Meccanismo di recupero

La tabella sotto identifica i saldi residui dei conti annuali dell'imposta sulle distribuzioni presunte stabiliti per ciascun esercizio precedente in cui si applica l'opzione di cui all'articolo 47, comma 2, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.3.1 delle Model Rules). L'eventuale valore positivo del saldo del conto annuale dell'imposta sulle distribuzioni presunte, misurato all'ultimo giorno del quarto esercizio successivo a quello con riferimento al quale esso è stato istituito, riduce il valore delle imposte rilevanti rettificate relative al quarto esercizio anteriore (ossia dell'esercizio con riferimento al quale il conto annuale dell'imposta sulle distribuzioni presunte è stato istituito). In tal caso, il valore dell'aliquota d'imposizione effettiva e l'importo dell'imposizione integrativa sono ricalcolati ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 5.4.1 delle Model Rules). Se una impresa (o un membro del gruppo a controllo congiunto) lascia il gruppo (o il gruppo a controllo congiunto) o trasferisce sostanzialmente tutti i suoi beni, l'aliquota di imposizione effettiva e l'imposizione integrativa per ciascuno esercizio precedente viene ricalcolato secondo i principi del citato articolo 36, comma 1, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 5.4.1 delle Model Rules).

Nota 3.2.3.2.a.2: l'Impresa Dichiarante indica l'importo dell'imposta sulle distribuzioni presunte determinata ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.3.2 delle Model Rules) per l'esercizio per il quale è stato istituito.

Nota 3.2.3.2.a.3: con applicazione a partire dal meno recente dei conti annuali dell'imposta sulle distribuzioni presunte e al termine di ognuno degli esercizi successivi al primo esercizio di istituzione, il valore del saldo iniziale rispetto a quell'esercizio precedente è ridotto fino alla sua concorrenza, come previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.3.3 delle Model Rules): 1) in via prioritaria, in misura pari alle imposte pagate nell'esercizio dalle imprese in relazione a distribuzioni effettive o presunte; 2) successivamente, in misura pari all'importo della perdita netta rilevante moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta; 3) successivamente, in misura pari all'importo del conto dell'imposta delle perdite riportabili, relativo all'esercizio determinato ai sensi del comma 3 del citato articolo 47.

Nota 3.2.3.2.a.4: se c'è un saldo residuo l'ultimo giorno del quarto esercizio successivo all'esercizio per il quale il conto è stato istituito (prima riga di questa tabella), si applica l'articolo 47, comma 4, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.3.5 delle Model Rules). Nell'esercizio in cui un'impresa (o un membro di un gruppo a controllo congiunto) lascia il gruppo o trasferisce

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

sostanzialmente tutte le sue attività, si applica l'articolo 47, comma 6, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.3.7 delle Model Rules). L'importo deve essere utilizzato per determinare se si genera l'imposizione integrativa addizionale e il risultato viene indicato al punto 3.3.3.1.

b) Ricalcolo dell'aliquota di imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa

Nota 3.2.3.2.b: l'Impresa Dichiarante identifica tutti gli esercizi precedenti per i quali è presente un conto annuale dell'imposta sulle distribuzioni presunte in sospeso e per i quali l'aliquota di imposizione effettiva (ETR) viene ricalcolata secondo i principi dell'articolo 36, comma 1, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 5.4.1 delle Model Rules).

Nota 3.2.3.2.b.1: l'Impresa Dichiarante indica la riduzione delle imposte rilevanti rettificate per un esercizio precedente secondo quanto previsto all'articolo 47, comma 6, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.3.7 delle Model Rules).

Nota 3.2.3.2.b.2: l'imposizione integrativa addizionale è l'importo totale dell'imposizione integrativa determinata ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del Decreto Legislativo se si applica l'articolo 47, comma 6, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.3.7 delle Model Rules).

Nota 3.2.3.2.b.3: il rapporto di recupero è definito nell'articolo 47, comma 7, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.3.8 delle Model Rules) ed è determinato per ciascuna impresa (o membro del gruppo a controllo congiunto) che esce dal gruppo utilizzando la seguente formula:

[Reddito rilevante della suddetta impresa localizzata nel Paese (calcolato in base alle disposizioni del capo III del Titolo II del Decreto Legislativo per ciascun esercizio con riferimento al quale sussiste un saldo dei conti annuali dell'imposta sulle distribuzioni presunte)] / [Reddito netto rilevante del Paese (determinato ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del Decreto Legislativo, corrispondente all'articolo 5.1.2 delle Model Rules) per ciascun esercizio con riferimento al quale sussiste un saldo dei conti annuali dell'imposta sulle distribuzioni presunte)].

3.2.4. Calcoli dell'impresa

Questa sezione contiene informazioni a livello di impresa al fine di supportare il calcolo dell'ETR e dell'imposizione integrativa. La Sezione 3.2.4.1 fornisce una elencazione di tutte le rettifiche apportate all'utile o perdita contabile netta dell'esercizio (FANIL) di ciascuna impresa o di ciascun membro di un gruppo a controllo congiunto nonché gli aggiustamenti transfrontalieri e le modifiche apportate nei casi in cui la controllante capogruppo (UPE) sia un'entità trasparente o sia assoggettata al regime del dividendo deducibile. La Sezione 3.2.4.2 include informazioni sulle rettifiche apportate alle imposte correnti di ciascuna impresa e di ciascun membro di un gruppo a controllo congiunto localizzati nel Paese nonché le informazioni sull'imputazione delle imposte rilevanti da un'impresa (o membro di un gruppo a controllo congiunto) ad un'altra impresa (o membro di un gruppo a controllo congiunto). La sezione 3.2.4.3 include informazioni sulle opzioni che si applicano ad una singola impresa (o membro di un gruppo a controllo congiunto). La sezione 3.2.4.4 contiene dettagli sul reddito escluso dall'applicazione dell'imposizione integrativa ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.3 delle Model Rules), vale a dire il reddito da trasporto marittimo internazionale. Infine, la Sezione 3.2.4.5 fornisce informazioni sul principio contabile utilizzato in specifici casi.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

a) Scelta del sistema transitorio di rendicontazione semplificata

Nota 3.2.4.a.1: l'Impresa Dichiarante indica "Sì" se sceglie di applicare il sistema transitorio di rendicontazione semplificata durante il periodo transitorio. Se Impresa Dichiarante opta per il suddetto sistema:

i completa la sezione 3.2.4 per le imprese o per i membri di gruppi a controllo congiunto localizzati nel Paese (e parte del sottogruppo, se pertinente) se sorge un'obbligazione tributaria riguardante l'imposizione integrativa in relazione al medesimo Paese che deve essere assegnata ad ogni singola impresa (vedi le eccezioni fornite nella nota 3.4.1 in cui l'imposizione integrativa non deve essere assegnata); e

ii in ogni caso, segnala le informazioni specifiche presenti nelle tabelle sottostanti come indicato nella presente Linea Guida (vedere nota 3.2.4.1.a.3.e, 3.2.4.1.a.3.m, 3.2.4.1.a.3.u, 3.2.4.1.a.3.v e 3.2.4.1.a.3.z, nota 3.2.4.1.c, nota 3.2.4.1.d, nota 3.2.4.2.c.3.m, nota 3.2.4.2.c.3.p , nota 3.2.4.3, nota 3.2.4.4.a e Nota 3.2.4.4.b) per le imprese o per i membri di gruppi a controllo congiunto localizzati nel Paese (e parte del sottogruppo, se pertinente);

iii indica l'importo netto delle rettifiche identificate nelle tabelle 3.2.4.1.a e 3.2.4.2.c. Se l'importo netto per il relativo adeguamento è un importo positivo, l'Impresa Dichiarante lo segnala negli "aumenti". Se l'importo netto per il relativo adeguamento è un importo negativo, l'Impresa Dichiarante lo segnala nelle "riduzioni".

Il sistema transitorio di rendicontazione semplificata non può essere scelto rispetto a un'imposta minima nazionale equivalente se il relativo Paese ha scelto di non applicare tale sistema semplificato come previsto nelle Guide Amministrative del Quadro Inclusivo sul BEPS sulla QDMTT Safe Harbour.

b) Rendicontazione aggregata per gruppi consolidati ai fini fiscali

Nota 3.2.4.b: l'Impresa Dichiarante può scegliere la rendicontazione aggregata per i gruppi consolidati ai fini fiscali (ossia, trattare un gruppo in regime di consolidato fiscale come una singola impresa ai fini della sezione 3.2.4) qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (i) gli utili e le perdite imponibili delle entità consolidate vengono aggregate ai fini del calcolo di un'unica responsabilità fiscale (indipendentemente dal fatto che le entità del consolidato potrebbero essere congiuntamente e solidalmente responsabili dell'onere fiscale per conto del gruppo); (ii) tutte le entità del consolidato sono interamente possedute dall'entità consolidante; (iii) tutte le entità o i membri di un gruppo a controllo congiunto all'interno del gruppo consolidato ai fini fiscali sono localizzate nello stesso Paese ai fini dell'imposizione integrativa; e (iv) l'Impresa Dichiarante ha effettuato l'opzione ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.2.8 delle Model Rules) per consolidare le transazioni intragruppo nel Paese. La Sezione 3.2.4 deve essere completata per singola entità per quanto riguarda le entità che iniziano o cessano di appartenere al gruppo durante l'esercizio di riferimento, indipendentemente dal fatto che quelle entità sono (o erano) incluse in un gruppo di consolidamento fiscale. Allo stesso modo, la Sezione 3.2.4 deve essere compilata per singola entità in relazione alle entità che sono soggette a calcoli separati dell'aliquota d'imposizione effettiva (ETR) secondo le disposizioni sull'imposizione integrativa (ad esempio, le entità di investimento ed entità di investimento assicurativo), indipendentemente dal fatto che le suddette entità sono incluse in un gruppo di consolidamento fiscale.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Nota 3.2.4.b.1: l'Impresa Dichiarante indica il codice fiscale del gruppo consolidato ai fini fiscali utilizzato ai fini delle imposte rilevanti nel Paese.

Nota 3.2.4.b.2: l'Impresa Dichiarante indica il codice fiscale delle imprese o dei membri di un gruppo a controllo congiunto che rientrano nel perimetro di consolidamento fiscale, utilizzato ai fini delle imposte rilevanti nel Paese.

3.2.4.1 Reddito o perdita rilevante

a) Variazioni all'utile o perdita contabile netta

Nota 3.2.4.1.a: quando la controllante capogruppo è integralmente di proprietà di titolari con una quota di partecipazione cui si applica l'articolo 45 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.1 delle Model Rules) e l'Impresa Dichiarante ha riportato "eccezione, interamente posseduta" nella colonna 3.2.4.1.d.5, quest'ultima non deve completare il punto **3.2.4.1.a** rispetto alla controllante capogruppo (e rispetto alle entità fiscalmente trasparenti interamente di proprietà della controllante capogruppo detenute tramite una struttura di entità fiscalmente trasparenti e localizzate nel Paese della controllante capogruppo alle quali si applica l'articolo 26, comma 4, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.5.1(b) delle Model Rules).

Nota 3.2.4.1.a.1: l'Impresa Dichiarante indica il codice fiscale dell'impresa, dell'entità a controllo congiunto o dell'entità sussidiaria a controllo congiunto, utilizzato ai fini delle imposte rilevanti nel Paese o, qualora non fosse disponibile un codice fiscale, un codice con una funzione equivalente, come, ad esempio, il numero di registrazione dell'entità.

Nota 3.2.4.1.a.2: l'Impresa Dichiarante indica l'utile o perdita contabile netta dell'esercizio (FANIL) dell'impresa o del membro di un gruppo a controllo congiunto dopo l'allocazione del reddito o perdita rilevante tra casa madre e stabili organizzazioni (cfr. articolo 25 del Decreto Legislativo corrispondente all'articolo 3.4 delle Model Rules) e l'allocazione del reddito o perdita rilevante dall'entità trasparente (cfr. articolo 26 del Decreto Legislativo corrispondente all'articolo 3.5 delle Model Rules). L'articolo 26 del Decreto Legislativo riguarda anche l'allocazione del reddito o perdita rilevante da un'entità di investimento o da un'entità assicurativa di investimento che è trattata come un'entità fiscalmente trasparente a seguito dell'opzione ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.5 delle Model Rules).

Nota 3.2.4.1.a.3.e, 3.2.4.1.a.3.m, 3.2.4.1.a.3.u, 3.2.4. 1.a.3.v, e 3.2.4.1.a.3.z: l'Impresa Dichiarante completa questi punti indipendentemente dal fatto che la stessa abbia scelto di adottare il sistema transitorio di rendicontazione semplificata.

Nota 3.2.4.1.a.3.n: l'Impresa Dichiarante segnala le rettifiche apportate all'utile o perdita contabile netta dell'esercizio (FANIL) ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.2.4 delle Model Rules). In particolare, qualsiasi importo, contabilizzato come una riduzione delle imposte correnti (o altre imposte rilevanti) e che dovrebbe essere considerato un componente reddituale, è incluso come una variazione positiva e qualsiasi importo, contabilizzato in bilancio come componente reddituale e che dovrebbe essere considerato una riduzione delle imposte correnti (o altre imposte rilevanti), è incluso come una variazione negativa.

Nota 3.2.4.1.a.4: l'Impresa Dichiarante segnala il reddito o perdita rilevante dell'impresa o del membro di un gruppo a controllo congiunto. Per le entità di investimento, l'Impresa Dichiarante indica la quota del reddito o perdita rilevante dell'entità di investimento attribuibile al gruppo come determinata ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.4.4 delle Model Rules).

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

b) Ripartizione transfrontaliera del reddito o della perdita tra la casa madre e una stabile organizzazione e del reddito o della perdita di una entità trasparente (cfr. articoli 25 e 26 del Decreto Legislativo corrispondenti rispettivamente all'articolo 3.4 e 3.5 delle Model Rules)

Nota 3.2.4.1.b: non sono richiesti adeguamenti ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.4 delle Model Rules) se, in virtù del mantenimento di un bilancio separato nel Paese, l'utile o perdita contabile netta dell'esercizio (FANIL) dell'impresa (o del membro di un gruppo a controllo congiunto) localizzata nel Paese già riflette il reddito o la perdita attribuibile alla stabile organizzazione in tale Paese. Le modifiche di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo si applicano alle entità trasparenti come le imprese o i membri di gruppi a controllo congiunto per i quali è stata effettuata l'opzione ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo (articolo 7.5 delle Model Rules).

Nota **3.2.4.1.b:** l'Impresa Dichiarante compila questa tabella indipendentemente dal fatto che la stessa abbia scelto di adottare il sistema transitorio di rendicontazione semplificata.

Nota 3.2.4.1.b.1: l'Impresa Dichiarante indica il codice fiscale dell'impresa, entità a controllo congiunto o sussidiaria a controllo congiunto utilizzato ai fini delle imposte rilevanti nel Paese o, se questo non è disponibile, un codice con una funziona equivalente, come, ad esempio, il numero di registrazione dell'entità.

Nota 3.2.4.1.b.2: l'utile o la perdita contabile netta dell'esercizio (FANIL) dell'impresa o del membro del gruppo a controllo congiunto prima del pertinente adeguamento deve essere riportato in questa colonna. Nel caso in cui siano necessari più adeguamenti, l'utile o la perdita contabile netta dell'esercizio (FANIL) da segnalare ai sensi del punto 3.2.4.1.b.2 deve riflettere l'importo considerato prima delle modifiche.

Nota 3.2.4.1.b.3: l'Impresa Dichiarante identifica il pertinente adeguamento dal seguente elenco: articolo 25 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.4 delle Model Rules); articolo 26, comma 1, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.5.3 delle Model Rules), articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.5.1(a) delle Model Rules) e/o articolo 26, comma 4, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.5.1(b) delle Model Rules). Per ogni tipo di adeguamento, deve essere segnalato il relativo aumento o la relativa riduzione all'utile contabile o perdita contabile netta dell'esercizio (FANIL) dell'impresa o del membro del gruppo a controllo congiunto. Nel caso si applichino più rettifiche, ogni opzione deve essere segnalata in una riga e le opzioni pertinenti devono essere segnalate nel seguente ordine: articolo 25 del Decreto Legislativo; articolo 26, comma 1, del Decreto Legislativo; articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo e/o articolo 26, comma 4, del Decreto Legislativo.

- Gli adeguamenti di cui all'articolo 25 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.4 delle Model Rules) comprendono gli adeguamenti apportati per l'attribuzione del reddito o perdita rilevante alla stabile organizzazione localizzata nel Paese o alla stabile organizzazione apolide (variazioni in aumento) così come gli adeguamenti per attribuire il reddito o perdita rilevante da una casa madre localizzata nel Paese ad una stabile organizzazione (variazioni in diminuzione). Gli aggiustamenti apportati ai sensi del citato articolo 25 non dovrebbero includere l'attribuzione del reddito o perdita rilevante ad una stabile organizzazione di un'entità trasparente.
- Gli adeguamenti di cui all'articolo 26, comma 1, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.5.3 delle Model Rules) comprendono le riduzioni al reddito rilevante o alla perdita rilevante pari all'importo assegnato ad altri proprietari che non sono entità di gruppo.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

- Gli adeguamenti di cui all'articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.5.1 (a) delle Model Rules) includono l'attribuzione del reddito o perdita rilevante da un'entità trasparente a una stabile organizzazione localizzata nel Paese o alla stabile organizzazione apolide (variazioni in aumento) nonché l'attribuzione dalla entità trasparente apolide (o da un'entità trasparente localizzata nel Paese se essa è la controllante capogruppo) a una stabile organizzazione in un altro Paese (variazioni in diminuzione).
- Gli adeguamenti di cui all'articolo 26, comma 4, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.5.1 (b) delle Model Rules) includono l'attribuzione del reddito o perdita rilevante da un'entità trasparente, che non è la controllante capogruppo, all'impresa proprietaria situata nel Paese (variazioni in aumento) e l'attribuzione da un'entità trasparente che non è la controllante capogruppo ad una impresa proprietaria situata in un altro Paese (variazioni in diminuzione).
- Quando un'entità trasparente è trattata come un'entità fiscalmente trasparente da parte di alcuni dei suoi proprietari e come un'entità ibrida inversa da altri suoi proprietari, l'Impresa Dichiarante indica, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.5.1 (b) delle Model Rules), l'attribuzione del reddito o perdita rilevante alle imprese proprietarie che si trovano in un Paese dove l'entità trasparente è trattata come fiscalmente trasparente. Il reddito o perdita rilevante attribuibile a quote di partecipazione detenute da imprese proprietarie che sono localizzate nel Paese dove l'entità trasparente non è considerata come fiscalmente trasparente è invece assegnato all'entità trasparente ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.5.1 (c) delle Model Rules).

Nota 3.2.4.1.b.4: l'Impresa Dichiarante indica il codice fiscale dell'altra impresa, entità a controllo congiunto o sussidiaria a controllo congiunto, utilizzato ai fini delle imposte rilevanti nel Pase o, se questo non è disponibile, un codice con una funzione equivalente come, ad esempio, il numero di registrazione dell'entità.

Nota 3.2.4.1.b.5: l'Impresa Dichiarante identifica il Paese (sotto forma di codice paese alfabetico a 2 caratteri basato sullo standard ISO 3166-1 Alpha 2) dell'altra impresa o membro del gruppo a controllo congiunto. L'Impresa Dichiarante segnala "Apolide" in caso di impresa apolide.

Nota 3.2.4.1.b.6: l'importo di qualsiasi adeguamento che aumenta il reddito rilevante dell'impresa o del membro del gruppo a controllo congiunto identificato nella colonna 3.2.4.1.b.1 deve essere indicato in questa colonna.

Nota 3.2.4.1.b.7: l'importo di qualsiasi aggiustamento che diminuisce il reddito rilevante dell'impresa o del membro del gruppo a controllo congiunto identificato nella colonna 3.2.4.1.b.1 deve essere indicato in questa colonna.

Nota 3.2.4.1.b.8: l'utile o perdita contabile netta dell'esercizio (FANIL) dell'impresa o del membro del gruppo a controllo congiunto dopo il pertinente aggiustamento devono essere segnalati in questa colonna. Nel caso in cui sia necessario applicare più variazioni, l'utile o perdita contabile netta da indicare al punto 3.2.4.1.b.2 deve riflettere l'utile o la perdita contabile netta dell'esercizio (FANIL) prendendo in considerazione l'adeguamento identificato nella stessa riga.

c) Aggiustamenti transfrontalieri

Nota 3.2.4.1.c: quando la controllante capogruppo è integralmente di proprietà di titolari di quote di partecipazioni rispetto alle quali si applica l'articolo 45 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.1 delle Model Rules) e l'Impresa Dichiarante ha riportato "eccezione, interamente

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

posseduta" nella colonna 3.2.4.1.d.5, la stessa non completa la Tabella 3.2.4.1.c rispetto alla controllante capogruppo (nonché rispetto alle entità fiscalmente trasparenti interamente possedute della controllante capogruppo tramite una struttura di entità fiscalmente trasparenti e localizzate nel Paese della controllante capogruppo a cui si applica l'articolo 26, comma 4, del Decreto Legislativo, corrispondente all'articolo 3.5.1(b) delle Model Rules).

Nota 3.2.4.1.c: l'Impresa Dichiarante riporta in questa tabella solo le rettifiche ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.2.3 delle Model Rules) relative alle transazioni fra imprese localizzate in diversi Paesi. L'Impresa Dichiarante indica le rettifiche transfrontaliere ai sensi del citato articolo 23, comma 5, del Decreto Legislativo quando si riferiscono a transazioni intragruppo che non superano 35 milioni di euro in totale durante l'esercizio di riferimento. L'Impresa Dichiarante compila questa tabella indipendentemente dal fatto che la stessa abbia scelto di adottare il sistema transitorio di rendicontazione semplificata.

Nota 3.2.4.1.c.1: l'Impresa Dichiarante indica il codice fiscale dell'impresa o membro del gruppo a controllo congiunto localizzato in questo Paese (o impresa apolide dove rilevante) per il quale si applica un adeguamento. Se non è disponibile un codice fiscale, l'Impresa Dichiarante indica un codice con una funzione equivalente come, ad esempio, il numero di registrazione dell'entità.

Nota 3.2.4.1.c.2: l'Impresa Dichiarante indica se l'adeguamento si riferisce all'articolo 23, comma 5, del Decreto legislativo o (corrispondente all'articolo 3.2.3 delle Model Rules) o all'articolo 23, comma 14, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.2.7 delle Model Rules).

Nota 3.2.4.1.c.3: l'Impresa Dichiarante indica il codice fiscale dell'altra impresa o membro del gruppo a controllo congiunto coinvolto nella modifica segnalata. Se non è disponibile un codice fiscale, l'Impresa Dichiarante indica un codice con una funzione equivalente come, ad esempio, il numero di registrazione dell'entità.

Nota 3.2.4.1.c.4: l'Impresa Dichiarante identifica il Paese (sotto forma di codice paese alfabetico a 2 caratteri basato sullo standard ISO 3166-1 Alpha 2) dell'altra impresa o membro del gruppo a controllo congiunto coinvolto nella modifica. L'Impresa Dichiarante segnala "Apolide" in caso di impresa apolide.

Nota 3.2.4.1.c.5: l'importo di qualsiasi adeguamento che aumenta il reddito rilevante dell'impresa o del membro del gruppo a controllo congiunto identificato nella colonna 3.2.4.1.c.1 deve essere segnalato in questa colonna.

Nota 3.2.4.1.c.6: l'importo di qualsiasi adeguamento che riduce il reddito rilevante dell'impresa o del membro del gruppo a controllo congiunto identificato nella colonna 3.2.4.1.c.1 deve essere segnalato in questa colonna. L'adeguamento previsto dall'articolo 23, comma 14, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.2.7 delle Model Rules) che esclude costi comporta un aumento del reddito rilevante. Pertanto, la colonna 6 non sarà utilizzata al fine di effettuare tali adeguamenti.

d) Aggiustamenti del reddito rilevante della controllante capogruppo che è un'entità trasparente o che è assoggetta al regime del dividendo deducibile

Nota 3.2.4.1.d: l'Impresa Dichiarante completa questa tabella quando trovano applicazione gli articoli 45 o 46 del Decreto Legislativo. L'Impresa Dichiarante compila questa tabella indipendentemente dal fatto che la stessa abbia scelto di adottare il sistema transitorio di rendicontazione semplificata.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Nota 3.2.4.1.d.1: quando si applica l'articolo 45 o 46 del Decreto Legislativo, l'impresa localizzata nel Paese è la controllante capogruppo. In tal caso, l'Impresa Dichiarante riporta "Controllante capogruppo". Se si applica l'articolo 45, comma 5, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.1.4 delle Model Rules), l'Impresa Dichiarante comunica il codice fiscale delle stabili organizzazioni alle quali si applica l'articolo 45 del Decreto Legislativo o, se questo non è disponibile, un codice con una funzione equivalente, come un codice/numero di registrazione dell'entità. Se si applica l'articolo 46, comma 5, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.2.3 delle Model Rules), l'Impresa Dichiarante indica il codice fiscale dell'impresa a cui si applica l'articolo 46 o, se questo non è disponibile, un codice con una funzione equivalente come, ad esempio, il numero di registrazione dell'entità. Quando si applica l'articolo 45 o 46 ai membri di un gruppo a controllo congiunto, l'Impresa Dichiarante comunica il codice fiscale dei membri del gruppo a controllo congiunto.

Nota 3.2.4.1.d.2: l'Impresa Dichiarante indica l'articolo che si applica (ad esempio, l'articolo 45, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo, corrispondente all'articolo 7.1.1 delle Model Rules; l'articolo 45, comma 3, del Decreto Legislativo, corrispondente all'articolo 7.1.2 delle Model Rules; l'articolo 46, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo, corrispondente all'articolo 7.2.1 delle Model Rules o l'articolo 46, comma 4, del Decreto Legislativo, corrispondente all'articolo 7.2.2 delle Model Rules), unitamente ai pertinenti commi e lettere.

Nota 3.2.4.1.d.3: l'Impresa Dichiarante compila una riga separata per ciascun titolare di quote di partecipazione (ovvero, percettori di dividendi) in relazione alle quali si applica l'articolo 45, comma 1 o comma 2, del Decreto legislativo (corrispondente all'articolo 7.1.1(a) o 7.1.1(c) delle Model Rules) ovvero l'articolo 46, comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.2.1(a) o 7.2.1(c)) delle Model Rules). L'Impresa Dichiarante indica le persone fisiche nel loro complesso. L'Impresa Dichiarante indica i titolari di quote di partecipazione (ovvero, i percettori dei dividendi) per i quali si applica una riduzione del reddito rilevante come segue:

(a) ogni titolare di quote di partecipazioni (ovvero, percettori dei dividendi) in relazione al quale si applica l'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo corrispondente all'articolo 7.1.1(a) delle Model Rules (ovvero, l'articolo 46, comma 2, del Decreto Legislativo corrispondente all'articolo 7.2.1(a)) delle Model Rules), è identificato attraverso la segnalazione: (i) del suo codice fiscale; (ii) del Paese dove esso è residente fiscale; e iii) l'aliquota fiscale nominale o l'aliquota fiscale aggregata prevista (percentuale) calcolata rapportando l'importo complessivo delle imposte rilevanti rettificate della controllante capogruppo e le imposte del titolare della quota di partecipazione sul reddito escluso (ovvero, le imposte pagate dal destinatario del dividendo) con l'importo del reddito escluso. Nel caso in cui al titolare della quota di partecipazione si applichino più aliquote fiscali nominali, l'Impresa Dichiarante, al punto (iii), può segnalare la più bassa aliquota nominale d'imposta applicabile (assunto che tale aliquota superi il 15%) anziché l'aliquota nominale. Invece, se il percettore del dividendo è una persona fisica nei confronti della quale si applica l'articolo 46, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.2.1(a)(iii) delle Model Rules), devono essere segnalati i Paesi dove le persone fisiche sono residenti fiscali, insieme al numero di persone fisiche che sono residenti fiscali in ciascun Paese.

(b) invece di identificare le persone fisiche, si deve segnalare il numero complessivo di persone fisiche rispetto alle quali si applica l'articolo 45, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo corrispondente all'articolo 7.1.1(b) delle Model Rules (ovvero, articolo 46, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo corrispondente all'articolo 7.2.1(b) delle Model Rules).

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

(c) ogni titolare di quote di partecipazioni (ovvero, i percettori di dividendi) in relazione alle quali si applica l'articolo 45, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo corrispondente all'articolo 7.1.1(c) delle Model Rules (ovvero, l'articolo 46, comma 3, lettera b), del Decreto Legislativo corrispondente all'articolo 7.2.1(c) delle Model Rules), è identificato attraverso: (i) il suo codice fiscale (o, se questo non è disponibile, un codice con una funzione equivalente, come, ad esempio, il numero di registrazione dell'entità; e (ii) il tipo di entità (ente pubblico, organizzazione internazionale, organizzazione senza scopo di lucro, fondo pensione o, ai fini dell'articolo 46, comma 3, lettera b) del Decreto Legislativo, fondo pensione diverso da una entità di servizi pensionistici).

Nota 3.2.4.1.d.4: l'Impresa Dichiarante riporta (in percentuale) le quote di partecipazione direttamente detenute nella controllante capogruppo da ciascun titolare indicato al punto 3.2.4.1.d.3.

Nota 3.2.4.1.d.5: l'importo di qualsiasi adeguamento che riduce il reddito rilevante dell'impresa o del membro del gruppo a controllo congiunto identificato nella colonna 3.2.4.1.d.1 deve essere indicato in questa colonna. Se si applica l'articolo 45 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.1 delle Model Rules), l'Impresa Dichiarante indica il reddito o perdita rilevante attribuibile a ciascuna quota di partecipazione nel punto 3.2.4.1.d.4. Se si applica l'articolo 46 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.2 delle Model Rules), l'Impresa Dichiarante segnala l'importo del dividendo deducibile distribuito a ciascun azionista (ossia, il percettore del dividendo) identificato al punto 3.2.4.1.d.3**.** Quando la controllante capogruppo è integralmente di proprietà dei titolari di quote partecipative (indicate nella colonna 3.2.4.1.d.3) rispetto alle quali trova applicazione l'articolo 45 del Decreto Legislativo, l'Impresa Dichiarante segnala solo "eccezione, interamente posseduta" in questa colonna (e non segnala l'importo di alcun adeguamento). La stessa eccezione può applicarsi rispetto alle entità fiscalmente trasparenti integralmente di proprietà della controllante capogruppo detenute tramite una struttura di entità fiscalmente trasparenti, localizzate nel Paese della controllante capogruppo a cui si applica l'articolo 26, comma 4, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.5.1(b) delle Model Rules).

3.2.4.2 Imposte rilevanti rettificate

a) Rettifiche delle imposte correnti nella contabilità finanziaria

Nota 3.2.4.2.a: quando la controllante capogruppo è integralmente di proprietà dei titolari di quote partecipative rispetto alle quali si applica l'articolo 45 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.1 delle Model Rules) e l'Impresa Dichiarante riporta "eccezione, interamente posseduta" nella colonna 3.2.4.1.d.5, la stessa non deve completare Tabella 3.2.4.2**.**a in relazione alla controllante capogruppo (e rispetto alle entità fiscalmente trasparenti di proprietà della controllante capogruppo detenute tramite una struttura di entità fiscalmente trasparenti localizzate nel Paese alle quali si applica l'articolo 26, comma 4, del Decreto Legislativo, corrispondente all'articolo 3.5.1(b) delle Model Rules).

Nota 3.2.4.2.a.1: l'Impresa Dichiarante indica il codice fiscale dell'impresa o del membro del gruppo a controllo congiunto utilizzato ai fini delle imposte rilevanti nel Paese o, se questo non è disponibile, un codice con una funzione equivalente come, ad esempio, il numero di registrazione dell'entità.

Nota 3.2.4.2.a.2: l'Impresa Dichiarante segnala le imposte correnti (relative alle imposte rilevanti che hanno concorso all'utile o perdita contabile netta dell'esercizio (FANIL) dell'impresa o del membro di un gruppo a controllo congiunto) dopo l'imputazione delle imposte rilevanti da un'impresa o da un membro del gruppo a controllo congiunto ad un'altra impresa o ad un altro membro del gruppo a controllo congiunto (cfr. articolo 31 del Decreto Legislativo corrispondente all'articolo 4.3 delle

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Model Rules). Il citato articolo 31 riguarda anche l'imputazione delle imposte rilevanti da un'entità di investimento o da un'entità assicurativa di investimento che è trattata come un'entità fiscalmente trasparente a seguito dell'opzione di cui all'articolo 49 (corrispondente all'articolo 7.5 delle Model Rules). Le modifiche successive alla presentazione della Comunicazione Rilevante indicate in questa tabella non includono le rettifiche effettuate per un esercizio diverso dall'esercizio di riferimento in conformità con le disposizioni sul calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva. Le modifiche successive alla Comunicazione Rilevante correlate all'articolo 32 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.6.1 delle Model Rules) sono le rettifiche in diminuzione delle imposte rilevanti pari o superiori a 1 milione di euro per un esercizio precedente e le rettifiche in diminuzione delle imposte rilevanti inferiori a 1 milione di euro quando non è stata effettuata l'opzione ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legislativo.

Nota 3.2.4.2.a.3.c: l'Impresa Dichiarante comunica l'importo dell'adeguamento effettuato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera d) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.1.2 (d) delle Model Rules) in relazione a un credito d'imposta rimborsabile qualificato o un credito d'imposta negoziabile che è stato contabilizzato in bilancio come una riduzione delle imposte correnti (imposte sul reddito o altre imposte rilevanti).

Nota 3.2.4.2. a.3.f: l'Impresa Dichiarante comunica l'importo dell'adeguamento effettuato ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.1.3 (b) delle Model Rules) in relazione a un credito d'imposta rimborsabile non qualificato, un credito d'imposta non negoziabile o un altro credito d'imposta che è stato contabilizzato nel bilancio o rendiconto come una componente reddituale e non come una riduzione delle imposte correnti (imposte sul reddito o altre imposte rilevanti).

Nota 3.2.4.2.a.3.g: ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.1.3 (c) delle Model Rules), l'Impresa Dichiarante segnala l'importo delle imposte rilevanti che sono state dichiarate come imposte rilevanti in un esercizio precedente (soggetto alle regole sull'imposizione integrativa) e che sono state rimborsate o accreditate nell'esercizio in corso (esercizio di riferimento). I crediti d'imposta rimborsabili qualificati e i crediti d'imposta trasferibili negoziabili sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione citata.

Nota 3.2.4.2.a.3.n: l'Impresa Dichiarante completa solo questa riga quando si applica l'articolo 47, commi 6 e 7, del Decreto Legislativo (corrispondenti agli articoli 7.3.7 e 7.3.8 delle Model Rules).

Nota 3.2.4.2.a.3.p: l'importo totale netto delle variazioni delle attività e passività fiscali differite non include alcuna attività o passività fiscale differita sorta nel Paese della stabile organizzazione rispetto a perdite rilevanti di una stabile organizzazione che sono trattate come oneri della casa madre ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.4.5 delle Model Rules).

Nota 3.2.4.2.a.4: l'Impresa Dichiarante segnala le imposte rilevanti rettificate dell'impresa o del membro di un gruppo a controllo congiunto. Per le entità di investimento, l'Impresa Dichiarante segnala le imposte rilevanti rettificate come determinate ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.4.3 delle Model Rules).

b) Ripartizione delle imposte

Nota 3.2.4.2.b: l'Impresa Dichiarante completa questa tabella indipendentemente dal fatto che la stessa abbia scelto di adottare il sistema transitorio di rendicontazione semplificata. Quando la

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Comunicazione Rilevante è presentata ai fini dell'imposta minima nazionale/equivalente, l'Impresa Dichiarante non segnala le imposte rilevanti: (i) della impresa proprietaria titolare di un'entità soggetta al regime fiscale sulle società controllate estere (di seguito CFC), che sono attribuibili ad un'impresa nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.3.2(c) delle Model Rules); (ii) della casa madre, imputabili ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.3.2(a) delle Model Rules) a una stabile organizzazione localizzata nel Paese; (iii) dell'impresa proprietaria, gravanti sul reddito di un'entità ibrida o ibrida inversa, imputabili ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.3.2(d) delle Model Rules) all'entità ibrida o all'entità ibrida inversa che è localizzata nel Paese o è inclusa nell'ambito applicativo dell'imposta minima nazionale/equivalente quando tale imposta si applica alle entità trasparenti apolidi costituite in base alle leggi del Paese; e (iv) dell'impresa proprietaria (ad esempio imposte su base netta), diverse dalle ritenute d'imposta applicate nel Paese dell'imposta minima nazionale/equivalente, che sono imputate all'impresa distributrice localizzata nel Paese, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.3.2 (e) delle Model Rules). Tuttavia, l'Impresa Dichiarante segnala questi importi relativi alle imposte rilevanti che sono inclusi nel bilancio dell'impresa proprietaria o della casa madre localizzata nel Paese che ha adottato l'imposta minima nazionale/equivalente in cui è previsto tale adeguamento.

Nota 3.2.4.2.b.1: l'Impresa Dichiarante indica il codice fiscale dell'impresa (o del membro del gruppo a controllo congiunto) o, se questo non è disponibile, un criterio con una funzione equivalente come, ad esempio, il numero di registrazione dell'entità.

Nota 3.2.4.2.b.2: l'Impresa Dichiarante segnala le imposte rilevanti dell'impresa (o del membro del gruppo a controllo congiunto) prima dell'adeguamento.

Nota 3.2.4.2.b.3: l'Impresa Dichiarante identifica il comma pertinente dell'articolo 31 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.3.2, all'articolo 4.3.3 o all'articolo 4.3.4 delle Model Rules) che si applica. L'Impresa Dichiarante indica separatamente l'allocazione risultante dall'applicazione di un regime CFC misto segnalando "articolo 31, comma 3 – Regime CFC misto". Quando si applicano le disposizioni del comma 3 o del comma 4 dell'articolo 31 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.3.2.c e all'articolo 4.3.2.d delle Model Rules), ai fini delle colonne 3.2.4.2.b.6 e 3.2.4.2.b.7, l'Impresa Dichiarante completa una prima riga inserendo l'importo prima dell'adeguamento ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.3.3 delle Model Rules), indicando il relativo comma dell'articolo 31 nella colonna 3.2.4.2.b.3) e una seconda riga indicando l'importo dopo l'adeguamento ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del Decreto Legislativo (indicando il relativo comma dell'articolo 31 nella colonna 3.2.4.2.b.3).

Nota 3.2.4.2.b.4: l'impresa Dichiarante segnala il codice fiscale dell'altra impresa (o membro del gruppo a controllo congiunto) o, se questo non è disponibile, un codice con una funzione equivalente come, ad esempio, il numero di registrazione dell'entità.

Nota 3.2.4.2.b.5: per l'imputazione dell'imposta rilevante da un'impresa (o membro del gruppo a controllo congiunto) ad un'altra impresa (o membro del gruppo a controllo congiunto), l'Impresa Dichiarante identifica il Paese (sotto forma di codice paese alfabetico a 2 caratteri basato sullo standard ISO 3166-1 Alpha 2) dell'altra impresa (o membro del gruppo a controllo congiunto). Se l'altra impresa è un'entità apolide, l'Impresa Dichiarante segnala "Apolide".

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Nota 3.2.4.2.b.6: l'Impresa Dichiarante segnala le variazioni in aumento delle imposte rilevanti dell'impresa (o del membro del gruppo a controllo congiunto) identificata nella colonna 3.2.4.2.b.1. La ripartizione delle imposte rilevanti copre sia le imposte correnti sia la fiscalità differita.

Nota 3.2.4.2.b.7: l'Impresa Dichiarante comunica le variazioni in diminuzione delle imposte rilevanti dell'impresa (o del membro del gruppo a controllo congiunto) identificata nella colonna 3.2.4.2.b.1. La ripartizione delle imposte copre sia le imposte correnti sia la fiscalità differita.

Nota 3.2.4.2.b.8: l'Impresa Dichiarante indica l'importo complessivo delle imposte rilevanti dell'impresa (o del membro del gruppo a controllo congiunto) identificata nella colonna 3.2.4.2.b.1 dopo il pertinente adeguamento.

c) Fiscalità differita

Nota 3.2.4.2.c: quando la controllante capogruppo è integralmente di proprietà di titolari di quote partecipative rispetto alle quali si applica l'articolo 45 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.1 delle Model Rules) e l'Impresa Dichiarante riporta "eccezione, interamente posseduta" nella colonna 3.2.4.1.d.5, questa non deve completare la Tabella 3.2.4.2.c rispetto alla controllante capogruppo. La stessa eccezione può applicarsi rispetto alle entità fiscalmente trasparenti integralmente di proprietà della controllante capogruppo detenute tramite una struttura di entità fiscalmente trasparenti, localizzate nel Paese della controllante capogruppo a cui si applica l'articolo 26, comma 4, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.5.1(b) delle Model Rules).

Nota 3.2.4.2.c.1: l'Impresa Dichiarante indica il codice fiscale dell'impresa (o del membro del gruppo a controllo congiunto) o, se questo non è disponibile, un codice con una funzione equivalente come, ad esempio, il numero di registrazione dell'entità.

Nota 3.2.4.2.c.2: l'Impresa Dichiarante indica l'importo della fiscalità differita rilevante ai fini dell'imposizione integrativa per l'impresa (o per il membro del gruppo a controllo congiunto) prima di qualsiasi ricalcolo e aggiustamento. Nel caso ci siano divergenze tra il valore contabile e il valore rilevante ai fini dell'imposizione integrativa delle attività e passività differite, occorre fare riferimento a quest'ultimo valore calcolato in coerenza con i chiarimenti contenuti nelle Guide Amministrative. Se l'importo della variazione delle attività fiscali differite è inferiore a quello della variazione delle passività fiscali differite (*debit* – DTE positivo) l'importo sarà presentato come numero positivo. Se l'importo della variazione delle attività fiscali differite è superiore a quello della variazione delle passività fiscali differite (*credit* – DTE negativo), l'importo sarà presentato come numero negativo.

Nota 3.2.4.2.c.3: l'Impresa Dichiarante indica l'importo di ciascun adeguamento riguardante la fiscalità differita dell'impresa (o del membro del gruppo a controllo congiunto) prima di qualsiasi ricalcolo. Se la rettifica comporta un incremento dell'importo totale netto delle variazioni delle attività e passività fiscali differite, l'importo sarà presentato come un aumento. Se, viceversa, l'adeguamento comporta un decremento dell'importo totale netto delle variazioni delle attività e passività fiscali differite, l'importo è presentato come una riduzione.

Nota 3.2.4.2.c.3.m e 3.2.4.2.c.3.p: l'Impresa Dichiarante compila queste righe indipendentemente dal fatto che la stessa abbia scelto un sistema transitorio di rendicontazione semplificata.

Nota 3.2.4.2.c.4: l'Impresa Dichiarante ricalcola, sulla base dell'aliquota minima d'imposta, qualsiasi attività fiscale differita attribuibile ad una perdita rilevante (cfr. articolo 29, comma 6, del Decreto Legislativo corrispondente all'articolo 4.4.3 delle Model Rules) che è stata contabilizzata a un'aliquota d'imposta inferiore e segnala l'importo della differenza tra il suo valore contabile e il

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

valore ricalcolato all'aliquota minima d'imposta. Tale differenza è indicata come una "riduzione" quando la stessa è attribuibile al riconoscimento di un'attività fiscale differita ed è indicata come "aumento" quando è attribuibile all'annullamento di tale attività fiscale differita.

Nota 3.2.4.2.c.5: l'Impresa Dichiarante ricalcola, sulla base dell'aliquota minima d'imposta, qualsiasi attività e passività fiscale differita che è stata contabilizzata ad un'aliquota d'imposta superiore all'aliquota minima e segnala l'importo della differenza tra il suo valore contabile e il valore calcolato all'aliquota minima d'imposta. Se l'importo della variazione delle attività fiscali differite è superiore a quello delle passività fiscali differite (*credit* – DTE negativo) misurato prima del ricalcolo in base alla aliquota minima di imposta è negativo, la differenza sarà riportata come numero positivo. Se, diversamente, l'importo della variazione delle attività fiscali differite è inferiore a quella delle passività fiscali differite (*debit* – DTE positivo) misurato prima del ricalcolo in base all'aliquota minima di imposta è positivo, la differenza sarà riportata come numero negativo.

Nota 3.2.4.2.c.6: l'Impresa Dichiarante indica l'importo totale netto delle variazioni delle attività e passività fiscali differite per l'impresa (o membro del gruppo a controllo congiunto).

3.2.4.3 Opzioni delle imprese (o opzioni che si applicano a un gruppo a controllo congiunto)

Nota 3.2.4.3: l'Impresa Dichiarante completa questa tabella indipendentemente dal fatto che la stessa abbia scelto un sistema transitorio di rendicontazione semplificata.

Nota 3.2.4.3.4: per le opzioni quinquennali, l'Impresa Dichiarante riporta l'esercizio dell'opzione.

Nota 3.2.4.3.5: per le opzioni quinquennali, l'Impresa Dichiarante riporta l'esercizio in cui l'opzione è revocata (eventuale). L'Impresa Dichiarante segnala la revoca nella Comunicazione Rilevante relativa all'esercizio per il quale l'opzione è revocata e nelle comunicazioni dei quattro esercizi successivi a quello della revoca.

Nota 3.2.4.3.c: l'Impresa Dichiarante può esercitare l'opzione per gli accantonamenti non rilevanti relativi a imposte differite la cui debenza ci si attende non avvenga entro i cinque anni successivi (cfr. articolo 29, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo corrispondente all'articolo 4.4.7 delle Model Rules).

Nota 3.2.4.3.i: l'Impresa Dichiarante può esercitare l'opzione quinquennale per gli accantonamenti non rilevanti relativi a imposte differite relative a un conto di mastro (*GL Account*, come indicato al paragrafo 7 del capitolo 1 della Guida Amministrativa di giugno 2024) o una categoria di passività fiscali differite aggregate (*Aggregate DTL Category,* come indicato al paragrafo 13 del capitolo 1 della Guida Amministrativa di giugno 2024) indipendentemente da qualsiasi aspettativa sul periodo del reversal di tale DTL.

Nota 3.2.4.3.6.j: l'Impresa Dichiarante può esercitare l'opzione relativa alla perdita rilevante ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.5.6 delle Model Rules) in relazione ad un'entità trasparente che è la controllante capogruppo. Un'opzione ai sensi dell'articolo citato è indipendente dall'opzione relativa alla perdita rilevante esercitata per qualsiasi Paese nella riga 3.2.3.1.a.5.i. Le altre entità non sono aggregate con l'entità trasparente che è la controllante capogruppo ai fini del calcolo della perdita rilevante anche se è stata effettuata un'opzione per la perdita rilevante ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.5.1 delle Model Rules) per il Paese in cui è localizzata la controllante capogruppo.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Nota 3.2.4.3.k.1: l'Impresa Dichiarante indica le imprese (o i membri dei gruppi a controllo congiunto) per le quali si applica l'opzione di cui all'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 6.3.4 delle Model Rules).

Nota 3.2.4.3.k.2: l'Impresa Dichiarante segnala l'esercizio dell'evento che ha attivato la rettifica (il c.d. evento scatenante).

Nota 3.2.4.3.k.3: l'Impresa Dichiarante segnala: i) se il valore complessivo netto calcolato ai sensi dell'articolo 42, comma 5, lettera a) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 6.3.4 (a) delle Model Rules) è incluso nel calcolo del reddito o perdita rilevante nell'esercizio in cui si verifica l'evento scatenante, oppure ii) se il valore complessivo netto diviso per cinque è incluso nel calcolo del reddito o perdita rilevante nell'esercizio in cui si verifica l'evento scatenante e in ciascuno dei quattro esercizi immediatamente successivi.

3.2.4.4 Esclusione dell'utile derivante dal trasporto marittimo internazionale

L'Impresa Dichiarante fornisce dettagli sul reddito escluso dall'applicazione dell'imposizione integrativa ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.3 delle Model Rules), vale a dire l'utile derivante dall'attività di trasporto marittimo internazionale.

Le tabelle 3.2.4.4 (a) e (b) richiedono che l'Impresa Dichiarante fornisca le informazioni dettagliate sul calcolo dell'utile da trasporto marittimo internazionale e dell'utile derivante dalle attività accessorie al trasporto marittimo internazionale, inclusi i costi collegati e le imposte rilevanti.

a) Esclusione dell'utile derivante dal trasporto marittimo internazionale

Nota 3.2.4.4.a: l'Impresa Dichiarante completa questa tabella indipendentemente dal fatto che la stessa abbia scelto un sistema transitorio di rendicontazione semplificata.

Nota 3.2.4.4.a.1: l'Impresa Dichiarante segnala il codice fiscale (o, se questo non è disponibile, un codice con una funzione equivalente come, ad esempio, il numero di registrazione dell'entità) dell'impresa, o del membro di un gruppo a controllo congiunto, a cui si applica l'esclusione dell'utile da trasporto marittimo internazionale o da attività accessorie al trasporto marittimo internazionale.

Nota 3.2.4.4.a.2: l'Impresa Dichiarante segnala tutte le attività pertinenti specificate nell'allegato A, numero 54), lettere da a) ad f) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.3.2 delle Model Rules) dalle quali deriva l'utile da trasporto marittimo internazionale (possono essere indicate diverse opzioni).

Nota 3.2.4.4.a.3-5: l'Impresa Dichiarante riporta, in forma aggregata, i ricavi e i costi attribuibili a tutte le attività pertinenti specificate nell'allegato A, numero 54) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.3.2, lettere da a) ad f), delle Model Rules), così come l'utile complessivo dell'impresa derivante dell'attività da trasporto marittimo internazionale.

Nota 3.2.4.4.a.6: l'Impresa Dichiarante segnala tutte le attività pertinenti specificate nell'allegato A, numero 54), del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.3.2, lettere da a) ad f), delle Model Rules), in relazione alle quali è stato ottenuto l'utile derivante da attività accessorie al trasporto marittimo internazionale (possono essere applicate diverse opzioni).

Nota 3.2.4.4.a.7-9: l'Impresa Dichiarante indica, in forma aggregata, i ricavi e i costi attribuibili a ciascuna attività pertinente specificate nell'allegato A, numero 53), del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.3.3, lettere da a) ad e), delle Model Rules), così come l'utile

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

complessivo dell'impresa (o del membro del gruppo a controllo congiunto) derivante da attività accessorie al trasporto marittimo internazionale.

Nota 3.2.4.4.a.10: l'Impresa Dichiarante segnala i costi del personale attribuibili all'attività di trasporto marittimo internazionale o alle attività accessorie al trasporto marittimo internazionale.

Nota 3.2.4.4.a.11: l'Impresa Dichiarante segnala il valore contabile delle immobilizzazioni materiali utilizzate per generare l'utile escluso derivante dal trasporto marittimo internazionale o da attività accessorie al trasporto marittimo internazionale (diverso da quello attribuibile all'utile in eccesso che non può considerarsi escluso perché eccedente il limite stabilito per le attività accessorie).

Nota 3.2.4.4.a.12: l'Impresa Dichiarante segnala qualsiasi imposta rilevante associata all'utile da trasporto marittimo internazionale escluso o da attività accessorie a quest'ultimo.

b) Limite del Paese per l'esclusione dell'utile derivante da attività accessorie al trasporto marittimo internazionale

Nota 3.2.4.4.b: l'Impresa Dichiarante completa questa tabella indipendentemente dal fatto che la stessa abbia scelto un sistema transitorio di rendicontazione semplificata.

Nota 3.2.4.4.b.1: l'Impresa Dichiarante segnala l'utile totale derivante dal trasporto marittimo internazionale delle imprese o dei membri del gruppo a controllo congiunto del rilevante sottogruppo indicato nella Sezione 3.1.3 e localizzati nel Paese**.**

Nota 3.2.4.4.b.2: l'Impresa Dichiarante comunica l'importo nel limite del 50%.

Nota 3.2.4.4.b.3: l'Impresa Dichiarante segnala l'utile totale derivante dalle attività accessorie al trasporto marittimo internazionale delle imprese o dei membri del gruppo a controllo congiunto del relativo sottogruppo indicato nella Sezione 3.1.3 e localizzati nel Paese.

Nota 3.2.4.4.b.4: l'Impresa Dichiarante segnala il superamento del limite ammesso come utile in eccesso che viene incluso nel reddito rilevante, se il totale dell'utile derivante da attività accessorie al trasporto marittimo internazionale per tutte le imprese o membri del gruppo a controllo congiunto del rilevante sottogruppo indicato nella Sezione 3.1.3 supera il 50% dell'utile complessivo derivante dal trasporto marittimo internazionale di tutte le imprese o membri del gruppo a controllo congiunto del rilevante sottogruppo indicato nella Sezione 3.1.3. Nella misura in cui i costi diretti o indiretti sono attribuibili al suddetto utile in eccesso (ossia all'utile derivante da attività accessorie che superano il limite del 50% previsto dall'articolo 24, comma 3, del Decreto Legislativo, corrispondente all'articolo 3.3.4 delle Model Rules), questi vengono presi in considerazione nel calcolo del reddito rilevante di un'impresa (o di un membro di un gruppo a controllo congiunto) perché i correlati ricavi sono inclusi nel calcolo del reddito o perdita rilevante. I costi del personale e il valore contabile delle immobilizzazioni materiali attribuibili all'utile in eccesso di un'impresa (o l'utile in eccesso di un membro di un gruppo a controllo congiunto) che supera il limite ammesso per l'attività accessoria al trasporto marittimo internazionale sono considerati ai fini del calcolo dello SBIE (esclusione da attività economica sostanziale).

3.2.4.5 Informazioni ai fini dell'opzione per il regime della distribuzione imponibile (eventuale)

Nota 3.2.4.5.1: l'Impresa Dichiarante indica il codice fiscale dell'impresa proprietaria (o del membro del gruppo a controllo congiunto) al quale si applica l'opzione di cui all'articolo 50 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.6 delle Model Rules).

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Nota 3.2.4.5.2: l'Impresa Dichiarante segnala il codice fiscale dell'entità di investimento in cui l'impresa proprietaria (o il membro del gruppo a controllo congiunto) ha una partecipazione e rispetto alla quale viene effettuata l'opzione ai sensi dell'articolo 50 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.6 delle Model Rules).

Nota 3.2.4.5.3: l'Impresa Dichiarante segnala l'importo delle distribuzioni e delle distribuzioni presunte del reddito rilevante dell'entità di investimento ricevute dall'impresa proprietaria.

Nota 3.2.4.5.4: l'Impresa Dichiarante segnala l'importo dell'imposta lorda accreditabile a livello locale sostenuto dall'entità d'investimento che è ammesso come credito nei confronti dell'obbligo tributario dell'impresa proprietaria derivante da una distribuzione da parte dell'entità di investimento.

Nota 3.2.4.5.5: se l'entità di investimento ha un reddito rilevante netto non distribuito per l' "esercizio di verifica" (come definito all'articolo 50, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo, corrispondente all'articolo 7.6.5 (a) delle Model Rules), l'Impresa Dichiarante indica la quota del reddito rilevante netto non distribuito dell'entità di investimento proporzionale alla partecipazione detenuta dall'impresa proprietaria per l' "esercizio di verifica".

3.2.4.6 Altri principi contabili

Nota 3.2.4.6.1: l'Impresa Dichiarante indica: (i) l'impresa localizzata nel Paese per la quale l'utile o perdita contabile netta dell'esercizio (FANIL) è basata su un principio contabile conforme o un principio contabile autorizzato diverso rispetto al principio contabile utilizzato per il bilancio consolidato della controllante capogruppo come previsto dall'articolo 22, comma 2, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.1.3 delle Model Rules); (ii) l'entità sussidiaria a controllo congiunto localizzata nel Paese per la quale l'utile o perdita contabile netta dell'esercizio (FANIL) è basata su un principio contabile conforme o un principio contabile autorizzato diverso rispetto al principio contabile utilizzato per il Bilancio Consolidato dell'entità a controllo congiunto come previsto dall'articolo 22, comma 2, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.1.3 delle Model Rules); e (iii) l'entità a controllo congiunto localizzata nel Paese per la quale l'utile o perdita contabile netta dell'esercizio (FANIL) è basata su un principio contabile conforme o un principio contabile autorizzato diverso rispetto al principio contabile utilizzato per il bilancio consolidato della controllante capogruppo secondo quanto disposto dall'articolo 43, comma 2, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 6.4.1 (a) delle Model Rules).

Nota 3.2.4.6.2: l'Impresa Dichiarante riporta il principio contabile conforme o il principio contabile autorizzato che è stato utilizzato per determinare l'utile o perdita contabile netta dell'impresa, dell'entità a controllo congiunto o dell'entità sussidiaria a controllo congiunto.

3.3 Calcolo dell'imposizione integrativa

La Sezione 3.3 fornisce informazioni a supporto del calcolo dell'imposizione integrativa effettuato dal gruppo multinazionale o nazionale. Questo include informazioni sul calcolo dell'imposizione integrativa, il calcolo dell'esclusione da attività economica sostanziale (SBIE), dell'imposta integrativa addizionale e informazioni sull'imposta minima nazionale/equivalente.

3.3.1. Imposizione integrativa

Nota 3.3.1.a: l'Impresa Dichiarante segnala l'aliquota di imposizione integrativa per il Paese.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Nota 3.3.1.b: l'Impresa Dichiarante segnala l'esclusione del reddito per lo svolgimento di un'attività economica sostanziale (SBIE) per il Paese.

Nota 3.3.1.c: l'Impresa Dichiarante segna il profitto eccedente per il Paese.

Nota 3.3.1.d: l'Impresa Dichiarante segnala l'imposizione integrativa addizionale per il Paese.

Nota 3.3.1.e: l'Impresa Dichiarante segnala l'imposta minima nazionale/equivale dovuta nel Paese.

Nota 3.3.1.f: l'Impresa Dichiarante segnala l'imposizione integrativa relativa al Paese.

3.3.2. Calcolo della riduzione da attività economica sostanziale (se applicabile)

3.3.2.1 Importo totale della riduzione da attività economica sostanziale (SBIE)

Nota 3.3.2.1: l'Impresa Dichiarante non completa questa tabella per il Paese se non intende esercitare l'opzione per l'applicazione della riduzione del reddito derivante da attività economica sostanziale al punto 3.2.3.1.a.1.c.

Nota 3.3.2.1.1: le pertinenti spese salariali ammissibili relative ai dipendenti ammissibili che svolgono attività nel Paese non devono includere le spese saliari che sono: (i) capitalizzate e incluse nel valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili; o (ii) riferibili all'utile di un'impresa derivante dall'attività di trasporto marittimo internazionale o da attività accessorie al trasporto marittimo internazionale. Se durante l'esercizio di riferimento, il dipendente svolge per il gruppo il 50% o meno della sua attività nell'ambito del Paese del datore di lavoro, le pertinenti spese salariali ammissibili relative ai dipendenti ammissibili devono tenere conto solo della quota di tali spese attribuibile al tempo di lavoro impiegato dal dipendente nel Paese del datore di lavoro come indicato nel Decreto Ministeriale 11 ottobre 2024 e chiarito nelle Guide Amministrative dell'*Inclusive Framework*. Le pertinenti spese salariali ammissibili dei dipendenti ammissibili non devono includere le spese saliari riferibili al reddito rilevante escluso della controllante capogruppo ai sensi dell'articolo 46 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.2.1 delle Model Rules) come chiarito nella relativa Guida Amministrativa.

Nota 3.3.2.1.1: quando un'impresa diventa o cessa di essere un'impresa del gruppo a seguito di un trasferimento di partecipazioni dirette o indirette in tale entità, il calcolo delle relative spese salariali ammissibili deve tenere conto solo delle spese riflesse nel bilancio consolidato della controllante capogruppo, come previsto nell'articolo 41, comma 4, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 6.2.1 (d) delle Model Rules).

Nota 3.3.2.1.2: l'Impresa Dichiarante segnala l'aliquota di maggiorazione applicabile per l'esercizio di riferimento.

Nota 3.3.2.1.3: il valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili localizzate nel Paese non deve includere: (i) il valore contabile degli immobili (compresi terreni o fabbricati) che sono destinati alla vendita, all'investimento o alla locazione; e (ii) il valore delle immobilizzazioni materiali ammissibili utilizzate nell'attività di trasporto marittimo internazionale o nelle attività accessorie al trasporto marittimo internazionale. Se l'immobilizzazione materiale è localizzata nel Paese del proprietario (o locatario, se applicabile) per il 50% o meno del tempo durante l'esercizio di riferimento, il valore delle immobilizzazioni materiali ammissibili deve tenere conto solo del valore contabile di tali beni riferibile al tempo durante il quale il bene è stato localizzato nel Paese del

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

proprietario (o del locatario, se applicabile) come indicato nel Decreto Ministeriale 11 ottobre 2024 e chiarito nelle Guide Amministrative dell'*Inclusive Framework*. Il valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili non deve includere il valore di tali immobilizzazioni proporzionalmente riferibile al reddito rilevante escluso della controllante capogruppo ai sensi dell'articolo 46 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.2.1 delle Model Rules) come chiarito nella relativa Guida Amministrativa.

Nota 3.3.2.1.3: quando un'impresa diventa o cessa di essere un'impresa del gruppo a seguito di un trasferimento di partecipazioni dirette o indirette in tale entità, il calcolo delle relative immobilizzazioni materiali deve essere adeguato in proporzionale al periodo dell'esercizio di riferimento durante il quale l'entità fa parte del gruppo, come previsto nell'articolo 41, comma 5, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 6.2.1 (e) delle Model Rules).

Nota 3.3.2.1.4: l'Impresa Dichiarante segnala l'aliquota di maggiorazione applicabile per l'esercizio di riferimento.

Nota 3.3.2.1.5: l'Impresa Dichiarante segnala l'importo complessivo della riduzione da attività economica sostanziale per l'esercizio di riferimento in relazione al Paese.

3.3.2.2 Imputazione delle spese salariali ammissibili e attribuzione del valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili alle stabili organizzazioni ai fini della riduzione da attività economica sostanziale

Nota 3.3.2.2.1: l'Impresa Dichiarante segnala l'importo complessivo delle spese salariali ammissibili per tutte le case madri nel Paese prima di qualsiasi rettifica ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 5.3.6 delle Model Rules), vale a dire l'assegnazione alle stabili organizzazioni.

Note 3.3.2.2.2: l'Impresa Dichiarante segnala l'importo complessivo dei valori contabili delle immobilizzazioni materiali ammissibili per tutte le case madri localizzate nel Paese prima di qualsiasi rettifica ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 5.3.6 delle Model Rules), vale a dire l'assegnazione alle stabili organizzazioni.

Nota 3.3.2.2.3: l'Impresa Dichiarante identifica il Paese (sotto forma di codice paese alfabetico a 2 caratteri basato sullo standard ISO 3166-1 Alpha 2) in cui sono localizzate le stabili organizzazioni ai fini dell'imposizioni integrativa. L'Impresa Dichiarante compila una riga separata per ogni Paese dove sono localizzate le stabilii organizzazioni cui sono assegnate le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 5.3.6 delle Model Rules). L'Impresa Dichiarante segnala "Apolide" se la stabile organizzazione è un'impresa apolide ai fini dell'imposizione integrativa.

Nota 3.3.2.2.4: l'Impresa Dichiarante segnala l'importo complessivo delle spese salariali ammissibili imputate alle stabili organizzazioni localizzate in ciascun Paese identificato nella colonna 3.3.2.2.3 ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 5.3.6 delle Model Rules). Le spese salariali ammissibili delle imprese o membri di gruppi a controllo congiunto, il cui reddito è stato in tutto o in parte escluso ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.5.3 delle Model Rules) o dell'articolo 45, comma 5, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.1.4 delle Model Rules), sono escluse nella stessa proporzione dalla riduzione da attività economica sostanziale.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Nota 3.3.2.2.5: l'Impresa Dichiarante segnala l'importo complessivo dei valori contabili delle immobilizzazioni materiali ammissibili imputate alle stabili organizzazioni localizzate nel Paese identificato nella colonna 3.3.2.2.3 ai sensi dell'articolo 35, coma 6, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 5.3.6 delle Model Rules). Il valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili delle imprese o dei membri di gruppi a controllo congiunto il cui reddito è stato in tutto o in parte escluso ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.5.3 delle Model Rules) o dell'articolo 45, comma 5, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.1.4 delle Model Rules), è escluso nella stessa proporzione dalla riduzione da attività economica sostanziale.

Nota 3.3.2.2.4 e 3.3.2.2.5: le spese salariali ammissibili e i valori contabili delle immobilizzazioni materiali ammissibili di una stabile organizzazione non sono presi in considerazione ai fini del computo delle spese saliari ammissibili e dei valori contabili delle immobilizzazioni materiali ammissibili della casa madre (vale a dire le spese salariali ammissibili e i valori contabili delle immobilizzazioni materiali ammissibili della casa madre sono ridotti, rispettivamente, delle spese salariali ammissibili e dei valori contabili delle immobilizzazioni materiali ammissibili imputate alle sue stabili organizzazioni).

3.3.2.3 Imputazione delle spese salariali ammissibili e attribuzione del valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili di un'entità trasparente ai fini della riduzione da attività economica sostanziale

Nota 3.3.2.3.1: l'Impresa Dichiarante segnala l'importo complessivo delle spese salariali ammissibili per tutte le entità trasparenti localizzate nel Paese dopo qualsiasi rettifica ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 5.3.6 delle Model Rules) e prima di qualsiasi rettifica ai sensi dell'articolo 35, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 5.3.7 delle Model Rules).

Nota 3.3.2.3.2: l'Impresa Dichiarante segnala l'importo complessivo del valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili per tutte le entità trasparenti localizzate nel Paese dopo qualsiasi rettifica ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 5.3.6 delle Model Rules) e prima di qualsiasi rettifica ai sensi dell'articolo 35, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 5.3.7 delle Model Rules).

Nota 3.3.2.3.3: se si applica l'articolo 35, comma 7, lettera a) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 5.3.7 (a) delle Model Rules), l'Impresa Dichiarante riporta il codice paese alfabetico a 2 caratteri basato sullo standard ISO 3166-1 Alpha 2 per il Paese dove è localizzata, ai fini dell'imposizione integrativa, l'impresa proprietaria dell'entità (o i membri del gruppo a controllo congiunto). L'Impresa Dichiarante segnala "Apolide" per ogni impresa apolide. L'Impresa Dichiarante compila una riga separata per ogni Paese in cui è localizzata l'impresa proprietaria dell'entità (o i membri del gruppo a controllo congiunto) a cui sono attribuite le spese salariali ammissibili e i valori contabili delle immobilizzazioni materiali ammissibili di cui l'articolo 35, comma 7, lettera a) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 5.3.7 (a) delle Model Rules). Se si applica l'articolo 35, comma 7, lettera b) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 5.3.7 (b) delle Model Rules), l'Impresa Dichiarante segnala "controllante capogruppo" in una riga separata (per le spese salariali ammissibili e i valori contabili delle immobilizzazioni materiali che vengono assegnati alla controllante capogruppo dopo l'applicazione dell'articolo 45, commi 1 e 2, del

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.1.1 delle Model Rules). L'Impresa Dichiarante riporta "Non applicabile" per tutte le altre spese salariali e valori contabili delle immobilizzazioni materiali ammissibili che sono escluse dal calcolo della riduzione da attività economica sostanziale ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 5.3.7 (c) delle Model Rules).

Nota 3.3.2.3.4: se si applica l'articolo 35, comma 7, lettera a) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 5.3.7 (a) delle Model Rules), l'Impresa Dichiarante segnala l'importo complessivo delle spese salariali ammissibili attribuite alle imprese proprietarie dell'entità (o ai membri di gruppi a controllo congiunto) localizzate in ciascun Paese identificato nella colonna 3.3.2.3.3. Se si applica l'articolo 35, comma 7, lettera b) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 5.3.7 (b) delle Model rules), l'Impresa Dichiarante segnala le spese salariali ammissibili attribuite alla controllante capogruppo dopo l'applicazione dell'articolo 45, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.1.1 delle Model Rules). L'Impresa Dichiarante segnala le spese salariali ammissibili che sono escluse dal calcolo della riduzione da attività economica sostanziale ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 5.3.7 (c) delle Model Rules).

Nota 3.3.2.3.5: se si applica l'articolo 35, comma 7, lettera a) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 5.3.7 (a) delle Model Rules), l'Impresa Dichiarante segnala il valore contabile delle immobilizzazioni materiali attribuite alle imprese proprietarie dell'entità (o ai membri di gruppi a controllo congiunto) localizzate in ciascun Paese identificato nella colonna 3.3.2.3.3. Se si applica l'articolo 35, comma 7, lettera b) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 5.3.7 (b) delle Model Rules), l'Impresa Dichiarante segnala il valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili attribuite alla controllante capogruppo a seguito dell'applicazione dell'articolo 45, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.1.1 delle Model Rules). L'Impresa Dichiarante segnala il valore contabile delle immobilizzazioni materiali che sono escluse dal calcolo della riduzione da attività economica sostanziale ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 5.3.7 (c) delle Model Rules).

Nota 3.3.2.3.4 e 3.3.2.3.5: Le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili sono escluse ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 5.3.7 (c) delle Model Rules) dal calcolo della riduzione da attività economica sostanziale nella misura in cui sono collegate a: i) utile o perdita contabile netta dell'esercizio (FANIL) assegnata a un'entità ibrida inversa; ii) utile o perdita contabile netta dell'esercizio (FANIL) esclusa dal reddito o perdita rilevante ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 3.5.3 delle Model Rules), ad esempio attribuibile a membri non appartenenti al gruppo; iii) Utile o perdita contabile netta dell'esercizio (FANIL) esclusa dal reddito o perdita rilevante ai sensi dell'articolo 45, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.1.1 delle Model Rules), vale a dire controllanti capogruppo trasparenti; e iv) utile o perdita contabile netta dell'esercizio (FANIL) attribuito a un'impresa proprietaria (o membro del gruppo a controllo congiunto) quando i dipendenti ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili non sono localizzati nel Paese delle imprese proprietarie.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

3.3.3. Imposizione integrativa addizionale

Questa sezione fornisce due tabelle ai fini dell'imposizione integrativa addizionale.

- La tabella 3.3.3.1 richiede l'identificazione dei pertinenti articoli diversi dall'articolo 28, comma 5, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.1.5 delle Model Rules) che portano all'imposizione integrativa addizionale dovuta nell'esercizio di riferimento e un riepilogo del calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa come precedentemente indicata e come ricalcolata per l'esercizio precedente, in base al quale è determinato l'importo dell'imposizione integrativa addizionale.

- La tabella 3.3.3.2 valuta l'applicazione dell'articolo 28, comma 5, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.1.5 delle Model Rues) se il Paese ha una perdita netta rilevante per l'esercizio di riferimento.

3.3.3.1 Imposizione integrativa addizionale diversa da quella applicabile in caso di perdita netta rilevante nell'esercizio di riferimento

Nota 3.3.3.1: l'Impresa Dichiarante completa questa tabella se si applica un articolo sulla rettifica dell'aliquota di imposizione effettiva (ETR).

Nota 3.3.3.1.1: l'Impresa Dichiarante seleziona tutti gli articoli sulle rettifiche dell'aliquota di imposizione effettiva (*ETR Adjustment Articles* – cfr. Nota 3.2.1.2.a.1) che ne richiedono o ne consentono il ricalcolo e sulle rettifiche dell'imposizione integrativa per un esercizio precedente ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 5.4.1 delle Model Rules). Le opzioni pertinenti (*i.e.* gli *ETR Adjustment Articles*) devono essere selezionate dal seguente elenco: articolo 23, comma 9, del Decreto legislativo (corrispondente all'articolo 3.2.6 delle Model Rules); articolo 29, comma 7, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.4.4 delle Model Rules); articolo 32, commi 2, 3 e 5, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.6.1 e 4.6.4 delle Model Rules); articolo 34, comma 10, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 11, paragrafo 3, della Direttiva); articolo 47, comma 4, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.3.5 delle Model Rules); articolo 47, comma 6, delle Model Rules (corrispondente all'articolo 7.3.7. delle Model Rules).

Nota 3.3.3.1.1: l'articolo 29, comma 7, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.4.4 delle Model Rules) deve essere selezionato solo quando l'esercizio rilevante è il quinto esercizio precedente e l'importo dell'imposizione integrativa addizionale è determinato sulla base delle informazioni fornite nella Sezione 3.2.2.2. L'articolo 47, comma 4, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.3.5 delle Model Rules) deve essere selezionato solo quando l'esercizio rilevante è il quarto esercizio precedente e l'importo dell'imposizione integrativa addizionale è determinata sulla base delle informazioni fornite nella Sezione 3.2.3.2.a.

Nota 3.3.3.1.2: l'Impresa Dichiarante segnala l'esercizio precedente (o gli esercizi precedenti) cui si applica l'articolo sulla rettifica dell'aliquota di imposizione effettiva indicata al punto 3.3.3.1.1.

Nota 3.3.3.1.4- 9.a: l'importo come precedentemente indicato deve tenere conto di qualsiasi rettifica richiesta dal relativo articolo di adeguamento dell'ETR (*i.e.* gli *ETR Adjustment Articles*) di un esercizio precedente (eventuale).

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Nota 3.3.3.1.4- 9.b: l'importo ricalcolato deve tenere conto di qualsiasi rettifica richiesta dal relativo articolo di adeguamento (*i.e. ETR Adjustment Article*) dell'aliquota di imposizione effettiva applicato in un precedente esercizio (eventuale) e nell'esercizio di riferimento.

Nota 3.3.3.1.10: l'imposizione integrativa addizionale è uguale alla differenza tra l'imposizione integrativa come precedentemente dichiarata e l'imposizione integrativa ricalcolata.

3.3.3.2 Imposizione integrativa addizionale in caso di perdita netta rilevante nell'esercizio di riferimento

Nota 3.3.3.2: questa Tabella non deve essere completata se il gruppo ha un importo positivo reddito netto rilevante nel Paese.

Nota 3.3.3.2.1: l'Impresa Dichiarante segnala l'importo negativo di imposte rilevanti rettificate per il Paese.

Nota 3.3.3.2.2: l'Impresa Dichiarante segnala la perdita rilevante per il Paese.

Nota 3.3.3.2.3: l'Impresa Dichiarante segnala le imposte rilevanti rettificate attese per il Paese.

Nota 3.3.3.2.4: l'Impresa Dichiarante segnala l'imposizione integrativa addizionale ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 4.1.5 delle Model Rules) per il Paese.

3.3.4. Imposta minima nazionale/equivalente

Nota 3.3.4.1: l'Impresa Dichiarante completa questa colonna se l'imposta minima nazionale/equivalente calcola i profitti eccedenti sulla base di un principio contabile diverso rispetto a quello utilizzato nella preparazione del bilancio consolidato dalla controllante capogruppo. L'Impresa Dichiarante segnala il principio contabile conforme consentito dall'Organismo di Contabilità Autorizzato nel Paese o il principio contabile autorizzato, modificato per prevenire distorsioni competitive rilevati, che è utilizzato nel calcolo dei profitti eccedenti ai sensi della normativa sull'imposta minima nazionale/equivalente.

Nota 3.3.4.2: l'Impresa Dichiarante segnala l'importo dell'imposta minima nazionale equivalente dovuta nel Paese per l'esercizio di riferimento. Questo importo deve essere indicato nella valuta riportata al punto 1.2.2.3**.** Se l'importo dell'imposta minima nazionale/equivalente dovuta è determinato nella valuta locale, tale quantità sarà tradotta nella valuta di presentazione sulla base delle regole di conversione del principio contabile autorizzato utilizzato per la preparazione del bilancio consolidato.

Nota 3.3.4.3: l'Impresa Dichiarante segnala l'aliquota minima applicabile ai fini dell'imposta in esame, se più alta del 15%.

Nota 3.3.4.4: l'Impresa Dichiarante segnala la base per la combinazione del reddito e delle imposte ai fini del calcolo dell'aliquota di imposizione effettiva (ETR), se diversa dalle Regole OCSE.

Nota 3.3.4.5: l'Impresa Dichiarante segnala la valuta che è stata utilizzata ai fini dell'imposta minima nazionale/equivalente, se diversa dalla valuta di presentazione del bilancio consolidato. Se l'Imposta minima nazionale/equivalente è considerata un Porto Sicuro (e non trova applicazione la c.d. *switch-off rule* disciplinata nelle Guide Amministrative dell'*Inclusive Framework* e nell'articolo 34, comma 5, secondo periodo, del Decreto Legislativo) in relazione al Paese o al sottogruppo, gli importi indicati

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

nella sezione 3 devono essere riportati nella valuta utilizzata ai fini dell'imposta minima nazionale/equivalente.

Nota 3.3.4.6: quando la normativa sull'imposta minima nazionale/equivalente richiede che i calcoli siano effettuati utilizzando il principio contabile locale e uno o più imprese nel Paese utilizzano una valuta diversa rispetto alla valuta locale, come la valuta funzionale, l'Impresa Dichiarante effettua un'opzione quinquennale per effettuare i calcoli dell'imposta in esame utilizzando la valuta di presentazione del bilancio consolidato o la valuta locale (cfr. articolo 18, comma 4, del Decreto Legislativo e paragrafo. 118.54 del Commentario all'articolo 10.1 delle Model Rules).

Nota 3.3.4.7: l'Impresa Dichiarante segnala "Sì" se la riduzione da attività economica sostanziale (SBIE) di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 5.3 delle Model Rules) è disponibile ai fini dell'imposta minima nazionale/equivalente.

Nota 3.3.4.8: l'Impresa Dichiarante indica "Sì" se l'esclusione *de minimis* di cui all'articolo 37 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 5.5 delle Model Rules) è disponibile ai fini dell'imposta minima nazionale/equivalente.

3.4. Imputazione e attribuzione dell'imposizione integrativa (eventuale)

La sezione 3.4. fornisce maggiori dettagli sul calcolo dell'imposizione integrativa.

Nella sezione in esame è specificato l'importo dell'imposizione integrativa dovuta per ogni impresa a bassa imposizione (o per ogni membro del gruppo a controllo congiunto) cui si applica un'imposta minima integrativa/equivalente ed è indicata la quota di imposizione integrativa attribuibile ad ogni controllante. Sono forniti, inoltre, maggiori dettagli sull'importo dell'imposta minima suppletiva/equivalente e la percentuale dell'imposta minima suppletiva/equivalente per ciascun Paese, qualora pertinente. Ci sono possibili semplificazioni, come la possibilità di non dichiarare l'imposizione integrativa riferita alla singola impresa o entità quando l'imposta minima integrativa non si applica come indicato nelle note sotto.

3.4.1. Applicazione dell'imposta minima integrativa/equivalente (IIR) in relazione al Paese

Nota 3.4.1: queste informazioni sono necessarie soltanto se un'imposta minima integrativa/equivalente si applica in relazione a imprese soggette a bassa imposizione o ai membri di gruppi a controllo congiunto.

Nota 3.4.1: le informazioni relative alle imprese o ai membri del gruppo a controllo congiunto non devono essere segnalate con riferimento a ogni singola entità se, per quelle imprese o membri del gruppo a controllo congiunto:

- i un'unica controllante applica l'imposta in esame con una quota di imposizione integrativa pari al 100%. In tale situazione, l'importo dell'imposizione integrativa attribuibile alla controllante riportato al punto 3.4.1.3.a corrisponde all'imposizione integrativa del Paese riportata al punto 3.3.1.f; oppure

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

ii la quota di attribuzione di tutte le controllanti cui è richiesto di applicare l'imposta minima integrativa/equivalente è la stessa rispetto a ciascuna impresa o membro del gruppo a controllo congiunto localizzato nel Paese.

Nota 3.4.1.1.a: le entità del gruppo cui è assegnata l'imposizione integrativa sono imprese, imprese partecipate di minoranza, entità di investimento, membri di gruppi a controllo congiunto localizzati in Paesi a bassa imposizione o imprese apolidi con una aliquota di imposizione integrativa inferiore all'aliquota minima.

Nota 3.4.1.1.b: nelle situazioni in cui si applica il comma 2 e/o il comma 3, dell'articolo 36 del Decreto Legislativo (corrispondente agli articoli 5.4.2 e 5.4.3 delle Model Rules), il reddito rilevante di ogni impresa (o di ogni membro del gruppo a controllo congiunto) non deve essere utilizzato per allocare la relativa imposizione integrativa ma si deve ricorrere a un criterio di allocazione alternativo, come indicato nei suddetti articoli e chiarito in questa nota. Quando si applica l'articolo 36, comma 2, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 5.4.2 delle Model Rules), il reddito rilevante di ogni impresa (o di ogni membro del gruppo a controllo congiunto) è pari al reddito rilevante di quelle imprese (o membri di gruppi a controllo congiunto) negli esercizi per i quali sono stati effettuati i ricalcoli ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 5.4.1 delle Model Rules), come previsto dall'articolo 34, comma 8, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 5.2.5 delle Model Rules). Quando si applica l'articolo 36, comma 3, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 5.4.3 delle Model Rules), il reddito rilevante di ciascuna impresa (o membro del gruppo a controllo congiunto) deve essere segnalato solo per quelle imprese (o membri di gruppi a controllo congiunto) che registrano imposte rilevanti rettificate inferiori a zero e inferiori al reddito o perdita rilevante di tale impresa (o membro del gruppo a controllo congiunto) moltiplicato per l'aliquota minima d'imposta e deve essere calcolato secondo la seguente formula: (reddito o perdita rilevante x aliquota minima d'imposta) – imposte rilevanti rettificate. In caso di applicazione sia del comma 2 sia del comma 3 del citato articolo 36 del Decreto Legislativo, ciascuno dei criteri alternativi delineati in questa nota deve essere riportato separatamente.

Nota 3.4.1.1.c: l'imposizione integrativa dell'impresa a bassa imposizione (o del membro del gruppo a controllo congiunto) è pari all'importo dell'imposizione integrativa del Paese ripartita in proporzione al reddito rilevante dell'impresa a bassa imposizione (o membro del gruppo a controllo congiunto), ottenuto moltiplicando l'importo dell'imposizione integrativa del Paese per il rapporto del reddito rilevante dell'impresa a bassa imposizione (o del membro del gruppo a controllo congiunto) sull'importo complessivo del reddito rilevante di tutte le imprese a bassa imposizione (o membri di gruppi a controllo congiunto). Nelle situazioni in cui si applica il comma 2 e/o il comma 3, dell'articolo 36 del Decreto Legislativo (corrispondente gli articoli 5.4.2 e/o 5.4.3 delle Model Rules), ai fini dell'assegnazione dell'imposizione integrativa non deve essere utilizzato l'importo complessivo del reddito rilevante di tutte le imprese a bassa imposizione (o membri di gruppi a controllo congiunto) con un reddito rilevante nel Paese. Si deve utilizzare, invece, il criterio alternativo di allocazione identificato al punto 3.4.1.1.b (vedasi Nota 3.4.1.1.b). Se si applica l'articolo 50 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 7.6 delle Model rules), l'Impresa Dichiarante non compila la riga 3.4.1.1.b e l'imposizione integrativa dell'impresa a bassa imposizione (o del membro del gruppo a controllo congiunto) è determinata in conformità all'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo (corrispondente all'articolo 7.6.2 (c) delle Model Rules) o all'articolo 50, comma 9, del Decreto legislativo (corrispondente all'articolo 7.6.6) per l'esercizio di revoca. Se un'entità di investimento o un'entità assicurativa di investimento è attribuita l'imposizione integrativa sia ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 5.2.4 delle Model Rules) che dell'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo (corrispondente dell'articolo 7.6.2 (c)),

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

l'Impresa Dichiarante compila due volte le righe da 3.4.1.1.a a 3.4.1.1.c relativamente alla suddetta entità di investimento o entità assicurativa di investimento.

Nota 3.4.1.2.a: l'Impresa Dichiarante segnala il codice fiscale o, se questo non è disponibile, un codice con una funzione equivalente, come, ad esempio, il numero di registrazione dell'entità.

Nota 3.4.1.2.b: l'Impresa Dichiarante segnala i Paesi dove le controllanti del gruppo multinazionale sono tenute ad applicare un'imposta minima integrativa/equivalente sotto forma di codice paese alfabetico a 2 caratteri basato sullo standard ISO 3166-1 Alpha 2. Quando si applica l'articolo 12, comma 6, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 10.3.5 delle Model Rules), l'Impresa Dichiarante segnala il Paese che richiede alla controllante di applicare la sua imposta minima integrativa/equivalente ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 10.3.5 delle Model Rules).

Nota 3.4.1.2.c: l'ammontare di reddito rilevante attribuibile alle partecipazioni detenute dagli altri proprietari (diversi dalla relativa controllante) è determinato in conformità all'articolo 16, comma 3, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 2.2.3 delle Model Rules).

Nota 3.4.1.3.b: lo scomputo dell'imposta minima integrativa/equivalente è l'importo dell'imposizione integrativa che è portato in diminuzione da parte di una partecipante parzialmente posseduta o di una partecipante intermedia che si trova in un livello inferiore della catena partecipativa.

3.4.2. Importo totale dell'imposta minima suppletiva/equivalente (UTPR) in relazione al Paese

Nota 3.4.2: la tabella 3.4.2 deve essere completata soltanto in relazione alle imprese a bassa imposizione per le quali non si applica l'articolo 21, comma 3, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 2.5.2 delle Model Rules) e ai membri dei gruppi a controllo congiunto per i quali l'imposizione integrativa del gruppo a controllo congiunto non è ridotta a zero dopo l'applicazione dell'imposta minima integrativa/equivalente. Se l'articolo 21, comma 3, del Decreto Legislativo si applica a tutte le imprese a bassa imposizione, la Tabella 3.4.2 non deve essere compilata per tali imprese. Se l'imposizione integrativa relativa al gruppo a controllo congiunto è ridotta a zero per tutti i membri del gruppo a controllo congiunto, la Tabella 3.4.2 fa non deve essere compilata per ogni membro del suddetto gruppo a controllo congiunto.

Nota 3.4.2.1: se non si applica l'imposta minima integrativa/equivalente ad alcuna impresa (o membro del gruppo a controllo congiunto) per la quale è stato effettuato il calcolo dell'imposizione integrativa, questa tabella non deve essere compilata per singola impresa (o membro del gruppo a controllo congiunto) e l'Impresa Dichiarante segnala "tutti" invece del codice fiscale di ogni impresa a bassa imposizione (o membro del gruppo a controllo congiunto) o, qualora non sia disponibile il codice fiscale, un codice con una funzione equivalente, come, ad esempio, il numero di registrazione dell'entità.

Nota 3.4.2.2: se non si applica l'articolo 21, comma 3, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 2.5.2 delle Model Rules), l'imposizione integrativa [UTPR top-up Tax] per ogni impresa a bassa imposizione è calcolata deducendo l'imposizione integrativa dovuta dalla controllante, a titolo di imposta minima integrativa/equivalente, dall'imposizione integrativa [UTPR top-up Tax] relativa all'impresa a bassa imposizione. L'imposizione integrativa [UTPR top-up Tax] per ogni membro di un gruppo a controllo congiunto è calcolata deducendo l'imposizione integrativa dovuta dalla

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

controllante, a titolo di imposta minima integrativa/equivalente, la quota dell'imposizione integrativa attribuito alla controllante capogruppo relativa al membro del gruppo a controllo congiunto. Non è necessario riportare alcuna informazione se non si applica l'imposta minima integrativa/equivalente alla singola impresa a bassa imposizione (o al singolo membro del gruppo a controllo congiunto) rispetto alla quale è stato effettuato il calcolo dell'imposizione integrativa e la tabella è compilata a livello di Paese.

Nota 3.4.2.3: l'Impresa Dichiarante segnala l'importo totale dell'imposta minima suppletiva in relazione al Paese.

Nota 3.4.2.3: l'Impresa Dichiarante riporta la somma di tutti gli importi indicati al punto 3.4.2.2 (Imposizione integrativa presa in considerazione per l'articolo 21 del Decreto Legislativo, corrispondente all'articolo 2.5.1 delle Model Rules) per ogni Paese a bassa imposizione e membro di un gruppo a controllo congiunto localizzato in un Paese a bassa imposizione così come per ciascuna impresa apolide avente un importo indicato al punto 3.4.2.2. Se non si applica l'imposta minima integrativa/equivalente ad alcuna impresa (o membro del gruppo a controllo congiunto) per la quale è stato effettuato il calcolo dell'imposizione integrativa [UTPR top-up Tax], l'imposizione integrativa presa in considerazione ai fini dell'articolo 21 del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 2.5.1 delle Model Rules) è l'imposizione integrativa calcolata a livello giurisdizionale.

3.4.3. Attribuzione dell'imposizione integrativa nell'ambito dell'imposta minima suppletiva/equivalente

Nota 3.4.3: l'Impresa Dichiarante completa questa tabella se sussiste un importo dovuto a titolo di imposta minima suppletiva/equivalente per almeno un Paese per l'esercizio di riferimento o se c'è un riporto a nuovo di imposta minima suppletiva/equivalente da indicare nel punto 3.4.3.2.

Nota 3.4.3.1: l'Impresa Dichiarante indica i Paesi dell'imposta minima suppletiva/equivalente del gruppo multinazionale sotto forma di codice paese alfabetico a 2 caratteri basato sullo standard ISO 3166-1 Alpha 2.

Nota 3.4.3.2: se l'importo dell'imposta minima suppletiva/equivalente assegnato a un Paese in un esercizio precedente non ha ancora generato un onere fiscale supplementare esigibile sulle imprese ivi localizzate, l'imposta da riportare a nuovo ai sensi dell'articolo 2.4.2 delle Model Rules deve essere segnalata al punto 3.4.3.2.

Nota 3.4.3.3 e 3.4.3.4 (Totale): se la percentuale di imposta minima suppletiva/equivalente al punto 3.4.3.5 è pari a zero per un Paese a seguito dell'applicazione dell'articolo 21, comma 7, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 2.6.3 delle Model Rules), il numero di dipendenti e il valore contabile netto dei beni tangibili delle imprese localizzate nel Paese sono esclusi dal calcolo indicato al comma 5 del citato articolo 21 del Decreto Legislativo (vale a dire dal denominatore della formula ai fini della chiave di imputazione). Tale esclusione non si applica se tutti Paesi in cui è in vigore un'imposta minima suppletiva/equivalente hanno una percentuale pari a zero nell'esercizio di riferimento (cfr. articolo 21, comma 8, del Decreto Legislativo corrispondente all'articolo 2.6.4 delle Model Rules).

Nota 3.4.3.3: il numero di dipendenti attribuiti alle stabili organizzazioni (compresi quelli di entità trasparenti) deve essere preso in considerazione per il calcolo della percentuale dell'imposta minima suppletiva/equivalente relativa al Paese dove sono localizzate le suddette stabili organizzazioni.

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Inoltre, il numero di dipendenti delle imprese è soggetto a due esclusioni ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettere e) e f) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 2.6.2 delle Model Rules). In primo luogo, il numero di dipendenti delle entità di investimento nel Paese in cui è in vigore un'imposta minima suppletiva/equivalente deve essere escluso ai fini del calcolo della percentuale di tale imposta da attribuire al Paese (cfr. articolo 21, comma 6, lettera e) del Decreto Legislativo corrispondente all'articolo 2.6.2(a) delle Model Rules). In secondo luogo, nei casi in cui i dipendenti di entità trasparenti non sono attribuiti a stabili organizzazioni, gli stessi sono assegnati a qualsiasi impresa localizzata nel suo Paese di costituzione, indipendentemente dal fatto che si tratti dell'impresa proprietaria dell'entità (cfr. articolo 21, comma 6, lettere f) del Decreto Legislativo corrispondente all'articolo 2.6.2(b) delle Model Rules). Il numero di dipendenti impiegato da un'entità trasparente che non è stato attribuito è escluso dal calcolo come previsto nella citata lettera f).

Nota 3.4.3.4: il valore contabile netto dei beni tangibili attribuiti alle stabili organizzazioni (compresi quelli di entità trasparenti) deve essere preso in considerazione per il calcolo della percentuale dell'imposta minima suppletiva/equivalente relativa al Paese dove sono localizzate le suddette stabili organizzazioni. Inoltre, il valore contabile netto dei beni tangibili delle imprese è soggetto a due esclusioni ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettere e) e f) del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 2.6.2. delle Model Rules). In primo luogo, il valore contabile netto dei beni tangibili delle entità di investimento nel Paese in cui è in vigore un'imposta minima suppletiva/equivalente deve essere escluso ai fini del calcolo della percentuale di tale imposta da attribuire al Paese (cfr. articolo 21, comma 6, lettera e) del Decreto Legislativo corrispondente all'articolo 2.6.2(a) delle Model Rules). In secondo luogo, nei casi in cui il valore contabile netto dei beni tangibili di entità trasparenti non è attribuito a stabili organizzazioni, lo stesso è assegnato a qualsiasi impresa localizzata nel suo Paese di costituzione, indipendentemente dal fatto che si tratti dell'impresa proprietaria dell'entità (cfr. articolo 21, comma 6, lettere f) del Decreto Legislativo corrispondente all'articolo 2.6.2(b) delle Model Rules). Il valore contabile netto dei beni tangibili detenuti da un'entità trasparente che non è stato attribuito è escluso dal calcolo come previsto nella citata lettera f).

Nota 3.4.3.5: la percentuale dell'imposta minima suppletiva/equivalente è calcolata in conformità all'articolo 21, comma 5, del Decreto Legislativo (corrispondente all'articolo 2.6.1 delle Model Rules). Se c'è un riporto a nuovo di imposta minima suppletiva/equivalente per un Paese al punto 3.4.3.2, la percentuale del Paese deve essere pari a zero (cfr. articolo 21, comma 7, del Decreto Legislativo corrispondente all'articolo 2.6.3 delle Model Rules), a meno che la percentuale di tutti i Paesi che hanno in vigore un'imposta minima suppletiva/equivalente sia pari a zero nell'esercizio di riferimento (cfr. articolo 21, comma 8, del Decreto Legislativo corrispondente all'articolo 2.6.4 delle Model Rules). La percentuale dell'imposta minima suppletiva/equivalente indicata in questa colonna è la percentuale calcolata dopo l'applicazione dell'articolo 21, comma 8, del Decreto Legislativo.

Nota 3.4.3.6 (Totale): l'importo totale dell'imposta minima suppletiva/equivalente da attribuire ai Paesi che hanno in vigore tale imposta è la somma degli importi dell'imposta minima suppletiva per ciascun Paese indicato nella tabella 3.4.3.

Nota 3.4.3.7: l'onere fiscale supplementare sostenuto dalle imprese nel Paese che ha in vigore l'imposta minima suppletiva/equivalente è l'importo dell'imposta che si aggiunge all'importo dell'imposta altrimenti pagabile secondo la normale legislazione fiscale (*i.e.* la legislazione fiscale diversa da quella relativa alla imposizione integrativa).

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Nota 3.4.3.8: l'imposta minima suppletiva da riportare a nuovo è pari alla differenza positiva tra l'importo dell'imposizione integrativa attribuito al Paese con l'imposta minima suppletiva/equivalente per l'esercizio di riferimento e l'onere fiscale supplementare sostenuto dalle imprese nel Paese indicato al punto 3.4.3.7. Quando l'importo attribuito al Paese per l'esercizio di riferimento (al punto 3.4.3.6) è pari a zero, l'Impresa Dichiarante riporta nella colonna 3.4.3.8 la differenza positiva tra l'imposta minima suppletiva/equivalente riportata a nuovo dagli esercizi precedenti (al punto 3.4.3.2) e l'onere fiscale supplementare sostenuto dalle imprese localizzate nel Paese (al punto 3.4.3.7).

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Giovanni Spalletta

Firmato digitalmente